

Marina E. Spinelli

LA REPUBBLICA AMBROSIANA (1447-1450)
ASPETTI E PROBLEMI

Tesi di dottorato

Il ciclo a. a. 1985/1986 – 1987/1988

Indice

Premessa	pag.1
PARTE PRIMA: La storiografia e le fonti	
La Repubblica Ambrosiana nella storiografia contemporanea	pag.4
1.b Le fonti per la storia della Repubblica Ambrosiana	pag.12
PARTE SECONDA: Politica e diritto	
1.a Il ruolo dei giuristi e il problema della legittimazione imperiale del governo repubblicano	pag.18
1.b Res publica, Communitas, libertas e populus: semantica di un potere e semantica di una istituzione.	pag.25
1.c Le fonti del diritto	pag.33
1.d I notai e il problema della legalità del potere	pag.39
1.e Osservazioni sugli organi di governo	pag.48
Bibliografia	pag.58

Premessa

Repubblica Ambrosiana è un'espressione storiografica con cui viene generalmente designato il tentativo, effettuato a Milano alla morte di Filippo Maria Visconti (1447), di sperimentare un governo a regime repubblicano e di ridare vita alle libere, democratiche istituzioni dell'antico Comune. Un evento drammatico e nello stesso tempo esaltante che segnò profondamente durante un tumultuoso triennio la vita politica e sociale della città, fino alla presa di potere di Francesco Sforza nel 1450.

Il largo impiego storiografico di tale formula – soprattutto in chiave ideologica presso certa produzione ottocentesca e risorgimentale – ha però adombrato, relegandola nel gruppo delle vicende minori e della storia locale, la reale portata della vicenda stessa, che costituisce invece un delicato momento di transizione tra un tipo di potere signorile quale fu quello visconteo e la signoria sforzesca, dagli esiti politico istituzionali e sociali differenti, all'interno del più generale processo di trasformazione verso lo stato regionale. Di qui il proposito, nell'impostazione della ricerca, di non studiarne la genesi e le linee generali di sviluppo, di non voler cioè esaurire il problema - cosa che allo stato attuale delle indagini sarebbe molto difficile da raggiungere e con risultati comunque parziali- ma di cercare invece di enucleare aspetti e problemi nuovi della vicenda, dai quali prendere le mosse.

Considerando, infatti la Repubblica Ambrosiana come una originale esperienza di potere che si orienta secondo un proprio programma politico e di azione, è parso interessante muovere nell'indagine prestando attenzione ai meccanismi sociali di attribuzione del potere, se sono costituiti da regole del diritto e culturalmente percepite come tali. Una scelta di metodo per arrivare a dimostrare come la Repubblica Ambrosiana non sia stata una avventura meramente formale, estemporanea o, ancora meno, "ingenua", come vuole invece certa letteratura sull'argomento.

Per tale motivo il lavoro è stato strutturato in due sezioni differenti ma complementari. Nella prima sezione è stato fatto un discorso di analisi critica della letteratura storiografica sia dell'Ottocento sia contemporanea sull'argomento, individuando nel tema della "corsa verso la libertà", della ripresa dell'antico Comune e nella figura di Francesco Sforza il filo conduttore esclusivo di studi e contributi. Si è inoltre analizzato il problema delle fonti documentarie, rilevando in primo luogo come la lamentata inadeguatezza del materiale documentario sia, ancora una volta, più che altro connessa con il metodo tradizionale di studio del tema della Repubblica Ambrosiana, entro moduli narrativi e secondo la successione cronologia degli avvenimenti. Sono stati quindi illustrati i tipi di documentazione utilizzati per il presente lavoro, varie possibilità di lettura – anche in funzione tecnico/ideologia – della stessa e come si è approdati alla scelta privilegiata della fonte notarile.

Lo spoglio sistematico delle filze e dei protocolli dei notai milanesi (materiale che si trova conservato presso l'Archivio di Stato di Milano), che nel triennio repubblicano rogarono sia per privati sia per pubblici uffici (sono oltre 130), si è rivelato estremamente interessante. Soprattutto ha evidenziato un elemento inaspettato e, a nostro avviso, di rilevante importanza per una visione più approfondita dell'episodio: si tratta della partecipazione attiva e in prima persona di alcuni notai alle cariche di governo e alla gestione della vita politica cittadina. Le ipotesi formulate a spiegazione del fenomeno si collegano con la tradizione legittimante propria di questa figura professionale in età medievale, sono state inserite nella seconda parte di questo studio.

Nella seconda parte, si è cercato di cogliere le fasi in cui si articola lo sforzo di organizzazione necessaria sul piano della teoria e della prassi politica del tempo, su quello tecnico giuridico e più generalmente ideologico, compiuto dal gruppo dei promotori del "moto" repubblicano per conseguire un carattere istituzionale niente affatto provvisorio e conferire validità e dignità statutale al nuovo governo secondo le norme del diritto pubblico vigente. Uno sforzo che non può quindi prescindere da un sistema di idee e di valori che lo giustifichi e lo legittimi e che crei una base inequivocabile alle forme di consenso. Pertanto, la ricerca della legalizzazione formale del proprio dominio attraverso la concessione imperiale, oppure attraverso le forme di legittimazione popolare, si impone in maniera pressoché inevitabile per il governo repubblicano, che deve scegliere ordinate procedure di diritto e uno stile politico pratico e teorico ad un tempo che lo pongano entro l'orbita della legalità, al di sopra delle fazioni, per l'esercizio di una giurisdizione piena che non vuole essere tacciata di arbitrio e tirannia. Il processo di costruzione e di riconoscimento del governo repubblicano trova sostegno soprattutto nella cultura e nell'esperienza in ambito pubblicistico e di diritto internazionale di un nutrito numero di giuristi e nella affinata preparazione professionale di una élite di notai, i quali provengono dai vertici di tale ceto professionale che gode – come è noto – di ampio prestigio e autorevolezza nella società medievale.

Per dare fondamento e vigore all'azione politica del collegio supremo dei Capitani e Difensori della libertà (principale organo costituzionale della Repubblica), gli esperti del diritto si rifanno essenzialmente alle teorie giuspubblicistiche relative ai fondamenti legali della sovranità e ai problemi di legittimazione del potere enunciati dal noto giurista Bartolo da Sassoferrato; teorie che avevano avuto ampia diffusione anche in ambito milanese. Nella sostanza le argomentazioni dei giurisperiti puntavano a non subordinare la fonte della legittimazione unicamente alla *concessio* imperiale, ma prendevano spunto dalla famosa formula della "civitas superiorem non recognoscens" e "sibi princeps" per arrivare a dare istituzionalmente e sul piano generale della struttura costituzionale un equilibrio agli organi di governo, per l'esercizio concreto e autoritario della propria

attività in ogni settore. Nel notaio, invece, nel suo essere tecnico della lingua, delle procedure e del diritto, nel suo essere funzionario portatore di garanzie e di avallo pubblico e soprattutto nel valore giuridico e nella forza di prova e di pubblica fede che ha il testo da lui scritto, il gruppo di potere cerca e chiede una legittimazione al proprio operato. Figura in grado dunque di fornire determinati servizi e garanzie di prestigio, il notaio è anche in grado di sfruttare egli stesso questo suo prestigio a proprio vantaggio al fine di arrivare a far parte del ceto di governo e contribuire alla gestione della cosa pubblica e del potere.

Nel corso dell'indagine si è anche accennata una sorta di analisi semantica dei termini usati nei documenti per definire il nuovo organismo: principalmente *Communitas* (e Repubblica Ambrosiana) è parsa la parola chiave per intendere il tipo del nuovo ordinamento. Il significato e l'impiego dei vari termini sono con tutta probabilità legati alla sfera politica e pubblicistica medievale, che non hanno il valore e il contenuto odierni.

Alcune riflessioni sono state dedicate alle fonti del diritto, in quanto complesso di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico di una data società e che riflette le tensioni interne e il tipo di potere che lo governa. Se l'attività normativa si esplica essenzialmente mediante le gride, per i caratteri di urgenza e di indifferibilità che hanno quei provvedimenti, dal contenuto eterogeneo, il quadro delle fonti di diritto presenta nel complesso la stessa pluralità di fonti che aveva caratterizzato il periodo precedente. Viene ereditata (a volte rielaborata) la legislazione principesca, "ordines e decreta", il diritto romano e in quanto "civitas non recognoscens", al vertice della gerarchia lo statuto cittadino.

Dall'analisi della documentazione, infine, la struttura dell'ordinamento pubblico della Repubblica Ambrosiana appare modellarsi in forma tutt'altro che spontaneistica e lineare, più di quanto si sia creduto, essa risulta inoltre legata all'esperienza istituzionale di derivazione ducale, soprattutto riguardo alla scelta delle forme e strumenti di esercizio del potere. Non manca infatti di suscitare interesse appurare la continuità operativa di organismi di matrice signorile e ducale, come ad esempio i maestri delle entrate, ai quali continua a essere demandata l'organizzazione finanziaria e tributaria dello "stato". Al vertice di tutto il sistema costituzionale si pone il collegio dei Capitani e Difensori della Libertà, sorretto politicamente dal Consiglio dei Novecento e tecnicamente avvalorato dalla capacità politica dei Capitani stessi a guidare e proteggere la cittadinanza; collegio che si presenta come un organo dotato di notevole quanto ambigua flessibilità istituzionale. Infatti, pur assommando le funzioni in cui si concretizza la potestà d'imperio, esso tuttavia non sembra costituire un centro autonomo di potere, svincolato nelle sue funzioni dall'esecutivo con cui peraltro dirigeva la politica generale del governo repubblicano.

Parte Prima

La Repubblica Ambrosiana nella storiografia contemporanea

Una sorta di sostanziale equivoco di fondo - o per meglio dire una sorta di pregiudizio dogmatico indotto dai criteri di valutazione e di analisi (in chiave moderna) dei termini “libertà”, “repubblica” e “popolo”, continua purtroppo a caratterizzare in modo esclusivo lo studio della Repubblica Ambrosiana e quindi a condizionare i risultati delle ricerche¹. Ora non si tratta di riproporre in questa sede un censimento dei limiti e delle lacune che ne derivano², quanto piuttosto di individuare le precedenti prospettive di indagine e tentare, quindi, di spiegare le scelte di base del presente lavoro, che proprio in riferimento all’analisi in questione non si è posto come obiettivo precipuo quello di comprendere le cause che portarono alla costituzione della Repubblica Ambrosiana e al suo fallimento. Va inteso più che altro come un work in progress, con cui non si vuole affatto arrivare a una sistemazione conclusiva della materia, che sarebbe molto difficile da raggiungere e, comunque, per ora solo parziale.

Il problema di fondo che ci si pone è quello di cogliere non le cause, come si è detto, che diedero vita all’evento ma quello di cercare di chiarire il perché di una scelta effettuata in direzione “repubblicana” come conseguenza della morte senza eredi diretti di Filippo Maria Visconti, e della fine della dinastia viscontea. Situazioni, queste, che avrebbero in ogni caso provocato un mutamento politico e anche istituzionale nel ducato Milano, poiché aspiravano alla successione del trono ducale l’imperatore Federico III, il re di Francia, il duca di Savoia, il re Alfonso d’Aragona e, non da ultimo, Francesco Sforza; senza dimenticare Venezia, che aspirava invece alla conquista del territorio milanese³. Appare, dunque, per la metropoli lombarda un problema di supplenza del ducato da affrontare e da risolvere. E, forse, posto in questi termini il quesito evita che l’avvenimento si esaurisca in espressione effimera e che venga relegato ai margini della storia del ducato visconteo-sforzesco, come è spesso accaduto; anzi induce a pensare che possa avere in qualche modo inciso su di essa, plasmando nuove strutture e avviando, sia pure sulla traccia della tradizione signorile e viscontea, importanti processi di trasformazione⁴.

La forza irresistibile dell’anelito alla libertà sarebbe stata per molti studiosi lo stimolo primo della creazione della Repubblica Ambrosiana: uno stimolo tanto pressante da indurre i protagonisti, quali novelli ‘titani’ dotati delle grandi virtù civiche, a lottare “contro lo stesso spirito del secolo”, la cui connotazione resta però alquanto inafferrabile⁵.

¹ Faccio riferimento alla pubblicazione di S. M. NATALE, *La Repubblica Ambrosiana 1447-1450*, cit. in cui l’autrice riprende i tradizionali schemi interpretativi.

² Rinvio al mio articolo *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., parte I.

³ Su questi problemi e avvenimenti si v. il classico saggio di F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant’Ambrogio*, cit., p. 387 e ss.; ID., *I Visconti*, cit. e G. SOLDI RONDININI, *Milano, il Regno di Napoli e gli Aragonesi (sec. XIV-XV)*, cit., pp. 97-103.

⁴ Spunti in G. SOLDI RONDININI, *Milano, il Regno di Napoli e gli Aragonesi (sec. XIV-XV)*, cit., pp. 36-37, 46 e 218.

⁵ E. RESTI, *Contributo alla storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., p. 463.

Il tema della libertà è il filo conduttore dei lavori della storiografia romantica e risorgimentale⁶, del Peluso⁷ e di Bianchi Giovini⁸, in cui il problema storiografico della Repubblica Ambrosiana, che fa riapparire in Italia il miracolo politico della libertà, si pone in concomitanza con quello dell'unità nazionale, della sua giustificazione storica. Nella mancata riuscita si trova una delle ragioni del ritardato processo di unificazione⁹. Anche questo evento venne rivestito della stessa aura carismatica, epico-romanzesca ed eroica di una battaglia di Legnano, dei Vespri Siciliani o della disfida di Barletta¹⁰.

La libertà di cui si parla in queste opere è essenzialmente una libertà politica attiva e mai dimenticata (solo sopita) dal popolo milanese sotto il dominio dei Visconti; una libertà che, sintomatica di un governo di valore repubblicano, prevede la partecipazione dei cittadini all'esercizio della sovranità e alla vita politica della città come ai tempi del libero Comune, sulla scia della "stilizzazione" sismondiana delle repubbliche italiane dell'età di mezzo. Ciò ha posto un'importante ipoteca ideologica sulla reale portata dell'evento, "dimostrando con l'esempio più luminoso che la causa del carattere dei popoli è il governo, che, cioè l'energia o la mollezza civica sono all'origine di tutti i periodi di grandezza o decadenza delle spirito umano: <Les coeurs des Italiens se rouvrirent à l'amour de la patrie et de la liberté; ils retrouverent le courage propre à leur faire conquérir, puis défendre ces biens ...>"¹¹.

Di qui, il "vecchio criterio della libertà-indipendenza", per usare ancora un'espressione di Chabod¹², diventa una coerenza di indirizzo caratterizzante gli studi successivi - anche quando alla "<storiografia della libertà> cara all'Ottocento, si sostituì verso la fine del secolo un'attenzione più accentuata per i fatti economici e sociali, e all'astratto concetto romantico di libertà se ne sostituì un altro più concreto, riferito ai ceti nuovi che ascendono (Volpe) o alla borghesia (Salvemini), nella sua lotta contro le classi feudali"¹³, con sfumature precise tra un autore e l'altro, che dipendono dall'ambiente culturale e ideologico cui appartengono.

Per Bianchi Giovini, neoghibellino e repubblicano in modo piuttosto ambiguo¹⁴, la libertà coincide con i diritti del popolo e la sua sovranità ("autorità sovrana e legislatrice", come egli stesso precisa¹⁵) naturalmente in un governo repubblicano "l'idea di repubblica fa la prima e più naturale che si presentasse alla mente di ognuno e che trovasse un consentimento universale ... (perché) ... in verità i Visconti o capitani del popolo o vicari imperiali o duchi non furono mai se non i capi più o meno dispotici di una repubblica"¹⁶. Il tono dato alla ricostruzione è di lotta politica, vista come se si fosse

⁶ C. DE ROSMINI, *Dell'Istoria di Milano*, cit. vol. III, pp. 386-453, che indulge sulla mutevolezza e sulla capacità di dimenticare del popolo milanese. Si v. le critiche al metodo del De Rosmini mosse da B. CROCE, *Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono*, cit., vol. I, pp. 94-95.

⁷ F. PELUSO, *Storia della Repubblica di Milano*, cit.

⁸ A. BIANCHI GIOVINI, *La Repubblica di Milano*, cit.

⁹ Cfr. A. COLOMBO, *Della vera natura ed importanza dell'Aurea Repubblica Ambrosiana*, cit., pp. 7-13.

¹⁰ Anche la Repubblica Ambrosiana è stata lo spunto di appassionati romanzi storici: C. BELGIOIOSO, *Repubblicani e sforzeschi (1447-1450)*, cit.

¹¹ La citazione è tratta da F. CHABOD, *Studi di storia del Rinascimento*, cit., pp. 149-150. Su questa posizione è il Rosmini, che afferma: "La lunga servitù avvezza e dispone sempre più gli uomini alla servitù, perché li disarmava di quella generosità d'animo, che sarebbe necessaria a sottrarvisi" (*Dell'Istoria di Milano*, cit., p. 394).

¹² F. CHABOD, *Studi di storia del Rinascimento*, cit., p. 186.

¹³ G. CHITTOLINI, *La crisi delle libertà e le origini dello Stato territoriale*, cit., p. 3.

¹⁴ Cfr. P. TREVES, *Bianchi Angelo (Bianchi Giovini Aurelio)*, cit., e anche B. CROCE, *Storia della storiografia italiana*, cit., vol. I, pp. 76, 204 e 289.

¹⁵ A. BIANCHI GIOVINI, *La Repubblica di Milano*, cit., p. 32.

¹⁶ *Ibidem*, p. 2.

svolta in una sorta di regime “realmente democratico”¹⁷, tra forze conservatrici e ‘progressiste’ nel tumulto delle passioni e nobiltà di ideali, per ridare al “popolo” ciò che gli era stato tolto. Dove si pone l’accento sulla portata rivoluzionaria del triennio repubblicano assai simile a quella quarantottesca¹⁸; vi si parla dell’unificazione italiana come di una rivoluzione e non come di una insurrezione contro gli stranieri per l’indipendenza nazionale e l’integrità dello stato.

Sebbene osservi polemicamente che “lo spirito repubblicano era più nel popolo che nei ricchi, i quali o si tenevano in disparte o miravano soltanto a primeggiare”¹⁹, Bianchi Giovini, al termine del suo lavoro e in contrasto con quanto ivi esposto, non manca di concludere lo studio con l’elogio del Piemonte - luogo in cui si era rifugiato dopo i faticosi moti milanesi del ’48 -: “potenza già organizzata, consolidata nell’opinione dei popoli, accreditata nei registri della diplomazia ... (nel quale) sta ora riposta la soluzione della nostra Indipendenza”²⁰.

Neoguelfa e moderata è invece la posizione dei Francesco Peluso, deputato al parlamento nazionale dopo l’Unità, il quale individua le motivazioni “nel disgusto del presente e la voglia di novità anche in coloro cui molta erudizione non assisteva ... (e) l’esempio delle repubbliche che si reggevano in Italia, e particolarmente quella di Venezia, la quale era allora nella fase ascendente di gloria e di ricchezza”²¹. Qui si può intuire l’influenza giobertiana per l’esaltazione della cultura e della religione cattolica come elementi di civilizzazione e di soluzione del popolo italiano, diviso tra nobili, tra i quali si devono annoverare avvocati e giuristi, “quell’eletta schiera dalla quale la pubblica opinione attingeva in ogni caso che riguardasse il reggimento dello stato o la giustizia”²², borghesi e clero, ovvero le classi dirigenti e classi popolari, tra coloro che comandano e coloro che sono avvezzi a obbedire²³.

Posizione liberale moderata, esposta con stile paternalistico del buon senso e del buon cuore, e della validità della narrazione in bella maniera²⁴, dove ritorna il motivo rivoluzionario: una rivoluzione però - nelle intenzioni dell’autore - che non mira al sovvertimento della società²⁵, ma in questo caso a cacciare lo straniero e a unificare la penisola: “il diritto d’un popolo di ridursi a forma di governo qualunque, è imprescrittibile; corollario, se mi è lecito usar questa frase, del teorema stessa della società ... ma a patto che la scelta fosse solamene onesta e buona in sé, ma tale da potersi mettere in effetto e durare ... Perchè ella attecchisca in un popolo è pur mestieri che sia da lunga abitudine confortata, o dall’innocenza di questi primitivi, quando i dittatori si tolgono all’aratro e all’aratro ritornano. Chiunque crede di sostituirla agli errori della monarchia, inganna; non fa che aggiungerne di nuovi senza liberarlo dai vecchi”²⁶.

Nel taglio e nelle scelte narrative sembra dipanarsi un progetto politico-culturale perseguito dagli autori rispetto al quale la forma di analisi, di tipo evenementiel, è tanto necessaria quanto strumentale per dare alle vicende del triennio quel significato esemplare perché sempre illuminato dall’ideale della libertà come sola forza creatrice dei valori umani e civili.

Scritte a poco più di vent’anni di distanza l’una dall’altra, le due opere costituiscono la prima trattazione monografica dell’argomento, non inserito in una storia generale di Milano. Ovviamente

¹⁷ *Ibidem*, p. 112.

¹⁸ Si v. le pagine dedicate all’assedio di Vigevano da parte delle truppe sforzesche, cfr. *ibidem*, pp. 149 e ss.

¹⁹ *Ibidem*, p. 44.

²⁰ *Ibidem*, p. 190.

²¹ F. PELUSO, *Storia della Repubblica Milanese*, cit., p. 56.

²² *Ibidem*, p. 55.

²³ *Ibidem*, p. 56 e ss.

²⁴ Sulle caratteristiche di questo indirizzo storiografico denominato cattolico-liberale si v. B. CROCE, *Storia della storiografia italiana*, cit., p. 119 e ss. F. CHABOD, *Studi di storia del Rinascimento*, cit., p. 147 ss.

²⁵ F. PELUSO, *Storia della Repubblica Milanese*, cit., p. 180.

²⁶ *Ibidem*, pp. 18-182.

risentono dei due momenti storici diversi di scrittura, il 1848 e il 1871, nei quali si esprime con sfumature differenti ciò che intendono per libertà nel clima spirituale del liberalismo: “la libertà è il valore supremo della vita individuale e sociale, ma anche ... la libertà è la categoria generatrice ed esplicativa di tutta una serie di comportamenti politici e sociali fra loro intimamente legati”²⁷, forzando il reale e originale significato semantico del termine *Libertas* della documentazione coeva.

Non è probabilmente un caso che la Repubblica Ambrosiana assurga a dignità di una trattazione autonoma in questi momenti, poiché essa costituisce per gli autori “un presegnamento del futuro”²⁸: un’occasione per operare una esaltante rilettura del periodo alla luce dei miti nazionali, dei sogni di libertà e di indipendenza, della desiderata armonia tra religione e “democrazia”, auspicate principalmente dal Peluso.

Si cerca di ricreare una memoria delle glorie passate in una prospettiva meno corporativa e municipalistica di quella settecentesca²⁹, perché come osserva Peluso ancora “la loro ricordanza serva a noi più che di passatempo”³⁰. Interessante notare in entrambi gli autori la scarsa fiducia nelle capacità del popolo di saper mantenere la libertà conquistata, che viene invece garantita dal governo deciso e forte, capace di affrontare scelte come quelle fatte dall’Appiani e da Giovanni Ossona, secondo Bianchi Giovini³¹, oppure, a detta del Peluso, benevolo, virtuoso e paternalistico³². Da notare la descrizione del popolo, ora “minuto, sempre pronto a seguire chi gli si accomuna e gli dà lavoro ... indirettamente incitato da un’altra (classe) che fu sempre la padrona della sua confidenza, dal clero ... (ma anche) ... spettatore ad un tempo e giudice, cava esempi del vivere civile e domestico più che non paresse”; “ora plebe che non acquista autorità, e fu forza compiacerla più che prudenza non vuole”³³.

Si possono riconoscere in tale descrizione alcuni schemi dell’italianità: condizione naturalistica dei residenti nelle campagne, contrapposizione tra Nord e Sud, esaltazione degli italiani come campioni dell’incivilimento e della cultura classica, che “nutriva anche le classi inferiori” (Peluso) e che “colla piacevolezza dei versi, colla vaghezza e novità delle immagini, e il garbo della parola indussero gli italiani ad amare la virtù che per l’addietro non s’apprendeva che dalle leggende dei santi”³⁴; con l’accentuazione moralistica dei valori religiosi, nazionali, culturali e sociali, a cui l’opinione moderata è legata e a cui si ispira Francesco Peluso.

Bianchi Giovini invece mostra l’influenza dei romantici milanesi, con i quali condivide la fiducia nel progresso liberale e borghese e la speranza per la rinascita nazionale³⁵.

La risoluzione dei problemi politici e sociali si stempera quindi in problemi di vita morale, e nella contrapposizione tra buoni e cattivi.

²⁷ N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e legalità*, cit., p. 220.

²⁸ L’espressione è di Benedetto Croce a proposito di quello “che credettero di aver visto delineato nella storia” gli esponenti della scuola cattolico-liberale, “che tutti nella rivoluzione del 1848 (che può dirsi il grande tentativo di mettere in azione la loro storiografia) furono visti a capo di ministeri costituzionali o di repubbliche, e i più giovani combatterono con le armi, e i più vecchi infiammarono gli altri a combattere”: B. CROCE, *Storia della storiografia italiana*, cit., vol. I, p.120.

²⁹ Si vedano le osservazioni sulla storiografia del Settecento milanese di C. MOZZARELLI, *Del buon uso della Storia. Pietro Verri e la sua <Storia di Milano>*, cit., pp. 581 e ss.

³⁰ F. PELUSO, *Storia della Repubblica Milanese*, cit., p. 11.

³¹ A. BIANCHI GIOVINI, *La Repubblica di Milano*, cit., p. 89.

³² F. PELUSO, *Storia della Repubblica Milanese*, cit., p. 52.

³³ *Ibidem*, pp. 58-60 e 70.

³⁴ *Ibidem*, p. 54.

³⁵ Cfr. le pagine conclusive del lungo saggio, che sembrano una sorta di manifesto romantico-positivista per la liberazione della Nazione italiana. Sui romantici milanesi e sul loro programma politico e patriottico si v. G. BOLLATI, *L’italiano*, cit. pp. 980 e ss.

Si tratta di una visione destinata a un luogo successo, alla quale non apportò modifiche rilevanti neppure l'attenzione prestata alla fine del secolo ai fattori sociali della storia urbana da storici come Volpe e Salvemini³⁶, come si è già accennato. Se la vicenda della Repubblica Ambrosiana continua a interessare, nei primi anni del XX secolo, è sempre in relazione al tema del nazionalismo italiano, con la domanda del peso che l'evento aveva avuto nell'evoluzione generale della società italiana.

Degli anni a cavallo del '900 e dei primi decenni del secolo sono i lavori di Alessandro Colombo, allievo di Giacinto Romano ed esponente di indirizzi di ricerca 'neoghbellina' e nazionalistica³⁷, oltretutto filologico-erudita³⁸, per cui alla retorica della libertà astratta si aggiunge la retorica del principato e del signore, che con la sua azione di forza e di potere assicura una situazione di pace e di equilibrio dopo tanto tumulto.

La carriera di Francesco Sforza, capitano di ventura passato alla signoria e per questo esemplare, sfociando in una costruzione statale mirabile come quella sforzesca³⁹, fa riprendere l'interesse per la storia della Repubblica Ambrosiana mutando l'angolo di analisi municipalistico e propriamente "lombardo" in quello più ampio della formazione dello stato⁴⁰. Il proscenio era sempre occupato dalla tradizione retorico letteraria che faceva riferimento alle vecchie radici provinciali della cultura italiana⁴¹.

Immaturità del popolo e inesperienza di tali governanti ritornano come *refrain* e in fondo non cambiano il modo di leggere gli avvenimenti di quel triennio, che viene così inserito in quel secondo periodo - come osserva Chabod - "in cui venendo meno lo spirito di libertà e il senso civico, era cominciata la decadenza morale e politica, rapidamente aggravantesi e precipitante nel baratro del XVI secolo, con l'indipendenza perduta e la libertà oppressa"⁴².

Si parla della Repubblica Ambrosiana, seppur in brevi termini e in rapporto alla formazione dello stato e al problema della legittimità del potere negli importanti lavori di Francesco Ercole⁴³ e Fabio Cusin⁴⁴, negli anni '30. E benché in entrambi casi sia presente una chiara componente ideologica⁴⁵, interessante e nuova è la prospettiva affrontata: quella appunto dei tentativi da parte del governo

³⁶ Rimando agli studi di G. CHITTOLINI, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello stato territoriale*, cit., e inoltre quanto scritto da B. CROCE, *Storia della storiografia italiana*, cit., vol. II, pp. 142 e ss.; I. CERVELLI, *Gioacchino Volpe*, cit. pp. 13 e ss.

³⁷ G. CHITTOLINI, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello stato territoriale*, cit., p.12, 29n, 35; cfr. anche A. PANELLA, *Una polemica su Lorenzo il Magnifico e i motivi ispiratori delle <Histoire de republiques italiennes> del Sismondi*, cit., pp. 7 e ss.

³⁸ B. CROCE, *Storia della storiografia italiana*, cit., vol. II, pp. 36, 141, 249.

³⁹ Esempio il lungo saggio A. COLOMBO, *L'ingresso di Francesco Sforza in Milano e l'inizio del nuovo principato*, cit. Gli studi di Alessandro Colombo sono peraltro sempre ricchi di documenti e notizie utili.

⁴⁰ Su questo problema rimando ancora a G. CHITTOLINI, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello stato territoriale*, cit.

⁴¹ Ciò appare evidente nel saggio del Colombo su *La vera natura e importanza della Repubblica Ambrosiana*, cit., con piena adesione da parte dell'autore alle tesi del Cantù. Cfr. G. GALASSO, *Le forme di potere, classi e gerarchie sociali*, cit., p. 542 e ss. Su Cesare Cantù si v. quanto scritto da B. CROCE, *Storia della storiografia italiana*, cit., vol. I, pp. 196 e ss.

⁴² F. CHABOD, *Studi di storia del Rinascimento*, cit., p. 152. Sulla crisi italiana nella recente storiografia si v. M. BERENGO, *Il Cinquecento*, cit., vol. I, p. 484 e ss.

⁴³ F. ERCOLE, *Da Bartolo all'Althusio*, cit., p. 260 e ss.; ID., *Dal Comune al principato*, cit., pp. 277 e ss.

⁴⁴ F. CUSIN, *L'Impero e la successione degli Sforza ai Visconti*, p. 4 e ss.; ID., *Le aspirazioni straniere sul ducato di Milano*, cit., pp. 277 e ss.

⁴⁵ Per quanto riguarda la posizione dell'Ercole, che crede "nel principe forte ed assoluto, garante dell'ordine e dell'uguaglianza dei sudditi, espressione individuale della sovranità collettiva", si v. E. FASANO GUARINI, *Gli Stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni*, cit., pp. 619-620 (da cui è tratta la citazione). Si v. anche G. CHITTOLINI, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello stato territoriale*, cit., pp. 12-13.

repubblicano di ottenere il riconoscimento imperiale e la legittimazione del nuovo potere, che trova una giustificazione diversa politica e giuridica, concreta e non più legata solamente alla scintilla della libertà. Un interessante indirizzo di ricerca sottovalutato dalla successiva storiografia⁴⁶ sulla Repubblica Ambrosiana.

Nel secondo dopoguerra, l'approccio all'argomento non sembra mutare rispetto ad alcuni temi divenuti tradizionali: infatti rapidi cenni li troviamo nel noto lavoro di Hans Baron sul "repubblicanesimo civile" e sull'"etica della libertà", quindi ancora in rapporto al problema della *libertas*⁴⁷. Lo storico americano dà molta importanza al fenomeno "umanesimo civile", nel caso della Repubblica Ambrosiana occorre cautela a caricare la *libertas*, la *iustitia*, il *bene comune*, di cui si legge di quei significati che assunsero in seguito⁴⁸, con il rischio di interpretare la vicenda secondo il metro del repubblicanesimo nell'età moderna e della tradizione repubblicana americana⁴⁹.

Isolare il triennio repubblicano dal contesto della storia milanese dalle origini ai nostri giorni, proprie invece della storiografia settecentesca di un Giulini⁵⁰ o di Pietro Verri⁵¹ alle cui opere si ispirano molti studiosi, può voler dire anche isolare il fatto di cui si parla da un progetto di lavoro ben più ampio ed omogeneo, in cui esso può trovare - proprio nella continuità e non nella idealità - la sua giustificazione più immediata. Si pensi, infatti alle opere dei due nobili milanesi, che, nelle loro intenzioni, si pongono come una memoria ricreata dell'importanza del patriziato milanese, nella legittimazione del suo ruolo politico e sociale preminente agli occhi del governo austriaco⁵².

In questo contesto la Repubblica Ambrosiana, per quanto vista in negativo, nasce su promozione di esponenti della nobiltà cittadina alla guida del popolo milanese, che sono anche quegli stessi personaggi che andranno incontro a Francesco Sforza, vincitore e novello duca di Milano⁵³. La vicenda appare quindi un momento particolare di un processo di trasformazione e di evoluzione nel tempo di un gruppo di potere. Tale aspetto non torna più in esame da questo punto di vista, come non

⁴⁶ Probabilmente anche per l'influenza delle teorie crociane, per le quali "la storia non ha niente a che vedere con la ... legalità ..., non può aver luogo nella considerazione storica, che è considerazione di semplice verità e non si adopera a mantenere in vita leggi e istituti e quando ciò prendesse, falsificherebbe sé medesima né servirebbe all'utile sociale": B. CROCE, *Storia della storiografia italiana*, cit., vol. I, pp. 176-177. Cfr. a questo proposito C. VIOLANTE, *Storia e dimensione giuridica*, cit., pp. 69-74 e il saggio in generale.

⁴⁷ H. BARON, *La crisi del primo rinascimento italiano. Umanesimo civile e libertà repubblicane in un'età di classicismo e di tirannide*, cit., p. 454 e ss.

⁴⁸ Si v. a questo proposito R. PECCHIOLO, < *Umanesimo civile* > e interpretazione < civile > dell' *Umanesimo. Per una biografia intellettuale di Hans Baron*, cit., p. 168 e ss.

Si v. anche le interessanti osservazioni sulla tendenza della storiografia americana a "stabilire dei nessi causali che si fondano sulla contemporaneità di eventi e loro traduzione ideologica, di R. FUBINI, *Osservazioni sugli < Historiarum Florentini Populi libri XII > di Leonardo Bruni*, cit., pp. 406 e ss. e anche il saggio in generale.

⁴⁹ Così sembra quanto scritto sulla Repubblica Ambrosiana da L. MARTINES, *Potere e fantasia*, cit., pp. 192 e ss.; sia pure con qualche riserva si v. R. PECCHIOLO, *La storiografia sul repubblicanesimo*, cit., pp. 155 e ss. Sul consenso e la partecipazione del popolo alla creazione di un nuovo governo cfr. le osservazioni classiche di E. SESTAN, *Le origini delle Signorie cittadine: un problema esaurito?* cit.

⁵⁰ G. GIULINI, *Memorie storiche spettanti alla storia, al governo e alla descrizione della città e campagna di Milano nei secoli bassi*, cit., vol. VI, p. 42 e ss.

⁵¹ P. VERRI, *Storia di Milano*, cit., vol. II, pp. 291 e ss.

⁵² C. MOZZARELLI, *Del buon uso della storia. Pietro Verri e la sua <Storia di Milano>*, cit., p.593; cfr. anche G. SOLDI RONDININI, *L'interpretazione del Medioevo nella storiografia milanese del Settecento*, cit., pp. 50 e ss.

⁵³ A. COLOMBO, *L'ingresso di Francesco Sforza in Milano e l'inizio del nuovo principato*, che illustra il cerimoniale e i momenti dell'entrata in Milano dello Sforza.

trova un nuovo interesse il problema di una continuità tra la corte viscontea, la Repubblica Ambrosiana e quella sforzesca⁵⁴.

Anche quando il triennio verrà ripreso nelle storie delle signorie o nelle storia d'Italia prodotte negli anni '50, sembra che questi elementi di continuità (corte, ceto aristocratico o dirigente, burocrazia, ecc.) non vengano presi in considerazione, posti in secondo ordine dal prevalere dell'interesse per lo 'Stato' e per la libertà, interpretata ora come libertà individuale e capacità di autodeterminazione: visione sollecitata dalla recente conclusione del regime fascista e della seconda guerra mondiale⁵⁵. Oppure prevale la figura del grande protagonista - in questo caso naturalmente Francesco Sforza - intorno al quale converge l'attenzione dell'indagine⁵⁶. Abbiamo inoltre una trattazione più o meno ampia o di poche pagine in opere di carattere generale sulla storia di Milano sempre degli anni '50⁵⁷.

Non è stato avvertito anche il dibattito impostato dagli studi di F. Chabod e dal filone recente sulla burocrazia e sulla pubblica amministrazione: "Come si fa a giudicare la bontà di una amministrazione se prima non si è cercato di conoscerne le caratteristiche ... Nella realtà quotidiana del comando è la società che entra nello stato, nelle istituzioni, nelle articolazioni centrali e periferiche del potere: solo così si spiegano le profonde lacerazioni tra razionalizzazione e disgregazione, tra regolamentazione istituzionale e prassi giuridica, tra progetto assolutista e pratica quotidiana del potere"⁵⁸. "... Ancora una volta è il rapporto stato e società civile la spia attraverso la quale è possibile cogliere le trasformazioni strutturali interne dello stato"⁵⁹.

L'analisi delle scelte in materia economica e fiscale e dipende dalle prospettive di indagine solitamente applicate. È una visione essenzialmente negativa, di derivazione 'verriana', sia per quanto riguarda la politica economica con l'accusa ai Capitani e Difensori della Libertà di non aver dato vita a nuovi progetti economici, sia per quanto concerne la tassazione con l'altra tradizionale accusa di essere inetti, incapaci di operare un prelievo fiscale organico ed evoluto che potesse rinvigorire le finanze della repubblica e che fosse equo.

Non mancano accuse di demagogismi (forse giustificate) per alcuni provvedimenti particolari come il rogo dei libri delle tasse redatti sotto Filippo Maria. L'analisi si basa sull'assunto che, essendo un governo rivoluzionario e "popolare" avrebbe dovuto introdurre delle novità o quanto meno avere una differente volontà economica e finanziaria: Gino Barbieri, nel suo importante lavoro sul capitalismo lombardo, vede tali prerogative nei duchi Sforza, di cui costruisce il tipo di politica attuato⁶⁰.

Sappiamo ancora ben poco sulle famiglie nobili, dei gruppi sociali che promossero o sostennero il triennio repubblicano, sulla loro cultura, il loro patrimonio e infine sulla natura stessa della loro importanza nella vita pubblica del tempo; come ben poco sappiamo della reale composizione di quel "popolo" su cui si appoggiò la Repubblica Ambrosiana⁶¹.

⁵⁴ Sul tema si v. l'ampia rassegna di P.P. MERLIN, *Il tema della corte nella storiografia italiana ed europea*, cit., pp. 203-244.

⁵⁵ È la visione di N. VALERI nel saggio conclusivo del primo volume della storia d'Italia, a cura dello stesso studioso. Cfr. anche le osservazioni di G.M. VARANINI, *Dal Comune allo stato regionale*, cit., pp. 689-697 e il saggio in generale.

⁵⁶ Faccio riferimento all'importante lavoro di F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant'Ambrogio*, cit., vol. VI, e anche al suo volume monografico su *I Visconti*, cit.

⁵⁷ Cfr. ad esempio A. BOSISIO, *Storia di Milano*, cit., p. 212 e ss.

⁵⁸ A. MUSI, *Stato e pubblica amministrazione dell'antico regime*, cit., p. 19.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 27.

⁶⁰ G. BARBIERI, *Le origini del capitalismo lombardo*, cit., pp. 266 e ss.; ID. *Economia e politica nel ducato di Milano*, cit., pp. 131 e ss.

⁶¹ Possono contribuire a meglio individuare le persone e i gruppi di potere milanesi che veramente furono dietro la scelta repubblicana gli spunti di metodo e proposte di ricerca sollecitati da problematiche e categorie

È importante rintracciare come fondamento di poteri dello stato, dei corpi, delle famiglie, la capacità arbitrale che consente di far rispettare quei principi di *pax, iustitia e bonum commune* che sono a fondamento delle società di antico regime⁶². E cercare di cogliere il reale significato del termine *res publica*, che noi troviamo nei documenti e che non sta a indicare una costruzione statale di origine moderna, un modello costituzionale ideale con precisi elementi costitutivi come il popolo, la sovranità e il territorio (cittadino o nazionale)⁶³.

L'impiego dei termini repubblica, stato, governo e similari non è reciprocamente relativo e una precisazione concettuale è (a mio avviso) necessaria, per non avere una confusione metodologica nell'indagine, come si è verificato per il termine *libertà*, inteso come *status individuale*⁶⁴.

Nell'economia del discorso, appare chiaro come qui si intenda intraprendere quanto si è affermato all'inizio del capitolo: non ci si è posti l'obiettivo di esaurire l'argomento Repubblica Ambrosiana, le sue cause e i suoi fallimenti, obiettivo inutile se cause e fallimenti sono mantenuti avulsi da quella sorta di *longue durée* che li ha prodotti.

Considerando il triennio come una diversa esperienza di potere⁶⁵, è forse altrettanto valido muovere nell'indagine considerando i meccanismi sociali di istituzione e di attribuzione del potere, per constatare se sono costituiti da regole del diritto e culturalmente percepite come tali, come avviene principalmente nelle società moderne⁶⁶. Regole che possono farci intuire quanto la Repubblica Ambrosiana non sia stata un evento meramente formale e di scarsa importanza nella storia di Milano nel Quattrocento.

Da questo punto di vista: il problema della ricerca/volontà da parte del governo dei Capitani della Libertà di una legittimazione formale del proprio dominio attraverso la concessione imperiale dall'alto, e l'ottemperanza a una linea di condotta politica e giuridica rigorosamente attenta al pensiero politico e giuridico (per il consenso dal basso), vanno intesi e utilizzati non tanto e non solo come un 'espediente' per presentare un'immagine del potere, ma forse anche il tentativo di trovare un equilibrio tra forza e legittimità⁶⁷, per l'acquisizione consapevole ... di forme esplicite di predominio e di un connesso compito generale di coordinamento imperioso⁶⁷.

Assumendo dunque come filo conduttore il tema politico e giuridico "occorre innanzitutto mettere da parte la confusione che si è fatta tra realtà di fatto e realtà di idea, tra eventi pratici e coscienza che di tali eventi l'uomo può o meno avere"⁶⁸.

diverse, quali possono essere suggerite dalle scienze sociali, a cui in questi anni si sono di fatto ispirate numerose ricerche: dalle teorie sociologiche sulla natura del potere, quelle politologiche di Gaetano Mosca fino alle indagini prosopografiche di Lawrence Stone, ai rapporti di patronato: cfr. l'ampia rassegna di S. BERTELLI, *Ceti dirigenti e dinamica del potere nel dibattito contemporaneo*, cit., pp. 1-47; E. FASANO GUARINI, *Gli Stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento*, cit., pp. 617- 640 e G. CHITTOLINI, *Stati padani e <Stato del Rinascimento>: problemi di ricerca*, cit., pp. 9-29.

⁶² Indicati da A. DE BENEDICTIS, *Stato, comunità e dimensione giuridica: una riflessione su recenti dibattiti*, cit., p. 392.

⁶³ Su questo aspetto cfr. N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà*, cit., p. 239 e ss.

⁶⁴ Come sembra di intravedere nei lavori di Valeri, Simeoni e Cognasso.

⁶⁵ M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., parte II, p. 28 e ss.

⁶⁶ Un'impostazione di studi di cui è sottolineata l'importanza: C. VIOLANTE, *Storia e dimensione giuridica*, cit. pp. 65- 125 e in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto e storia della società*, cit., pp. 127-148, nei quali si pone l'accento sulla figura del giurista: "Alludo alle tematiche connesse con il ceto dei giuristi, alla nozione di potere ed a principio regolatore (modello generale) rappresentato dal concetto di ordine" (p. 140).

⁶⁷ Da G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture di potere nel Medioevo italiano*, cit., p. 3.

⁶⁸ Citato da F. CHABOD, *Studi sul Rinascimento*, cit., p. 36.

1.b Le fonti per la storia della Repubblica Ambrosiana

Un fattore che ha molto influito sull'andamento delle ricerche storiche riguardanti la Repubblica Ambrosiana è stato senza dubbio la mancanza di una vasta documentazione, perduta in buona parte a causa delle “non mai sufficientemente esegrate” distruzioni dell'archivio ducale visconteo e di quello del periodo repubblicano, avvenuto in passato in più occasioni, sull'onda delle rivoluzioni, delle sommosse o dei conflitti bellici che si sono succeduti nel tempo a partire proprio dalla conclusione dell'avvenimento stesso – quando Francesco Sforza si insedia a Milano – fino all'ultima guerra mondiale ⁶⁹.

All'insufficienza quantitativa del materiale documentario va, inoltre, aggiunto il fatto che i documenti rimasti sono piuttosto frammentari, sparsi in fondi e archivi diversi, e che principalmente appartengono a tipologie differenti: dal carteggio sforzesco ai cosiddetti “registri Panigarola”, dalle cronache coeve alla storiografia colta ed elaborata dei *commentarii*.

L'esiguità delle fonti rimaste, “poco conosciute, anche perché sono finite in archivi disparati” – come afferma Enrico Resti - e che quindi costringono lo studioso a una “ricerca faticosissima”, in grado di dare qualche sospirato risultato solo dopo assai “pazienti e laboriose ricerche”, può anche darsi che abbia agito – per così dire – da deterrente nei confronti di un rinnovato interesse per l'argomento e, forse, indirizzato di conseguenza l'attenzione della odierna storiografia verso temi meglio accessibili quanto a documentazione e bibliografia⁷⁰.

Al di là di tutto questo, però, accantonando per il momento il problema sostanziale della carenza del materiale documentario e della necessità di andare a cercarlo in vari luoghi ⁷¹, un'altra

⁶⁹ Sulle traversie subite dal materiale documentario visconteo si v. R. A. NATALE, *Un contributo alla storia dell'Archivio della Repubblica Ambrosiana*, cit. pp. 181 e ss. e inoltre E. RESTI, *Documenti per la storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., pp. 200 e ss.

⁷⁰ Cfr. a tale proposito E. RESTI, *Documenti per la storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., pp. 200.

⁷¹ Gian Piero Bognetti, anni or sono, spezzava una lancia a favore dell'ipotesi che buona parte del materiale di quel periodo fosse sfuggito alla distruzione operata nel corso della fase conclusiva della Repubblica Ambrosiana e durante l'ingresso delle truppe sforzesche in Milano, perché celata o serbata in luoghi sicuri da coloro i quali – coinvolti in qualche modo con il passato regime - speravano in tempi migliori; e auspicava quindi che le ricerche venissero estese ad archivi privati, e soprattutto a quelli dei discendenti di nobili e antiche casate che potrebbero conservare carte, registri e strumenti di quegli anni: si v. G. P. BOGNETTI, *Per la storia dello Stato visconteo. Un registro di Decreti della Cancelleria di Filippo Maria Visconti, e un trattato segreto con Alfonso d'Aragona*, cit., pp. 235 e ss., in cui lo studioso pubblicava il prezioso registro reperito presso l'archivio gentilizio della famiglia Taverna. Da un altro importante archivio privato, quello dei Borromeo all'Isola Bella, Teresa Zambarbieri ha tratto la documentazione di base per la sua tesi di dottorato *Castelli e castellani viscontei. Per la storia delle istituzioni e della amministrazione ducali nella prima metà del XV secolo*, I ciclo, Università degli Studi di Milano, coordinatore prof. G. Soldi Rondinini, discussa nell'ottobre 1987 e ora pubblicata nella collana “Studi e Testi”, Cappelli Bologna, 1988.

Una riprova interessante di quanto detto sopra è che “qualche volta , le cose se discoprono per vie inopinate” proviene da una lettera del cancelliere ducale Giovanni Antonio Aquilano al duca Galeazzo Maria, in cui spiegava che la “casone di questo mio parlare, Signore mio, si è che havendo io tolta alias una casa ad pisone in questa nostra città, trovay uno cassone vecchio grande senza coperchio, el quale era pieno de libri vecchi, impertinenti però el facto vostro. Et messedando mi questi libri, me vene alle mano una lectera directiva ad Carlo de Cremona facta nello ano 1447, la quale faceva mentione de dinari de sale. Per quella compresi che in esso cassone devessero essere più scripture facte nel '46- '47, le quale tute appartengono a la vostra Ill. Signoria. Maravigliavime perché non me pareva loco conveniente a loro et ripensando fia mi in qual modo potevano essere portate e ascose in essa casa, che è vicina a la vostra corte, me ricordai havere inteso che, quando la bona memoria delo Ill. quondam Signore Duca Filippo Maria, vostro avo, passò de questa vita, gran parte delle scripture et libri della camera ducale forono tolti, trafutati, scarpati e brusati et factogli dele altre

osservazione si rende comunque necessaria, e si richiama a quanto è stato detto nel capitolo precedente sul condizionamento che il persistere di una costante prospettiva di indagine ha rappresentato per la storia del triennio repubblicano. Quando prendiamo in mano i lavori ormai classici di Francesco Peluso, di Bianchi Giovini, di Arturo Colombo o di Cognasso ci si sente confermati che il particolare orientamento della storiografia sul tema ha non solo circoscritto la prospettiva di indagine, bensì ha inciso sul modo con cui si è guardato alla documentazione stessa.

La mera ricerca formale delle origini della Repubblica milanese in quanto anelito alla libertà del popolo di Milano, sembra aver portato ad astrarre, per questo principio, la ricerca medesima dai concreti contenuti dei documenti di volta in volta utilizzati, e avere in effetti sviato la lettura, la scelta, la possibilità di una analisi critica, il ripensamento del significato di alcuni termini, o il rilievo che ciascuna fonte può avere in una gerarchia delle fonti disponibili per lo studio appunto dell'evento o del ducato visconteo-sforzesco negli anni a metà del secolo XV.

In altre parole, nei contributi degli autori fino ad ora menzionati si è notato come sia stata generalmente prestata una accentuata considerazione alle fonti narrative e alla storiografia ufficiale del tempo, ritenute senza ombra di dubbio le più adatte⁷², anche perché generate dall'esperienza diretta e di prima mano dell'autore che spesso ha vissuto quei drammatici momenti. Inoltre, come si sia più che altro cercato di estrapolare all'interno di un fondo archivistico, o di un preciso gruppo di documenti, quella serie di atti che nel dettaglio e nella maniera più acconcia sarebbe servita a supportare il discorso nel testo, indipendentemente dalle potenzialità intrinseche del materiale documentario esaminato⁷³. Correndo il rischio di un appiattimento dei problemi, evidente nel caso del saggio del Resti, in cui gli intenti archivistici, di fornire (fra fraintendimenti ed errori di trascrizione) una sorta di repertorio documentario sulla Repubblica Ambrosiana tratto dal carteggio sforzesco avanti il principato, si mescolano con quelli di spiegare su basi storiche gli avvenimenti⁷⁴ e con indicazioni di metodo opportune⁷⁵; e con l'aggiunta di convinti giudizi di valore⁷⁶.

careze ... per modo che de loro se ne trovano pochi como sa, non senza suo danno, vostra signoria.: ASMi, Sforzesco, Carteggio interno, c. 878, 1467 novembre 8.

⁷² Si v. a questo proposito G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture di potere nel Medioevo Italiano*, cit., *Introduzione storiografica*, p. 3 e ss.

⁷³ Alcune critiche in questo senso già in M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., parte I.

⁷⁴ "in tutte le opere degli studiosi che hanno toccato l'argomento (a partire dal Decembrio e dal Simonetta sino agli storici dei nostri giorni) non si trova un esame completo ed una elencazione esauriente delle cause. Ciascun autore preso per sé non soddisfa nelle sue conclusioni: E. RESTI, *Documenti per la storia della Repubblica Ambrosiana*, cit. pp. 247-248.

⁷⁵ "Di fronte a tante affermazioni sarà allora necessario che lo storiografo riveda tutta la bibliografia e compia un lavoro di sintesi, colmando le lacune precedenti, nell'intento di offrire una visione organica e completa il più possibile dei motivi appariscenti e latenti che hanno determinato il regime repubblicano. Così pure dicasi per l'argomento, altrettanto importante, delle cause della caduta della repubblica. Anche a questo proposito tante sono state le ragioni addotte dagli studiosi Tutte queste ragioni sono da valutare criticamente allo scopo di dire una parola esauriente e definitiva sulla questione", *ibidem*, p. 248.

⁷⁶ "Il giudizio della storia, pur considerando i tempi ed i costumi, non potrà essere favorevole a colui (come Carlo Gonzaga) ... che nutri sempre ambizioni di potere ..., mentre si possono accettare" i giudizi lusinghieri dei critici sulla perizia e sulle fortune sforzesche", *ibidem*, pp. 233 e 227. Esistono anche "punti neri sulla coscienza de Capitani e Difensori ... (che) ... lasciarono che gli istinti della massa, forse repressi per lunghi anni prendessero il sopravvento e tollerarono ogni licenza ... ma poiché non appaia del tutto negativa l'opera dei repubblicani è bene ricordare che furono encomiabili i provvedimenti Oltre a ciò la reggenza milanese fu sollecita nel curare che i costumi morali dei cittadini fossero buoni. È vero che spesse volte, mentre sarebbero occorsi provvedimenti energici di natura economica, annonaria e militare, i governanti si persero in sterili appelli alla moralità ed in leggi bigotte, scomodando con continue invocazioni il nome di Sant'Ambrogio e adottando rimedi che non curavano la radice dei mali, e provvedimenti anacronistici. Tuttavia, anche in questo campo qualcosa si fece". *Ibidem*, pp. 470-471.

In definitiva, come non ci si discosta dall'immagine standard, che vuole quel triennio la grande stagione in cui si consuma – mito o realtà che sia – “la corsa verso la libertà”, così non ci si discosta dall'utilizzo standard della documentazione: è un rapporto con la fonte in quanto tale, non le si chiede nulla più che le informazioni sugli avvenimenti⁷⁷.

Sono, queste, critiche forse troppo severe, o che forse presumono troppo: che non esulano comunque dal problema di fondo di reperire e “sfruttare” un materiale documentario che deve essere di certo cospicuo ma nello stesso tempo diversificato e quindi duttile, suscettibile di analisi incrociate su piani diversi, per cui la scelta dell'oggetto di studio “sia culturalmente felice per ricchezza intrinseca di correlazioni”⁷⁸ anche in ambito documentario.

Se si considera la documentazione che già si conosce in merito alla Repubblica Ambrosiana, è allora importante prestare attenzione, quasi in via preliminare, al rapporto – se così si può dire – qualità/quantità dei documenti. In questa ottica la scarsità numerica degli atti acquista minor rilevanza di fronte alle problematiche che può sollevare la qualità – intendo specificatamente per qualità la fonte di produzione del documento (nel senso più ampio del termine) e l'insieme, la coazione di fattori che favoriscono la sua stessa produzione. E questo per un argomento di indagine come la Repubblica Ambrosiana appunto, ancora troppo legato allo schema *evenementiel* di evento locale, di vicenda minore, serve ad allargare il raggio degli spunti di analisi e della tipologia della documentazione.

Da tale presupposto, si ha infatti una sorta di “graduazione” d'importanza tra le fonti dirette, ovvero di emanazione degli organi di governo (è il caso dei Registri Panigarola), e quello mediato o parziale come il carteggio sforzesco o le opere storiografiche (senza che con questo esse debbano essere considerate necessariamente non veritiere e fruibili), le quali toccano solamente di riflesso o da un punto di vista del tutto differente l'oggetto di indagine.

Una graduazione, dunque, che è suscettibile di variazioni a seconda delle angolazioni e dei tagli interpretativi impostati, i quali possono poi a loro volta suggerire di estendere l'indagine su materiale documentario per così dire *nuovo*. E' appunto il caso della fonte notarile, a cui si è approdati forti del fatto che “in terra viscontea e sforzesca” la distinzione tra notaio pubblico e notaio che roga per privati non è così netta: il notaio milanese che lavora per gli enti pubblici, per giudici e magistrati, organi di governo o lo stesso duca, non interrompe la sua attività privata, mantiene anzi una fitta rete di contatti con una clientela eterogenea, la quale a volte comprende anche quelle stesse persone per cui aveva rogato in sede pubblica⁷⁹. E così nei rogiti che egli ha conservato presso di sé, o presso il Collegio dei notai, è possibile trovare sia atti rogati per privati cittadini sia atti pubblici, offrendo in tal modo l'opportunità di “incontrare” nello spoglio dei suoi protocolli i documenti redatti per gli uffici per i quali il notaio ha operato e di cui non è rimasta traccia in altri fondi archivistici.

E' l'obiettivo che ci si era posti: proprio quello di trovare una documentazione che, come i due registri dell'Ufficio degli Statuti (registri Panigarola), relativi agli anni repubblicani, desse testimonianza di atti che fossero emanazione degli organi di governo, di magistrature oppure uffici amministrativi del triennio repubblicano, che ne attestassero la presenza attiva, le competenze, il grado di autonomia o di possibilità di intervento nella gestione della cosa pubblica, ed anche naturalmente i nomi delle persone che ricoprirono le varie cariche⁸⁰.

⁷⁷ Per una analisi dal punto di vista del metodo, si v. quanto detto in M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., parte I.

⁷⁸ G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo Italiano*, cit. p. 46.

⁷⁹ M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, cit. p. 153; si v. anche A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano*, cit., *passim*, ma soprattutto da p. 135. Si v. ad esempio i protocolli del notaio Damiano Marliani che roga per Guarnerio Castiglioni.

⁸⁰ Per quanto riguarda uno studio, con altra visuale di metodo, dei Registri Panigarola, mi permetto di inviare all'articolo più volte citato *Ricerche per una storia della Repubblica Ambrosiana*, cit. parte I e parte II.

Dopo alcuni assaggi iniziali, con esiti positivi, da imbreviature di notai di cui si aveva già notizia (ad esempio dai Registri Panigarola più volte nominati) che rogassero per pubblici uffici, si è ritenuto opportuno estendere l'indagine, a tappeto, a tutti quei notai che esercitarono nel triennio della Repubblica Ambrosiana – sono oltre 130 – e i cui protocolli si trovano conservati presso l'Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile.

I risultati dello spoglio a tappeto hanno senza dubbio ampiamente risposto alle aspettative iniziali di reperimento di documenti e di notizie (anche se ovviamente non tutti i notai avevano documenti “repubblicani”); ma occorre subito rimarcare che, al di là delle importanti, numerose, sorprendenti e inedite informazioni su fatti, avvenimenti e persone, non pochi sono gli spunti di indagine e le problematiche che sono parsi nuovi per il tema studiato, emersi oppure sollecitati nel corso dello “scavo” stesso della fonte: non ultimo e decisamente inatteso la testimonianza di un coinvolgimento politico e diretto del ceto notarile nella vicenda della Repubblica Ambrosiana.

“Il contenuto di un notarile è ovviamente definito dalle caratteristiche sociali della clientela, dal genere dei negozi che essa praticava. Interrogarsi su questo punto, di fronte a questo notarile (ma è un'operazione che il ricercatore deve compiere di fronte a qualsiasi altro *corpus* gli si ponga innanzi), comporta una attività critica costante, che si avvia all'inizio della ricerca, ma che deve proseguire, articolarsi e raffigurarsi continuamente nell'andare avanti. È una attività critica che deve incessantemente tendere a definire i limiti strutturali specifici della documentazione notarile, in cui, con un certo sprezzo del pericolo – non scherzo – si è scelto di andare a immergersi”⁸¹.

Dal notarile infatti sono emersi i nomi dei sostenitori, i nomi di coloro che parteciparono alla vita pubblica del triennio in esame (e non solo di questo arco di tempo), i nomi degli ufficiali degli organi centrali e periferici, i nomi dei ribelli, gli interessi comuni, i gruppi parentali, le clientele, i legami matrimoniali, i gruppi dei vicini: l'immagine quasi di una realtà vissuta quotidianamente da coloro che governavano e da coloro che erano governati.

Di qui la necessità di configurare il presente lavoro come un *work in progress* – lo si è già accennato nel capitolo precedente – nel quale procedere per gradi, senza farsi prendere la mano dall'entusiasmo per il fatto di conoscere alcuni nomi e credere quindi di avere facilmente gli strumenti per una ricognizione delle basi sociali del gruppo di potere, del ceto dirigente che produce e sostiene o contrasta la scelta repubblicana⁸². Di conseguenza si è preferito, in questa sede, esaminare soprattutto gli aspetti che (a mio avviso) meglio possono intervenire a rinnovare la fisionomia tradizionalmente tracciata dell'evento e partire da un punto di vista specifico. Tentare per quanto possibile di cogliere la Repubblica Ambrosiana come “una istituzione politica”, che sorge sulla base di una pretesa di legittimità, come un complesso di strutture e funzioni connesse con l'esercizio del potere, la sua conquista e il suo mantenimento in certo territorio, è cosa alquanto diversa dallo studiare (secondo schemi positivistic e - mi si consenta - riduttivi) solo le istituzioni politico amministrative del periodo repubblicano; e tutto ciò impone da una parte un particolare tipo di lettura del materiale documentario mentre dall'altra porta a vagliare con cautela, se non a escludere per il momento, la produzione storiografica e cronachistica contemporanee.

⁸¹ Sono parole tratte dalla interessante relazione di G. PETRALIA, *Una tipologia regionale: il notarile siciliano*, presentata al secondo seminario residenziale “Fonti per la storia della Civiltà tardo medievale: la fonte notarile”, San Miniato 8-15 settembre 1988.

⁸² Si hanno qui presenti le indicazioni e le riflessioni proposte da S. Bertelli in *Ceti dirigenti e dinamica del potere nel dibattito contemporaneo*, cit., soprattutto da p. 27 e ss.; anche il saggio di E. FASANO GUARINI, *Gli Stati dell'Italia centro settentrionale tra '400 e '500: continuità e trasformazione*, cit. pp. 617-640; spunti interessanti nel saggio di A. DE BENEDETTIS, *Stato, comunità, dimensione giuridica: una riflessione su recenti dibattiti*, cit. pp. 378-393.

Più precisamente, i *Commentarii* di Giovanni Simonetta⁸³, la biografia di Filippo Maria scritta dal Decembrio⁸⁴, oppure la Cronaca del Cagnola⁸⁵, o ancora le vive pagine scritte dal Corio⁸⁶, sono opere concepite e nate oramai in regime sforzesco, quando la nostra vicenda è un ricordo a volte scomodo. La posizione sociale dei cronisti o degli storiografi e le circostanze in cui essi hanno composto le loro opere, così come le conosciamo attraverso le fonti documentarie e le loro stesse affermazioni, permettono anzi di intuire una sostanziale convergenza nella genesi dell'opera storiografica tra committenza e consapevoli operazioni di sostegno ideologico da parte degli autori, a fini propagandistici⁸⁷.

Presentare un'immagine miserevole e drammatica della città di Milano e del suo popolo, prostrata dalla demagogia di alcune scellerate persone e dalla disgrazia della lotta civile; una città che trova finalmente il suo salvamento nell'arrivo di Francesco Sforza, magnanimo condottiero, il quale perdona a quell'umanità sofferente i disagi patiti per ottenere il ducato e un trono in fondo suoi di diritto perché genero del defunto duca, è in effetti un'efficace opera di propaganda dagli esiti volutamente legittimanti⁸⁸. Una legittimazione che, se non si può avere per vie "legali" da Federico III⁸⁹, proviene con pari forza espressiva, sul piano etico, dall'eroismo di un prode condottiero, dalla dedizione di un popolo, dalla conquista per giusta causa, dalla virtù, secondo i modelli umanistici⁹⁰.

Anche per quanto riguarda le cartelle del carteggio sforzesco "avanti il principato", cioè tutta quella documentazione che concerne il periodo in cui lo Sforza non è ancora duca di Milano⁹¹, quale fonte essenziale per lo studio della Repubblica Ambrosiana⁹², possono essere tratte alcune osservazioni: in primo luogo chi produce o chi ne fruisce, o chi riceve tale documentazione, è pur sempre Francesco Sforza oppure i suoi ufficiali e oratori. Questo pone già un rapporto quasi obbligato tra il conte e il governo della Repubblica (e quindi un indirizzo di indagine decisamente in questo senso), soprattutto dal momento in cui egli ne diviene capitano generale dell'esercito. Poi, la tipologia dei documenti: corrispondenza degli oratori sforzeschi nella città ambrosiana, che si presenta assai fitta nei primi mesi per scemare dal momento in cui il condottiero passa al soldo di Venezia, e in quelle soggette o alleate al conte. Tali lettere, in particolare quelle di Nicola Guarda inviate da Milano⁹³, costituiscono un chiaro indicatore, anche dettagliato dell'evoluzione e dei fermenti della situazione interna.

A queste si aggiungono le lettere e i documenti emessi dalla cancelleria della Repubblica Ambrosiana, testimoniandone l'attività e i nomi dei cancellieri, ma altresì testimoniando e certificando un ulteriore nuovo elemento: che la Repubblica Ambrosiana, nel momento in cui nasce, esplicita una azione di governo "con una struttura funzionale e una coscienza politica che cercano di

⁸³ J. SIMONETAE, *Historia de rebus gestis Francisci Primi Sfortiae Vicecomitis Mediolanensis ducis*, cit.,

⁸⁴ P.C. DECEMBRIO, *Vita Philippi Mariae tertii Ligurum ducis e Vita Francisci Sfortiae quarti Mediolanensis ducis*, in ID, *Opuscula historica*, a cura di F. Fossati, F. Petraglione e A. Butti, in RIS, cit.

⁸⁵ G. P. CAGNOLA, *Storia di Milano*, cit., pp. 1- 125.

⁸⁶ B. CORIO, *Storia di Milano*, a c. di A. Morisi Guerra, cit.; sulla produzione del Corio si v. G. SOLDI RONDININI, *Spunti per un'interpretazione della "Storia di Milano" di Bernardino Corio*, cit., p. 205 e ss., in particolare dalla p. 217.

⁸⁷ Si v. a questo proposito il saggio di G. IANZITI, *Humanistic Historiography under the Sforzas*, cit., soprattutto da p. 32.

⁸⁸ Cfr. G. IANZITI, *Umanistic Historiography under the Sforzas*, cit.

⁸⁹ Cfr. al riguardo il saggio di F. CUSIN, *L'Impero e la successione degli Sforza ai Visconti*, cit.,

⁹⁰ Cfr. F. CUSIN, *L'Impero e la successione degli Sforza ai Visconti*, cit., pp. 36 e ss. e M. PASTORE STOCCHI, *Il pensiero politico degli umanisti*, cit., pp. 398.

⁹¹ ASMi, *Sforzesco*, cartt. 32-39, che corrispondono al periodo della Repubblica Ambrosiana.

⁹² Cfr. E. RESTI, *Documenti per la storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., pp. 192 e ss.

⁹³ ASMi, *Sforzesco*, cartt. 32-33.

riflettersi nel dato scritto⁹⁴, e sceglie di realizzare, in modo non certo privo di ambiguità per il carattere diverso che li contraddistingue, entrambi i sistemi di documentazione già organizzati e strutturati di cui può disporre: il modello cancelleresco e il modello notarile⁹⁵.

⁹⁴ La citazione è tratta da G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, cit., p. 186.

⁹⁵ Su questo problema si rimanda alla seconda parte del presente lavoro, capitolo **1.d**.

Parte Seconda: Politica e diritto

1.a Il ruolo dei giuristi e il problema della legittimazione imperiale del governo repubblicano

Dopo la morte di Filippo Maria, i tre anni repubblicani che seguono (1447-1450), per quanto turbati da violenti contrasti interni e da una guerra all'esterno combattuta per mantenere la *libertas* riacquistata, non si presentano tuttavia come un sovvertimento completo e sostanziale della precedente situazione istituzionale. Vi è, sì, al vertice la *mutatio status*, l'innovazione dovuta alla sostituzione, non programmata mediante una apposita riforma, dell'istituto ducale con l'autorità di un supremo collegio e, quindi, il passaggio da un *regimen* principesco a un *regimen* repubblicano; vi è sì anche un differente dimensionamento di *officia* e magistrature preesistenti (con l'aggiunta di alcune a carattere straordinario), ma quella che potremmo definire l'ossatura amministrativa portante dello "stato visconteo" (sia derivata dal Comune sia di origine squisitamente ducale; tanto centrale quanto periferica) viene mantenuta. Anzi – dalla documentazione esaminata – non pare di rilevare una volontà politica, *ab initio*, di intervento sull'intera struttura, quanto piuttosto quella di operare una prosecuzione in certi casi delle tradizioni dei tempi passati anche con ambizioni in prospettiva, nonostante il carattere più o meno occasionale dei provvedimenti di riforma generale della legislazione e di sistemazione di statuti e ordinamenti sia pure di emanazione signorile⁹⁶. A questo proposito non è forse un caso che si continui a usare nei documenti il termine *ducatus Mediolani*, o in alcuni casi con più precisione *territorium ducatus Mediolani maxime citra Abduam et Ticinum*⁹⁷, per indicare l'entità territoriale su cui si esplicita l'attività di potere del governo repubblicano, del *regimen Communitatis* di Milano⁹⁸. Un uso originale di termini che induce ad applicare alla vicenda con molta cautela quello di repubblica, nel senso verticale di forma di Stato contrapposta a quello di monarchia o di un governo assoluto, quindi nel significato moderno adoperato dagli studiosi che l'hanno studiata.

Di conseguenza è stata una scelta quasi obbligata il tentativo di enucleare una sorta di modello della prassi politica seguita dal gruppo di potere nel corso dell'evento, per cercare di mettere in luce e di evidenziare quelli che sono parsi gli aspetti maggiormente salienti della vicenda: quegli aspetti che, in una dimensione anche di analisi giuridico/formale, avrebbero fatto risaltare la novità di questa diversa esperienza politica vissuta da Milano all'interno di un lungo processo di potere signorile e di formazione dello stato regionale⁹⁹.

In via subordinata rimane per ora – quanto a importanza e interesse – l'indagine essenziale (ma implicante problematiche differenti) relativa all'individuazione dei promotori, del ceto e degli interessi di cui sono espressione.

Si è inoltre tentato di verificare fino a che punto le strutture politiche della nuova esperienza istituzionale che si viene costituendo divergano da quelle create dai Visconti, o si mantengano allineate ai dettami delle scelte già intraprese dai Signori di Milano.

⁹⁶ Mi permetto di rinviare su questo punto a quanto scritto nel mio lavoro *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., parte II, pp. 28 e ss.

⁹⁷ ASMi, RP, 6, 1447 settembre 26, f.15v. (NATALE, n. 55, p. 235); 1447 ottobre 17, f. 21r. (NATALE, n. 70, p. 251); 1448 agosto 8, f. 70r. (NATALE, n. 230, p. 402).

⁹⁸ RP, 6, 1448 settembre 19, f. 82r. (NATALE p. 435).

⁹⁹ Sul tema si rimanda agli studi di G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale*, cit.; ID, *La crisi degli ordinamenti comunali e la crisi dello stato del Rinascimento*, cit.

Pare, in effetti, impossibile pensare, sulla scia degli studiosi che si sono occupati dell'argomento¹⁰⁰, che non vi siano stati uno sforzo e un intento consapevole di organizzazione necessaria sul piano tecnico giuridico e su quello più generalmente ideologico da parte del gruppo di potere che aveva preso in mano le redini della situazione, sia pure in tempi brevi, considerando in primo luogo che al suo interno vi era una nutrita rappresentanza di giuristi di vasta cultura e di persone competenti in materia di amministrazione, di gestione della cosa pubblica e anche di gestione del potere. E' per ora prematuro affermare con certezza di ognuno di essi se fosse tra il gruppo dei promotori e in che misura fosse coinvolto in tale veste¹⁰¹.

L'immissione dei giuristi nelle cariche di governo in questo periodo non è, si sa, un fatto nuovo o innovatore¹⁰²: Firenze e Venezia avevano trovato nell'opera dei giureconsulti e nei loro *consilia* il sostegno alla strategia di espansione del dominio e di rivendicazione di una riconosciuta sovranità sul proprio territorio¹⁰³. Nel ducato di Milano gli stessi Visconti si erano ampiamente serviti della loro esperienza in differenti occasioni: per numerose missioni diplomatiche in Italia oppure presso le corti europee¹⁰⁴, oppure non di rado al vertice della gerarchia amministrativa dello stato (come per esempio nel Consiglio segreto e in quello di giustizia)¹⁰⁵, oppure ancora con preciso riferimento alle funzioni proprie della professione come membri di commissioni legislative con intenti di riforma del diritto precedente, sia statutario¹⁰⁶ che principesco¹⁰⁷; o di regolamentazione della politica feudale dei

¹⁰⁰ Si v. il capitolo I della prima parte del presente lavoro.

¹⁰¹ Per ulteriori notizie si v. F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant'Ambrogio*, cit., p. 480 e ss.; G. SOLDI RONDININI, *Spunti per un'interpretazione della "Storia di Milano" di Bernardino Corio*, cit., pp. 218-219 e anche EAD., *Milano, il regno di Napoli e gli Aragonesi (secoli XIV-XV)*, cit., pp. 97-102.

¹⁰² Sul tema non ancora sufficientemente studiato dei rapporti tra giuristi e potere politico con intenti comparativi tra le varie realtà politico-istituzionali italiane nel '400, per evidenziare diversità o reciproche influenze, si v. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto*, cit., pp. 10, 49-76 e *passim*; M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, cit., p. 347 e ss., 398 e ss., p. 417 ss. e *passim*. Si v. anche dal punto di vista della dottrina A. PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto*, cit., pp. 155-166. Più in generale G. TABACCO, *Gli intellettuali del Medioevo nel gioco delle istituzioni e delle preponderanze sociali*, cit., pp. 38-46. Osservazioni di grande interesse e critiche in G.M. VARANINI, *Dal Comune allo stato regionale*, cit., pp. 717-720.

¹⁰³ Per Firenze si vedano L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 412-422 e R. FUBINI, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, cit. soprattutto le pagine 143-145. Anche A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, cit., pp. 10-11. E le utili e ricche indicazioni bibliografiche sulla storia della città nei secoli XIII e XIV.

Per Venezia si cfr. A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della Terraferma"*, in AA.VV., *Storia della cultura veneta*, cit., pp. 577-650; G. COZZI, *Stato e società nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, cit. e inoltre A. VENTURA, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica veneta*, cit. pp. 595.

¹⁰⁴ G. SOLDI RONDININI, *Ambasciatori e ambascerie al tempo di Filippo Maria Visconti (1412-1426)*, cit., pp. 313-344 e anche R. FUBINI, *La figura politica dell'ambasciatore negli sviluppi dei regimi oligarchici quattrocenteschi*, cit. pp. 333-359.

¹⁰⁵ Per il ducato di Milano durante il periodo visconteo - sforzesco si v. L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit., e ID., *Firenze e Milano nel Quattrocento. Il ruolo dei giuristi*, cit. pp. 215-226; e U. PETRONIO, *Il Senato di Milano*, cit.,

¹⁰⁶ Significativo l'esempio degli statuti di Bergamo, che furono redatti per la prima volta nel 1333 sotto la guida del famoso giurista Alberico da Rosciate: C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, cit., pp. 51-92 e EAD. *Diritto e istituzioni a Bergamo dal sec. XIII al 1331*, cit.

¹⁰⁷ Su questo aspetto si v. il saggio e la relativa ricchissima bibliografia in M. G. VILLATA DI RENZO, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535)*, cit., pp. 64-146.

duchi¹⁰⁸. Basti solo porre mente ai personaggi più noti come Guarnerio Castiglioni, Tommaso Moroni o Nicolò Arcimboldi, i quali precorrono le tappe principali della carriera politica e amministrativa sotto il governo dell'ultimo Visconti e, in seguito, sono presenti nei momenti cruciali di tutta la vicenda repubblicana: dall'inizio, tra i Capitani della prima ora, fino alla fase conclusiva; curano i preparativi "giuridici" che preludono all'entrata solenne e con cerimoniale di rito conforme alla tradizione di Francesco Sforza¹⁰⁹ in Milano. Sempre gli stessi personaggi, col ducato sforzesco, rivestono nuovamente incarichi di governo di ampio prestigio¹¹⁰.

Tale presenza costituisce, non si può non rilevarlo, il più chiaro raccordo culturale tra il funzionamento dei poteri anteriormente alla "repubblica" e l'attività politica sia del collegio supremo dei Capitani e Difensori (ovvero del gruppo dirigente che di volta in volta si identifica in esso) sia degli altri organi di governo; un raccordo che serve principalmente a fissare un certo equilibrio tra vecchi e nuovi ideali e vecchia e nuova fisionomia dello stato milanese, e di chi lo governa¹¹¹.

Nel caso della Repubblica Ambrosiana, la partecipazione degli esperti del diritto è (a nostro avviso) essenziale alla costituzione del nuovo regime, come momento soprattutto di riflessione e di elaborazione per quanto poteva naturalmente riguardare in prima istanza i problemi di politica interna, e questioni costituzionali, amministrative e giudiziarie, tanto della metropoli ambrosiana quanto del territorio soggetto alla sua giurisdizione¹¹².

Parallelamente, però, il loro sapere giuridico e l'esperienza conseguita in ambito pubblicistico, utilizzati per finalità politiche¹¹³ con l'obiettivo primario di ridisegnare un apposito e non raffazzonato schema di governo¹¹⁴, si presentano quale decisivo supporto teorico e tecnico all'esigenza reale di soluzioni giuricamente fondate e possibili di legittimità del potere¹¹⁵, per conferire dignità "statuale" al progetto politico *in fieri*, secondo le norme del diritto pubblico vigente. La costante oscillazione

¹⁰⁸ Si v. G. CHITTOLINI, *Infedazioni e politica feudale nel ducato visconteo - sforzesco*, in ID, *La formazione dello stato regionale*, cit., in particolare pp. 61-74.

¹⁰⁹ A. COLOMBO, *L'ingresso di Francesco Sforza in Milano*, cit.

¹¹⁰ Si rimanda alla vastissima bibliografia su alcuni di questi nomi/uomini citata da M. G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, cit., p. 65 e ss.

¹¹¹ Spunti stimolanti, benché riguardino specificatamente il periodo comunale, in G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, cit., pp. 226-236.

¹¹² Alcuni giuristi sono *consultori* della Comunità di Milano e sono, ad esempio, inviati in qualità di ambasciatori presso l'Imperatore (ASM, FN, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1449 gennaio 21?), oppure agiscono come *advocati* della camera repubblicana (FN, cart. 742, notaio Spanzotta Azzone 1449); una "magna nobilium et doctorum copia" costituisce l'*auditorium* dei colloqui tra il Piccolomini e i Milanesi per ottenere il riconoscimento imperiale, nel 1447: E. S. PICCOLOMINI, in *Fontes Rerum Austriacarum*, cit., p. 267.

¹¹³ Sulla funzione politica del giurista che si dispiega già in ambito comunale, si v. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto*, cit., *passim*; M. G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione sforzesca*, cit.; G. CHITTOLINI, *Governo ducale*, cit.

¹¹⁴ Di "osmosi tra gli avvenimenti politici, le esigenze di organizzazione del potere e le trasformazioni giuridiche della istituzione" come elemento intrinseco della vita politica italiana del tempo, parla R. AJELLO, *Recensione a "Ugo Petronio, Il senato di Milano"*, cit. pp. 797-808.

¹¹⁵ "Ogni potere cerca piuttosto di suscitare e di coltivare la fede nella propria legittimità. A seconda della specie di legittimità a cui pretende, è però fondamentalmente diverso anche il tipo di obbedienza, dell'apparato amministrativo determinato a sua garanzia, del carattere dell'esercizio del potere e quindi la sua efficacia La legittimità di un potere può naturalmente essere considerata soltanto come la possibilità che esso sia ritenuto tale in misura rilevante, e che da ciò derivi una corrispondente azione pratica. Non è affatto vero che ogni disposizione a obbedire a un potere sia orientata in modo primario (o anche soltanto generalmente) in base a questa credenza. La disposizione a obbedire può essere simulata o da interi gruppi soltanto per motivi di opportunità, può essere assunta come inevitabile per debolezza e per bisogno di protezione. Tutto questo non è però decisivo per la classificazione del potere. E' decisivo invece il fatto che la sua propria pretesa di legittimità "valga" a seconda del tipo in misura rilevante, garantendo la sua sussistenza e insieme determinando la specie dei mezzi di potere prescelti": M. WEBER, *Economia e società*, cit., vol. I, pp. 208-209.

tra novità e continuità sembra, quindi, far perno sulla partecipazione degli esperti del diritto al fine di trovare soluzioni giuridicamente fondanti e possibili di legittimazione del potere¹¹⁶

Per un sistema¹¹⁷, infatti, che emerge fondandosi dall'inizio sulla forza¹¹⁸, non cioè come espressione di una riforma studiata e applicata razionalmente, si impone in maniera pressochè inevitabile la scelta di ordinate procedure di diritto e di uno stile politico sia pratico sia teorico, che lo giustifichino ponendolo entro l'orbita della legalità, al di sopra delle fazioni, per l'esercizio di una giurisdizione piena che non vuole essere tacciata di arbitrio¹¹⁹. Farsi accettare era un importante banco di prova: "nichil maioli (*sic*) studio querentes magis optantes quam civitates et terras per Ill. recolende memorie dominum Filippum Mariam quondam ducem nostrum recuperare et sub debita protectione et defensione nostra reducere"¹²⁰

Si pensi non solo alle sommosse e agitazioni popolari che accompagnano la nascita della Repubblica¹²¹ o agli impegni militari che il nuovo governo deve subito assumersi¹²², ma soprattutto al fatto che esso si autoproclama con gesto "rivoluzionario" (la *novitas*) all'ombra e di fronte all'Impero e agli altri organismi statali "internazionali" del tempo, conclamando la propria autonomia (*libertas*) contro i tentativi dell'impertore di rivendicare la restituzione di Milano quale feudo imperiale¹²³. Avuto infatti notizia della morte di Filippo Maria, Federico III aveva prestamente inviato i suoi ambasciatori nella metropoli lombarda per ricevere il giuramento "fidelitatis et obedientie, regimina et gubernationes vices et nomine nostro petendi, exigendi, recipiendi et dirigendi"¹²⁴; giuramento che i Milanesi si rifiutarono di sottoscrivere, cercando in più occasioni di ottenere invece "a prefata regia maiestate antiquorum privilegiorum huius inclite civitatis confirmationes et nova privilegia necnon dignitates, honorantias, preminentias et superioritates tam in dictis civitate et ducatu Mediolani quam alibi"¹²⁵.

Tale sforzo di organizzazione per conseguire un carattere istituzionale affatto provvisorio non vuol certo significare che il governo della Repubblica Ambrosiana non fosse in grado di operare secondo proprie direttive, senza conferme giuridico formali superiori¹²⁶. esistevano benissimo nell'Italia

¹¹⁶ F. CHABOD, *La genesi del Principe e l'esperienza delle cose d'Italia*, cit., pp. 331 ss.

¹¹⁷ "Si intende dunque per sistema, sia l'ordinamento giuridico visto in tutte le sue connessioni (sistema giuridico), sia il sistema politico generale, con tutti i risvolti e tutte le implicazioni al livello dell'atteggiarsi delle ideologie, delle forze sociali, dei valori generali": da M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*, cit. p. 45.

¹¹⁸ Sull'impiego della forza si v. G. GALASSO, *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero Romano a oggi*, cit. pp. 67 e ss.

¹¹⁹ La *novitas* era sempre oggetto di diffidenza e di timore e, se possibile, andava evitata, come suggerisce appunto l'Anonimo pavese nei consigli indirizzati a Francesco Sforza poco dopo l'assunzione al trono ducale: C. MAGENTA, *I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia*, cit. vol. II, pp. 229-233. Cfr. anche J. E. LAW, *Un confronto tra due stati "rinascimentali": Venezia e il dominio sforzesco*, cit., pp. 404-406.

¹²⁰ FN, cart. 598, notaio Sansoni Protaso, 1447 settembre 21

¹²¹ F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant'Ambrogio*, cit. p. 400-402.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ Lo studio più attento sull'argomento rimane sempre quello classico di F. CUSIN, *L'impero e la successione degli Sforza ai Visconti*, cit., in special modo da p. 23 e ss.; spunti interessanti che meriterebbero di essere ripresi e sviluppati in H. ANGERMEIER, *Die Sforza und das Reich*, cit. pp. 165 3 ss.

¹²⁴ H. ANGERMEIER, *Die Sforza und das Reich*, cit., p. 172.

¹²⁵ FN, cart. 514 notaio Ambrogio Cagnola, 1449 gennaio 21 (?).

¹²⁶ "Dal punto di vista della legittimità e della legittimazione, infine, è molto difficile stabilire fino a che punto i dittatori italiani del basso medioevo fossero davvero convinti che il loro lavoro fosse giustificato solo dalla sanzione popolare e/o imperiale. E' evidente che la cercarono ma non possiamo essere sicuri che si sentissero davvero condizionati da essa Erano però due investiture che costituivano un'eredità del passato ed era meglio, e quasi indispensabile almeno formalmente, tenerle legate al potere effettivo. Ma la vera

centrosettentrionale realtà statuali che non erano dotate di un riconoscimento sovrano, “ufficiale” e di una concessione imperiale, le quali esplicavano concretamente e in eguale misura la loro azione di governo¹²⁷: come ad esempio - Firenze¹²⁸, Venezia¹²⁹, i Montefeltro di Urbino¹³⁰, in un (interessante per noi) confronto con Milano¹³¹. Lo stesso Francesco Sforza - come è noto - ricostituirà il ducato visconteo e assumerà il titolo di duca privo della investitura imperiale, la quale finalmente verrà concessa solo a Ludovico il Moro molti anni più tardi¹³².

Ciò che probabilmente mancava alla Repubblica Ambrosiana era appunto il concorso di circostanze geografiche, sociali e una congiuntura politica italiana ed estera favorevoli¹³³. In primo luogo avrebbero significato un superamento della intrinseca debolezza di autorità del governo della Repubblica milanese nei riguardi delle città, signori territoriali e comunità che avevano costituito il territorio del ducato visconteo e che ora, venuto meno il vincolo di sudditanza verso i Visconti, rivendicavano l'autonomia da Milano capitale, *civitas superior*, e dal suo governo¹³⁴. Inoltre avrebbe conferito personalità giuridica, nell'ambito del diritto internazionale pubblico dell'epoca, alla repubblica della *novitas* e la sua accettazione da parte degli altri stati. E forse, sul piano della politica interna, un appianamento degli scontri di fazione, portando alla stabilità “costituzionale”.

Così almeno da ridurre vantaggiosamente le spese per il dispiegamento di un apparato di coercizione e di un esercito da utilizzare contro i nemici, e indirizzare invece tali forze all'impiego di strutture militari per il consolidamento dello “stato”, a scopo offensivo e di conquista¹³⁵.

Ciò comportava da subito l'adesione da parte del gruppo di governo a una prassi “costituzionale” adeguata, con l'applicazione appunto in sede pratica di teorie pubblicistiche che, se in precedenza elaborate allo scopo, dovevano necessariamente rifarsi (come si cercherà di dimostrare) al patrimonio tradizionale della cultura giuridica e politica vigente. Si trattava, in altre parole di plasmare il quadro

giustificazione del potere era soltanto nel potere stesso e nelle condizioni obiettive (sociali, economiche ovvero politiche) che gli permettevano di trionfare”: A. TENENTI, *Stato: un'idea, una logica*, cit., pp. 117-118.

¹²⁷ Si v. a questo proposito le osservazioni di O. CAPITANI, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 139-147.

¹²⁸ “Fu soprattutto il successo politico acquisito da Firenze attraverso le guerre contro il Papato, i Visconti e re Ladislao, ad accreditare di fatto le rivendicazioni di sovranità sui territori annessi, e a persuadere le comunità soggette della legittima dignità di Firenze di assumere progressivamente il ruolo di città superiore e *princeps* del proprio dominio”: A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina*, cit., p. 11 e l'ampia bibliografia fiorentina ivi utilizzata.

¹²⁹ Venezia rivendicava la sua indipendenza giuridica dall'Impero sulla base delle opinioni di Bartolo, di Alberico da Rosciate e di Baldo, e in particolare sul fatto di essere stata fondata “in mari”: cfr. A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio dei giuristi veneti durante il “secolo della Terraferma”*, cit., p. 584 e ss.; si v. anche G. CRACCO, *La cultura giuridico-politica nella Venezia della “Serrata”*, cit. pp. 238-271, e L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti del diritto nella legislazione medievale veneziana*, cit.

¹³⁰ I duchi di Montefeltro rientravano nell'orbita di influenza del Papato, che aveva loro concesso il titolo ducale: P. PARTNER, *Federico e il governo pontificio*, cit., p. 11 e ss.; G. CHITTOLINI, *Su alcuni aspetti dello stato di Federico*, cit., pp. 61-102.

¹³¹ Su questo aspetto di v. A. VENTURA, *Il dominio di Venezia nel Quattrocento*, cit., pp. 167 e ss. Oltre a J.E. LAW, *Un confronto tra due stati “rinascimentali”: Venezia e il dominio sforzesco*, cit., pp. 397-414, e bibliografia alla nota 32.

¹³² Per le difficoltà incontrate dallo Sforza nel tentare di avere l'investitura imperiale, la legittimazione del titolo di duca e le osservazioni sull'atteggiamento ostile di Federico III sempre esauriente rimane F. CUSIN, *Le aspirazioni straniere sul ducato di Milano e l'investitura imperiale (1450-1454)*, cit., soprattutto da p. 290.

¹³³ Per gli avvenimenti si v. F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant'Ambrogio*, cit., con relativa bibliografia; un panorama di storia politica e diplomatica in G. SOLDI RONININI, *Milano, il regno di Napoli e gli Aragonesi (Secoli XIV-XV)*, cit., pp. 83-130

¹³⁴ Per questo punto F. CHABOD, *La genesi del “Principe” e l'esperienza delle cose d'Italia*, cit., p. 331 e ss.

¹³⁵ Cfr. su questo aspetto A. K. ISAACS, *Condottieri, stati e territori nell'Italia centrale*, cit., p. 34 e ss.; A. BONADEO, *Guerra, conquista e Rinascimento nella storiografia*, cit. pp. 157-188.

teorico della *iurisdictio* alle mutate condizioni di effettiva *sovranità* territoriale¹³⁶: di risolvere da un lato il problema dell'organizzazione politica *de facto* tanto della città quanto del territorio che aveva costituito il complesso del ducato visconteo, del *dominium*, che come si è detto non si presentava certo facile¹³⁷; dall'altro di legittimare dal punto di vista giuridico formale, *de iure* quindi, l'esistenza del nuovo organismo politico, che nelle intenzioni dei promotori non avrebbe dovuto assumere i connotati di un regime "dispotico"¹³⁸, e di ottenere pertanto il pubblico consenso alla propria attività di potere: dato che ora essi "incarnano lo stato" nella sua forma rappresentativa più alta, sono i "principes libertatis"¹³⁹

In altre parole, la Repubblica Ambrosiana necessariamente non poteva prescindere dalla pretesa di un esercizio legittimo delle funzioni pubbliche e "sovrane", di poggiare su presupposti razionali un potere legale: l'opportunità che ciò avvenisse era data solo riconducendo ogni ordinamento entro il quadro unitario dell'Impero.

Sebbene in pieno Quattrocento queste istanze possano, a prima vista, sembrare anacronistiche oppure superate da processi di centralizzazione di organismi statali più vasti, all'interno della dottrina e del pensiero politico medievale tutti i popoli sono ancora formalmente subordinati all'autorità universale dell'Imperatore¹⁴⁰. Infatti, per quanto l'Impero fosse allora divenuto debole e incerto, incapace di controllare anche le forme di particolarismo sorte nella stessa Germania, e fosse additato in sostanza come una "machine à legitimer"¹⁴¹, la rilevante forza politica e di prestigio connesse con il titolo di imperatore, *moderator et arbiter mundi, iudex superior*¹⁴² che dirime le vertenze tra gli stati, non erano state del tutto intaccate grazie al diffuso fenomeno della ricezione del diritto comune e del complesso di norme e principi tipicamente universalistici da esso sostenuto¹⁴³. Non a caso, nell'anno 1446, Enea Silvio Piccolomini, segretario prediletto di Federico III e giurista imperiale¹⁴⁴, scriveva il *De ortu et auctoritate Imperii*¹⁴⁵.

¹³⁶ Si è deciso di utilizzare il termine *sovranità*, dato che non si è trovato un vocabolo alternativo, ma con le riserve di F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, cit., pp. 376 e ss.; ID. *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, cit., pp. 236-258, e la puntualizzazione del problema in ID. *Autonomia (storia)*, cit., pp. 349-355.

¹³⁷ RP, 6, 1447 settembre 8, f. 16v. (NATALE, p. 238). Quella attività che, nell'ambito del costituzionalismo medievale e in particolare anglosassone, veniva definita come *gubernaculum*: cfr. a questo riguardo l'importante lavoro di C. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno*, cit., pp. 94-95. Cfr. anche G. CASSANDRO, *Signoria*, cit., p. 325.

¹³⁸ Cfr. *infra* e l'ultimo capitolo di questa seconda parte.

¹³⁹ ASMi, Sforzesco, cart. 33, lettera di Azo Caccia a Francesco Sforza, Pavia 1447 28 settembre.

¹⁴⁰ Al riguardo si v. R. e A. CARLYLE, *Il pensiero politico medievale*, cit., vol. IV, pp. 200 e ss.

¹⁴¹ G. CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale*, cit., p. 72.

¹⁴² C. STORTI STORCHI, *Il diritto internazionale nel Medioevo*, seminario tenuto dalla stessa docente presso l'Istituto di Storia del Diritto Italiano, Università degli Studi di Milano, nell'ambito di un ciclo di lezioni per dottorandi.

¹⁴³ V. PIANO MORTARI, *Il pensiero politico dei giuristi nel Rinascimento*, cit., pp. 411 ss.

¹⁴⁴ La bibliografia sul Piccolomini, sia come uomo di cultura sia come potente ecclesiastico e poi come papa, è assai vasta; si rimanda all'edizione dei suoi *Commentarii* curata da Luigi Totaro. Lo studioso ha aggiunto al testo un importante apparato di note critiche, oltre alla bibliografia dell'autore e - aggiornata - sull'autore. Altre indicazioni nel più volte citato saggio di F. CUSIN, *Le aspirazioni straniere sul ducato di Milano*, cit., p. 309, nota 56, p. 316 nota 80. Per l'attività del Piccolomini come ambasciatore e giurista dell'imperatore, si v. anche i documenti pubblicati da F. OSIO, *Documenti diplomatici*, cit., vol. III, *sub voce*.

¹⁴⁵ W. ULLMANN, *Law and Politics in the Middle Ages*, cit., p. 302. Di grande interesse l'intero capitolo *The new Science and Politics* per l'analisi filologica e di alcuni termini politici e l'attenzione per le connessioni tra filosofia, *scientia iuris* e pensiero politico del tempo. Si v. anche naturalmente R. e A. CARLYLE, *Il pensiero politico medioevale*, cit., vol. IV, pp. 202 e ss. Il trattato *De ortu et auctoritate imperii romani* è edito a c. di R. Wolkan, *Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini*, in *Fontes Rerum Austriacarum*, cit.

Il problema della legittimazione, a nostro avviso, è tra i più interessanti e viene a dare un senso più preciso e unità maggiore ad aspetti in apparenza eterogenei, nei quali venne definendosi la vicenda che, proprio per tali motivi, si ritiene sia da considerare tutt'altro che una "vicenda minore". La necessità della legittimazione della "nuova costituzione repubblicana", del suo essere valida oltre che effettiva¹⁴⁶, si rende maggiormente impellente se si considerano le difficoltà create dalla divisione 'partitica' interna alla città (e già in origine insita nel tentativo repubblicano)¹⁴⁷, di certo destabilizzante e che poteva in ogni momento mettere in discussione le decisioni del governo repubblicano, nonché dalle ambizioni pressanti della ridda di coloro che aspiravano a vario titolo alla successione al ducato e al titolo, da dover contrastare. Soprattutto le pretese di Alfonso d'Aragona sembravano essere tra le più preoccupanti per la questione, decisamente ambigua, del testamento redatto in suo favore da parte di Filippo Maria Visconti¹⁴⁸. Al di là del fatto della reale o meno esistenza del documento¹⁴⁹, è interessante notare che tanto la donazione che la nomina quale erede da parte di Filippo Maria all'Aragona, sebbene Alfonso fosse del tutto estraneo al vincolo lineare maschile legittimo per la successione al ducato (così come era stato stabilito nel diploma imperiale a Gian Galeazzo), e nonostante non vi fosse alcun altro legame parentale tra le parti, evidenziano una concezione patrimoniale del ducato. Una concezione connessa, probabilmente, con il modo di concepire il feudo da parte dei Visconti e che si richiama alla dottrina del feudo lombardo¹⁵⁰, in contrasto con il diritto feudale e imperiale che intende mantenere un potere di supervisione e di legittimazione in materia successoria quando si estingue la dinastia del feudatario. Per questo forse l'imperatore¹⁵¹ poteva rivendicare con decisa autorità la *devoluzione* dell'"ex-ducatu" visconteo e il Piccolomini osservare nei suoi *Commentarii* la non consistenza delle pretese dell'Aragona¹⁵².

In questa direzione, come si vedrà più avanti, va innanzitutto ricordata la diffusione, in ambito milanese, delle teorie giuspubbliciste sui fondamenti legali della sovranità e sui problemi di legittimazione del potere enunciati da Bartolo, nei quali trova anche sostegno e motivazione il processo di costruzione e di riconoscimento del governo repubblicano¹⁵³.

¹⁴⁶ Per il significato dei due termini cfr. P. COSTA, *Iurisdictio, semantica di un potere*, cit., p. 71.

¹⁴⁷ F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant'Ambrogio*, cit.

¹⁴⁸ A. JAVIERRE MUIR, *Alfonso V de Aragon y la Republica Ambrosiana. 1447-1450*, cit. pp. 191-269.

¹⁴⁹ Per quanto riguarda la veridicità o meno del testamento in favore dell'Aragona, di cui l'Argelati ha pubblicato il testo (in *Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium*, Milano 1745, vol: II, tomo I, col. 1648), si rinvia all'ampia ricostruzione della questione fatta da F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant'Ambrogio* cit., pp. 385-448. E ovviamente E. MOTTA, *Ancora sulla pretesa donazione di Filippo Maria Visconti a Francesco Sforza*, cit., pp. 386 e ss.

¹⁵⁰ Cfr. C. MAGNI, *Il tramonto del feudo lombardo*, cit., pp. 140-147, e G. CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale*, cit.

¹⁵¹ Non si deve inoltre scordare che Federico - in quel frangente - non era ancora a tutti gli effetti *imperator* ma solo re di Germania

¹⁵² *Dum haec aguntur Philippus Maria dux Mediolani ventris profluvio vitam reliquit, Alfonso rege Aragonum haerede palam nuncupato, quod ei non minime licuit*: E. S. PICCOLOMINI, *I Commentarii*, cit., pp. 86-88.

¹⁵³ Sebbene non si siano trovati, nella documentazione esaminata, riferimenti espliciti alla speculazione bartoliana, la realtà medesima della pratica politica e amministrativa sembra - a nostro avviso - richiamarsi costantemente all'opera del noto giurista e dei suoi allievi: per la diffusione della dottrina di Bartolo tra i giuristi milanesi cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione viscontea*, cit., pp. 66-102.

1.b Res publica, Communitas, libertas e populus: semantica di un potere e semantica di una istituzione¹⁵⁴.

La Repubblica Ambrosiana può essere considerata, è forse il caso di ripeterlo in questa sede, “il costituirsi di un’esperienza sociale come sistema di potere, che si orienta secondo un programma permanente di azione, rivestendosi di norme e di altri mezzi per un’attività permanente e organizzandosi culturalmente intorno ad un preciso nucleo di idee e di simboli”¹⁵⁵; altrimenti, come aveva a suo tempo osservato l’Anzillotti per il tema delle signorie, dobbiamo ritenere di “accontentarci di assistere al sorgere e al declinare di signorie solo per l’addensarsi e il dissolversi di odi e simpatie e non cogliamo le ragioni concrete che rafforzano le basi del potere”¹⁵⁶.

Un progetto politico globale non può prescindere da un sistema di idee e di valori che lo giustifichi e lo legittimi, e che crei una base inequivocabile alle forme di consenso (come si è sottolineato nel capitolo precedente)¹⁵⁷, principalmente se “per potere si deve intendere ... la possibilità di specifici comandi (o per qualsiasi comando) di trovare obbedienza da parte di un determinato gruppo di uomini e non già qualsiasi possibilità di esercitare ‘potenza’ e ‘influenza’ su altri uomini”¹⁵⁸.

Pertanto, la ricerca di una legalizzazione formale del proprio dominio attraverso la concessione imperiale dall’alto costituisce in effetti solo uno dei tentativi (e forse quello perseguito con minore intensità) connessi con l’espedito, supremo e decisivo, del gruppo dei promotori della Repubblica per presentare all’opinione pubblica un’immagine del potere a cui l’opinione pubblica di per sé era predisposta mentalmente ed ideologicamente, sia per consuetudine sia sulla base della dottrina e della *communis opinio*. Mancando il punto di riferimento unico del *princeps*, diventava importante e necessario riproporre il rapporto dialettico tra politica e diritto.

La tensione a giustificare e a legittimare il proprio sforzo egemonico agli occhi, alla mentalità e allo spirito civico della collettività milanese trova modo di attuazione mediante il richiamo a modelli e a esperienze precedenti; la coerenza con una pratica attinta dal patrimonio tradizionale di poteri pubblici poteva infatti essere un buon argomento per ottenere il consenso generale nella confusa situazione politica interna di Milano¹⁵⁹, e anche in quella per così dire internazionale¹⁶⁰, per fornire innanzitutto una prova ulteriore e inoppugnabile del fondamento del novello regime e delle sue funzioni.

¹⁵⁴ Si è qui ripreso parte del titolo di un capitolo del saggio di Ovidio Capitani per la *Storia d’Italia* UTET, in cui lo studioso esamina il passaggio dal Comune alla Signoria e “non ... nega l’importanza di quei titoli e le precisazioni che intorno ad essi possono essere fatte: ma a patti di rinunciare subito a far quadrare nel *nostro* sistema, nella *nostra* razionalità giuridica pubblica titoli contemporanei o successivi e teoricamente incompatibili Di qui la necessità di vedere - come già si vide cosa volesse dire comune - che cosa significasse signoria”: O. CAPITANI, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 144 e 146. Ha da poco spezzato una lancia a favore dell’analisi semantica di questi termini G. DILCHER, *I Comuni italiani come movimento sociale forma giuridica*, cit., pp. 75 e ss.

¹⁵⁵ La citazione è tratta da G. TABACCO, *Storia delle istituzioni come storia del potere istituzionalizzato*, cit., p. 35 e ripresa anche in M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., parte II, p.28.

¹⁵⁶ A. ANZILLOTTI, *Per la storia delle signorie e del diritto pubblico italiano del Rinascimento*, cit., p. 83.

¹⁵⁷ W. ULLMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, cit., p. 13 e ss.

¹⁵⁸ La citazione è tratta da M. WEBER, *Economia e società*, cit., vol. I, p. 207; si trova anche in P. COSTA, *Jurisdictio, semantica di un potere*, cit., p. 71

¹⁵⁹ Come ad esempio collocare il “tutto” sotto l’egida protettiva e ausiliaria della Santa Vergine e *in primis* dell’amato Santo Patrono Ambrogio.

¹⁶⁰ Rimando a M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit.

Tale impressione nasce dai titoli e dal modello assunti, che seguono ‘regole’ per così dire predisposte da passate analoghe trasformazioni istituzionali, in quanto sono “nella logica del processo più opportuno per arrivare al potere, non nella logica di un ben disposto sistema di diritto”¹⁶¹. Le regole che meglio potevano prestarsi in questo senso vengono così desunte dal diritto comune, nei suoi rapporti con gli *iura propria*, come erano state fissate in sede teorica da Bartolo e dai suoi successori¹⁶². Le forme ‘repubblicane’ del reggimento del potere erano probabilmente suggerite dalle circostanze per i caratteri della lotta politica di parte all’interno dell’organismo politico che si andava strutturando; le singole magistrature erano tutte potenzialmente suscettibili di diventare un elemento totalizzante del potere stesso. Non a caso infatti gli organi di governo con potere decisionale ricevono fin dall’inizio una forma collegiale: ciascuna coordinata da un priore che si avvicenda con breve scadenza e con un ritmo di rotazione serrato. Una sorta di ‘garantismo’ che avrebbe dovuto fornire le basi, il piedistallo, al nuovo regime¹⁶³, complicando (più che garantendo, forse) con tale procedura e in più occasioni la situazione¹⁶⁴.

Nella sostanza le argomentazioni dei giuristi puntavano dunque a non subordinare la fonte della legittimazione unicamente alla *permissio/confirmatio* imperiale, che - come si è visto - Federico III non si risolveva (e in buona parte non voleva) ad accordare, ma prendevano spunto dalla famosa formula di Bartolo della *civitas superiorem non recognoscens* e sibi *princeps*¹⁶⁵ per proporre in alternativa “la teoria ascendente” della volontà popolare come fonte che poteva avere una altrettanta, e magari più convincente, capacità autoritativa¹⁶⁶.

Il diritto si presentava uno strumento naturale e privilegiato per soddisfare esigenze e dare corpo a intenti politici¹⁶⁷, per *ordinare* operativamente - e si sa come fosse importante nel medioevo la nozione di ordine¹⁶⁸ - le dinamiche che appassionavano e coinvolgevano in quel momento storico

¹⁶¹ La citazione è tratta ancora dal saggio di O. CAPITANI, *Dal Comune alla Signoria*, cit., p. 144. Cfr., anche M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., p. 33.

¹⁶² Su questo tema esiste una vasta produzione di carattere sia storico sia giuridico, per tutti si v. F. CALASSO, *Bartolismo*, cit., pp. 71-74; ID. *Bartolo da Sassoferrato*, cit., pp. 641-669 e la ricchissima bibliografia in appendice; inoltre ID., *I glossatori e la teoria della sovranità*, cit., pp. 161 e ss. Si v. anche G. ERMINEI, *L’educazione del giurista nella tradizione del “diritto comune”*, cit., pp. 40-51.

¹⁶³ Osservazioni di questo genere in O. CAPITANI, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 140 e ss.

¹⁶⁴ Così da dare l’impressione che “da ciò il discredito nel quale cadde fin dai primi momenti la repubblica, non potendo le altre città superare il ribrezzo di farsi suddite di una città governata a caso, e senza una regolare costituzione politica; ed è per questo peccato originale che il Governo non poté mai acquistarsi l’opinione generale”: M. FORMENTINI, *Il ducato di Milano*, cit., p. 66.

¹⁶⁵ E.S. PICCOLOMINI, *Briefe als Priester und als Bischof von Triest (1447-1450)*, in *Fontes Rerum Austriacarum* cit., pp. 263 e ss.; F. CUSIN, *L’impero e la successione degli Sforza ai Visconti*, cit., pp. 30-31; sulla nota formula bartoliana si v. il classico saggio di F. ERCOLE, *Da Bartolo all’Althusio* cit., pp. 70-104 e pp. 152-165; anche ID., *Dal Comune al Principato* cit., pp. 232-330.

¹⁶⁶ W. ULLMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, cit., p. 373: “la cittadinanza che agiva in base alla propria volontà era un popolo libero, un *liber populus*. Essendo libero, non riconosceva alcun superiore; stabiliva la propria forma di vita e non assoggettava il proprio volere all’autorità di alcun altro corpo o organo. Questa cittadinanza che rifiutava di riconoscere un superiore era pertanto caratterizzata da un *regimen ad populum*, cioè da un governo che era nelle mani del popolo stesso”: *ibidem*, p. 378. Si v. anche F. ERCOLE, *Da Bartolo all’Althusio*, cit.

¹⁶⁷ “La sempiternità dell’idea del diritto quale unica forza regolatrice all’interno di un ente corporativo.....fece del diritto un principio fondamentale che esercitò la sua influenza nel Medioevo e oltre. Il rispetto, se non addirittura la venerazione per il diritto, era il presupposto per un ordinato governo delle cose pubbliche e per una ordinata vita sociale. Era il diritto a dare carattere permanente, stabilità e immortalità al corpo politico; era il diritto a dare vita ad un corpo pubblico”: W. ULLMANN, *Individuo e società nel Medioevo*, cit., p. 124.

¹⁶⁸ Cfr. le dense pagine dedicate a questo argomento da P. COSTA, *Jurisdictio*, cit. e F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento Medievale* cit., pp. 272 ss.

tutta la società milanese. Questo aspetto sussisteva a fianco del dialogo con l'Impero perché i Capitani chiedono il riconoscimento della *libertas*, “quamdicebant sibi de iure competere”¹⁶⁹.

Affermare: “Cumque postea quod decesserit prefatus Dominus. Dominus. Dux Mediolani etc. et proinde *dominium integrum* civitatis Mediolani *iure iuridico* pertinerit et spectet Felicissime Libertati Communitati Mediolani”¹⁷⁰, significava rifiutare ed escludere quelle condizioni di “immediata dipendenza territoriale” dall'Impero che gli oratori di Federico III avevano prospettato ai milanesi nel corso delle trattative. Solo rivendicando l'autonomia più ampia dalla tutela superiore dell'imperatore - appunto la *libertas*, che nei documenti è sempre scritta e proclamata al singolare, e il termine non ha valore di statuto personale - si poteva concretamente rendere definitivo e indiscusso il potere del gruppo di governo sulla città¹⁷¹ come sul territorio del ducato visconteo, subito entrato in crisi e in fase di sfaldamento dalla morte di Filippo Maria¹⁷²: per dare istituzionalmente e sul piano generale un equilibrio agli organi di governo, per sorreggere - sul piano ideologico - l'esercizio concreto e autoritario delle proprie attività in ogni settore.

Il problema è soprattutto quello di rendere “pubblico” e valido, dal punto di vista giuridico¹⁷³, il risultato di una azione di forza che nasce e si sviluppa su iniziativa di un certo numero di cittadini che, anche se “nobili per censo e per nascita” e detentori di prestigiose cariche di governo, sono persone private nel momento in cui decidono di dare vita alla Repubblica Ambrosiana¹⁷⁴. Anche i negozi giuridici da essi stipulati avrebbero assunto un carattere privatistico. Di conseguenza, essi sarebbero stati visti quali potenziali tiranni perché *ex defectu tituli* per governare giuridicamente secondo la famosa definizione di Bartolo¹⁷⁵. Per risolvere la questione, che investe quello più ampio della continuità dell'ordinamento giuridico e quindi quello della certezza dei rapporti e dei diritti¹⁷⁶, la gestione del governo doveva essere conferita al *magistrato* secondo le norme previste del *regimen civitatis* e doveva essere esercitata nel rispetto delle procedure sancite dall'ordine giuridico e politico della *civitas* stessa¹⁷⁷. Nel caso della Repubblica Ambrosiana, la legalità e la validità non potevano derivare se non attraverso l'ottenimento del *consensus populi* di Milano: cosa che infatti puntualmente si verifica nei giorni successivi la sua creazione¹⁷⁸.

Gli avvenimenti sembrano confermare questa impressione: difatti il primo obiettivo dei promotori fu quello di ottenere, nei giorni (per non dire poche ore dopo) che seguirono la morte del duca, che coloro” qui duobus diebus citra (ovvero il 14 agosto 1447) etiam ellecti fuerunt per singulas portas dicte civitatis Mediolani”, venissero nominati “pro capitaneis cum suis consiliariis ... ad regendum,

¹⁶⁹ E. S. PICCOLOMINI, *Briefe als Priester und als Bischof von Triest (1447-1450)*, cit., p. 267.

¹⁷⁰ FN, cart. 1070, notaio Marliani Damiano, 1447 dicembre 22; il corsivo è mio.

¹⁷¹ Cfr. G. CHITTOLINI, *La città europea tra Medioevo e Rinascimento*, cit., pp. 371-393, in particolare p. 379. Si v. anche M. BERENGO, *La città di antico regime*, cit., pp. 661-692.

¹⁷² Cfr. l'Introduzione a cura di G. CHITTOLINI al volume *La crisi degli ordinamenti*, cit., pp. 3-53.

¹⁷³ In senso bartoliano appare veramente *libera*, o *sibi ipsae princeps*, quella *civitas* che non soltanto non *habeat de facto* (un governo), ma che anche non *recognoscat superiorem*: F. ERCOLE, *Dal Comune al Principato*, cit., p. 279. I corsivi sono nel testo.

¹⁷⁴ Secondo l'opinione storiografica corrente la Repubblica Ambrosiana sarebbe nata nello spazio di una notte: cfr. L. MARTINES, *Potere e fantasia*, cit., p. 182 e ss.; più cauto il Cognasso che presuppone vi fossero stati dei preparativi precedenti: F. COGNASSO, *I Visconti*, cit., p. 506.

¹⁷⁵ Bartolo aveva ripreso la definizione di Gregorio Magno: “Proprie enim tyrannus dicitur qui non iure in communi republica principatur”, per affermare che” ex predictis constat quod tyrannus civitatis est qui in civitate non iure principatur”: in F. ERCOLE, *Dal Comune al Principato*, cit., p. 262 nota 3.

¹⁷⁶ Cfr. a questo proposito i lavori di Francesco Ercole citati nelle note precedenti.

¹⁷⁷ Si v. quanto detto da Bartolo nei trattati *De regimine civitatis* e *De tyranno*, pubblicati da Diego Quaglioni in ID., *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il “De tyranno” di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, cit.

¹⁷⁸ Si tengano presenti le classiche osservazioni di metodo di Sestan a tale proposito: cfr. E. SESTAN, *Le origini delle Signorie cittadine: un problema storico esaurito?* cit.

gubernandum et deffendendum et prout ipsis dominis pro capitaneis ellectis ut supra pro meliori et utiliori dicte Comunitatis visum fuerit convenire faciendum ... in quibus et que dicta tota Comunitas facere et disponere posset ... cum predictis potestate, arbitrio, baylia, auctoritatibus ... ad utilitatem et favore dicte Comunitatis et Libertatis et comunis Mediolani¹⁷⁹: quasi in ossequio ancora a Bartolo e al fatto che regimen quod est per electionem est magis divinum quam illud quod est per successionem¹⁸⁰.

Il giorno 17 agosto 1447 il Consiglio dei Novecento di Milano, “ipsam Communitatem representantium”¹⁸¹, approva la nomina in quanto - ove ciò non sia di competenza di un *superior* - è il Consiglio a nominare gli ufficiali maggiori ed i sindici, rappresentando “totum populum”:

*Item not. quod de iure communi ad consilium civitatis spectat face re electiones officialium, et syndicorum. Facit infra l. procura tores (C. 10,46,5) et sic non erit opus arrenga, vel adunantia generali: arenga tamen illud, seu parlamentum, ubi non est aliquis superior, habet ab initio consilium eligere, uti. 2 circa prin. ff. de orig. iur. [D.1,2,2]. Istud consilium sic electum postea repraesentat totum populum*¹⁸²

Pertanto, la nuova situazione politica milanese si configura - richiamando per molti versi alla nostra memoria quella comunale - come il legame pattizio (il *giuramento*) creatosi tra una *communitas* di tutti i cittadini (il *populus*), orientata al mantenimento della pace e dei diritti (*libertas*), e un organo di governo collegiale appositamente creato (i *Capitanei et Defensores Libertatis*). Un collegio che proviene dalle sue stesse fila, agente a suo nome, in quanto dotato formalmente dal consiglio del “popolo” di amministrare e di quelli straordinari (la *balia*) per il reggimento eccezionale e supremo della città, per la soluzione di gravi problemi interni ed esterni. Un sistema in linea teorica flessibile e potenzialmente da tutti accettabile, capace di dare alla città una struttura in grado di garantire quella tranquillità, quella prosperità e quella pace auspiccate per la convivenza organizzata dei suoi abitanti (*res publica*)¹⁸³.

Senza che peraltro, con questo, venisse preclusa la via a ulteriori mutamenti¹⁸⁴, nonostante il rinnovato vigore di meccanismi di controllo politico quali il sindacato e il collegio dei censori, al cui vaglio non sono esenti gli stessi capitani¹⁸⁵.

La cornice entro cui trova fondamento l’attività di governo dei Capitani e Difensori della Libertà è dunque la *Communitas Mediolani*, ed è interessante notare che è questo il termine specifico, si può dire tecnico, che nei documenti definisce ed esprime dal punto di vista propriamente giuridico,

¹⁷⁹ ACVig., *Statuti*, f. 97, pubblicato in A. COLOMBO, *Vigevano e la Repubblica Ambrosiana nella lotta contro Francesco Sforza*, cit., doc. I, pp. 462-463.

¹⁸⁰ La citazione è tratta dal *Tractatus de regimine civitatis* di Bartolo da Sassoferrato, n. 23, f153r, facendo riferimento alla recente edizione curata da Diego Quaglioni: cfr. ID., *Per un’edizione critica e un commento moderno del TRACTATUS, DE REGIMINE CIVITATIS di Bartolo da Sassoferrato*, cit., p.91. Si v. anche dello stesso autore ID., *L’officiale in Bartolo*, cit., p. 148

¹⁸¹ A. JAVIERRE MUIR, *Alfonso V de Aragona y la Republica Ambrosiana*, cit., doc. n. XVII, p. 249.

¹⁸² Sempre dall’opera di Bartolo, citato in D. QUAGLIONI, *L’officiale in Bartolo*, cit., p. 148.

¹⁸³ Per il termine *res publica* inteso per designare l’ordinamento giuridico si v. F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, cit., pp. 272 e ss.

¹⁸⁴ Cfr. G. SOLDI RONDININI, *Milano, il regno di Napoli e gli Aragonesi (secoli XIV-XV)*, cit., in cui si, suggerisce l’ipotesi che Vitaliano Borromeo accarezzasse probabilmente l’idea di diventare, al momento opportuno, signore di Milano.

¹⁸⁵ RP, 6, 1448 dicembre 10, ff. 96 e 96r (NATALE, pp. 473-474); ibidem, 1449 giugno 13, f. 149v. (NATALE, pp. 629-630); FN, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo, 1448 ottobre 25; cart. 502, notaio Trecati Giovanni, 1449 luglio 12 e 1449 agosto 29; cart. 742 notaio Spanzotta Azzone, 1449 luglio 19.

politico e territoriale la *novitas*; è invece in modo piuttosto discontinuo che esso viene sostituito in questo senso dalla parola “*res publica*” o dalla parola “*status*”¹⁸⁶.

Il significato e l’impiego dei vari termini sono probabilmente legati alla sfera politica e pubblicistica medievale, che non attribuiscono loro il valore o il contenuto odierni, e che in alcuni casi non ha ancora elaborato una chiara definizione concettuale di essi: come ad esempio la parola “*stato*”¹⁸⁷. La nozione cui quest’ultimo vocabolo corrisponde si presenta (nella documentazione relativa alla Repubblica Ambrosiana) nell’insieme fluida, a volte associata a usi linguistici tradizionali¹⁸⁸; nello stesso tempo risente della concorrenza di locuzioni che sono sancite dalla pratica giuridica. Nel contesto linguistico relativo alla vicenda ambrosiana, infatti, *communitas* (oppure *universitas*)¹⁸⁹ è (a nostro avviso) la parola chiave per intendere il *tipo* del suo ordinamento; nello stesso tempo però *populus* e *res publica* rientrano nel suo campo semantico, vale a dire nel complesso di parole più o meno imparentate concettualmente con essa¹⁹⁰: “*res publica* ha in qualche modo accentuato il carattere pubblicistico in contrapposizione ai privati; *populus* ha riguardo particolarmente all’aggregato sociale; *communitas* accentua soprattutto il fenomeno dell’unità che supera gli elementi singoli che la compongono”¹⁹¹.

I documenti, principalmente le gride emanate dagli organi di governo repubblicani, mettono in risalto tale complementarità dei termini politici e le “varie zone della realtà”¹⁹², che essi riflettono: “non è alchuno il quale intenda apertamente e conoscha che la pace, concordia et vera unione de li cittadini et populli, quali vivano a stato di libertà, come fa la nostra illustre et excelsa Communità, è quella la qualle non solo conserva ma cresce e multiplica grandemente caduna republica, et per lo

¹⁸⁶ Ad esempio, il 21 giugno 1448 i Capitani permettono che “Ambrosium de Ysachis et socios posse et teneri panem per eos conducendum ad exercitum huius illustris rey publice Mediolanensium et dispensare inter armigeros prefate illustris rey publice”: FN, cart. 634, notaio Perego Giacomo *ad datam*; cfr. anche cart. 810, notaio Bulgaroni Simone, 1449 dicembre 22.

¹⁸⁷ Cfr. F. CHABOD, *Alcune questioni di terminologia: Stato, nazione, patria nel linguaggio del Cinquecento*, in ID., *Scritti sul Rinascimento*, cit., pp. 627-671; A. TENENTI, *Stato: un’idea, una logica*, cit. e anche B. GUENEE, *Y a-t-il un Etat des XIV-XV siècles*, cit., pp. 399-406, e non certo ultimo G. CHITTOLINI, *Stati padani, “Stato del Rinascimento”: problemi di ricerca*, cit., pp. 9-29.

¹⁸⁸ A volte “*stato*” sembra significare esercizio di preminenza e di autorità, cioè - come dice Chabod - “è il soggetto, nettamente staccato dall’oggetto del comando che rimane al di fuori e subisce (in *Alcune questioni di terminologia*, cit. p. 631). Ad esempio: “*carius que libertatis et patrie nostre statum, decus, stabilimentum, amplitudinem concernunt*” (RP, 5, 1447 dicembre 16, f.7v.; NATALE, n. 13, p. 24); “*attendentes qualem devotionis affectum ad huius illustris comunitatis statum et eius libertatis et status et rey publice nostre lesionem*”: FN, cart. 810, notaio Bulgaroni Simone, 1449 dicembre 22.

¹⁸⁹ Sulla reciprocità dei due termini cfr. F. CALASSO, *Medioevo del diritto. Le fonti*, cit., p. 372; ID., *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, cit., pp. 221-234 e 272 e ss. Si cfr. anche P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale*, cit. pp. 34-240 e pp. 378-383.

¹⁹⁰ “*Irnerio* annotava che *res publica* e *populus* sono sinonimi; le diversità dei *nomina* dipendono solo dalle diverse prospettive da cui si può considerare il fenomeno giuridico, cioè lo Stato; essenziale essendo soltanto il fatto che il popolo di una *universitas* detta i suoi comandi *de iure* e può fare promesse *nomine singulorum*. Insomma, il popolo è una struttura giuridica che trae il suo fondamento dalla legalità”: G. SANTINI, *Popolo (diritto intermedio)*, cit., p. 334; interessante sul significato di popolo anche L. PEPPE, *Popolo (diritto romano)*, cit., pp. 315-328. Si v. inoltre P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale*, cit., pp. 131 ss. Sulla teoria di *populus* e dell’*universitas* come *persona ficta*, quali simboli della continuità degli ordinamenti si v. B. PARADISI, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, cit., p. 329 ss. Cfr. anche G. SARTORI, *La scienza politica*, cit., p. 743.

¹⁹¹ Citato da F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, cit., p. 272, nel testo in luogo di *communitas* si trova *universitas*: “una congregatio vel communitas includit aliam, sicut communitas unius provinciae includit communitatem civitatis; et communitas regni communitatem unius provinciae; et communitas totius mundi communitatem unius regni”: la citazione è di Tommaso d’Aquino ripresa in P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico medioevale*, cit., p. 378.

¹⁹² L’espressione è di Pietro Costa in *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medioevale*, cit., p. 364.

contrario niuno è cossì grande, potente o securo stato, qualle per discordia, divisione, passione, odii et partialitate non solamente non se faccia ogni di' più debille ma etiamdio finalmente se conduca a totale desfactione e ruina¹⁹³

L'uso estensivo, in senso pubblicistico, della parola *communitas* al territorio¹⁹⁴, per cui, oltre a essere l'unione dei cittadini e del popolo ambrosiano, essa comprende la città di Milano "cum eius territorio sive dominio Excelse Comunitatis Mediolani"¹⁹⁵, sembra dimostrare in modo eloquente che il nuovo assetto politico amministrativo, in quanto formalmente governo di tutti i cittadini vuole rivendicare e conservare il controllo diretto sul distretto e sulla ampia porzione di territorio che aveva costituito lo "stato visconteo", con "antiquorum privilegiorum huius inclite civitatis confirmationes et nova privilegia necnon dignitates, honorantias, preminentias et superioritates tam in dictis civitate et ducatu Mediolani quam alibi"¹⁹⁶.

Con il nome di *communitas*, "la figura istituzionale della città come centro municipale di un territorio" - per riprendere forme espressive di Giovanni Tabacco - esce da tale ambito specifico della municipalità¹⁹⁷, per assumere quel carattere di "signoria"¹⁹⁸ che oramai ritiene propria¹⁹⁹, per riproporre lo stesso rapporto amministrativo e fiscale tra città dominante, territorio e sudditi.

Si tratta di una nozione che non è solo limitata alla sfera giuspubblicistica della documentazione ufficiale, ma che si configura come uso abituale anche nel linguaggio politico corrente in quel momento²⁰⁰, corroborando dal punto di vista ideologico l'assunzione della *Communitas Mediolani* come entità statale che può pretendere il giuramento di fedeltà "ab omnibus nobilebus ducatus

¹⁹³ RP, 6, 1449 settembre 4, f. 70 (NATALE, n. 124, p. 157).

¹⁹⁴ Secondo la concezione, di derivazione aristotelica e ripresa da Bartolo, della *civitas* come *perfecta et per se sufficiens communitas* ... (di uomini) *simul et eodem loco vel in edificiis in unum collatis habitantes*: F. ERCOLE, *Studi sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di Bartolo*, in ID, *Da Bartolo all'Althusio*, cit., pp. 106-107.

¹⁹⁵ RP, 5, 1449 gennaio 28, ff. 37v.-38r. (NATALE, n. 56, p. 89); cfr. anche RP, 6, 1447 settembre 28, ff. 16r-18v. (NATALE, n. 60, pp. 238-240, soprattutto a p. 239); "et hec, si fuerit intra iurisdictionem huius inclite civitatis Mediolani, in aliqua parte domini et territorii prefate communitatis": RP, 6, 1449 maggio 20, f. 146 (NATALE, p. 619) e anche *ibidem*, 1449 dicembre 3, f. 197 v (NATALE, p. 764).

¹⁹⁶ Cfr. la relazione fatta all'imperatore da Enea Silvio Piccolomini a proposito degli incontri avuti con i Milanesi e i giuristi della *Communitas*, per le trattative circa il riconoscimento imperiale del governo repubblicano, in E.S. PICCOLOMINI, *Briefe als Priester und als Bischof von Triest (1447-1450)*, cit., pp. 266-267.

¹⁹⁷ Cfr. nota 91.

¹⁹⁸ "Hanno li Magnifici Signori dela Ballia de pace e guerra tanta mollestia et tanto dispiacere quanto dire se possa de le robarie, dampni et oltragii, qualli continuamente se fanno ali cittadini et homini de ducato di questa città et iniustamente et indebitamente, perché hanno comunamente salvoconducto de questa Excelsa Signoria et Communitade": RP, 5, 1449 agosto 1, ff. 67v.-68 (NATALE, n. 118, p. 151-152); cfr. anche RP, 6, 1448 aprile 1, f. 47v. (NATALE, p. 335); e a conferma: "imo le deffendeno, conservano et adiutano et tracteno bene come subditi et devoti de la prefata Signoria e Communitate de Millano" *ibidem*, 1448 dicembre 21, f. 100 (NATALE, p. 484) e 1449 febbraio 20, f. 115 (NATALE, p. 258).

¹⁹⁹ F. CHABOD, *La genesi del "Principe" e l'esperienza delle cose d'Italia*, cit., p. 339, ma anche tutto il saggio nel complesso. Si v. anche la più volte citata relazione del Piccolomini, nella quale si avverte che Como non accetta di riunire il Consiglio generale ... "non facturum se copiam populi nisi ex mandato regiminis Mediolani, dicens esse capitale, si quis se nolente de congregatione civitatis ageret, in *Briefe als Priester* cit., p. 266.

²⁰⁰ Tanto è vero che viene utilizzato da subito anche dagli oratori a Milano di Francesco Sforza: "de la risposta da mi facta a questi del governo de questa comunitade" (ASMi, *Sforzesco*, cart. 32, 1447 agosto 16, Nicola Guarna a Francesco Sforza); "la rocha del castello de porta Zobia heri fuo assignata ad questa comunitade" (*ibidem*, 1447 agosto 29, Nicola Guarna a Francesco Sforza); "affirmando che da questa comunitade non era restato de venire ad intelligentia cum Zenoesi" (*ibidem*, 1447 settembre 10, Nicola Guarna a Francesco Sforza); "et che in quela citade et in altre terre, le quali stavano suspese ad redursi ad la via de questa comunitade" (*ibidem*, 1447 settembre 13, Nicola Guarna a Francesco Sforza).

Mediolani”²⁰¹, dotata del *merum et mixtum imperium*, della *plenitudo potestatis* e della capacità giuridica (*de facto*) di infeudare²⁰². E che vuol porsi in un rapporto, che potremmo definire partitativo, con le altre potenze con cui è, per molti versi, necessario instaurare alleanze ed amicizie.

E’ difficile dire quanto abbia influito nella costituzione del governo repubblicano, sulla base comune di una coscienza pubblica di essere *civitas* e *communitas* o *re publica*, il confronto e l’imitazione con i due grandi modelli istituzionali a regime repubblicano, quello fiorentino e quello veneziano, circolanti nell’Italia centrosettentrionale della metà del Quattrocento: certamente non mancarono i contatti tra queste città e quindi la possibilità di trasmissione di esperienze politiche e costituzionali oppure un certo parallelismo di istituzioni e di problemi in ambito amministrativo, giudiziario o anche militare²⁰³.

Ciò che invece emerge di nuovo, per quanto riguarda da vicino la struttura costituzionale della *Communitas*, e si impone come elemento costitutivo rilevante sia del nuovo assetto di potere sia dell’organo supremo dei Capitani e Difensori, nonché Conservatori, della Libertà, concerne la scelta dei titoli con cui si individuano e si definiscono le prerogative di prestigio e di potere della magistratura collegiale al vertice della vita politica milanese. Si tratta di una scelta (o meglio forse di una ricerca) di principi e di un linguaggio anche in questo caso appropriati, che, con tutta probabilità non fu affidata al caso oppure a semplici istanze emozionali e/o morali (o patriottiche) d’effetto. Una scelta che sembra invece, ancora una volta, poggiare su concrete basi giuridiche e sulla autorevolezza di precedenti e similari soluzioni istituzionali, da tempo sperimentate e inserite nel patrimonio di tradizioni politiche di altre aree territoriali dell’Italia settentrionale e centrale.

Troviamo infatti, ad esempio, “i conservatori della libertà” a Padova nel 1313²⁰⁴, i “Capitani e difensori della libertà” a Siena²⁰⁵ e a Modena²⁰⁶ nella prima metà del XIV secolo; Genova nel 1435,

²⁰¹ RP, 5, 1447 ottobre 19, ff. 33v. 34 (NATALE, n. 4, pp. 12-14); *ibidem*, 1447 novembre 24, ff. 5v.- 6v. (NATALE, n. 10, pp. 20-22).

²⁰² In quanto “*civitas superiorem non recognoscens*” e “*sibi princeps*”: cfr. F. ERCOLE, *Da Bartolo all’Althusio*, cit. Si tratta però, stando alla documentazione esaminata, di riconferme di feudi piuttosto che di infeudazioni *ex novo*. Si v., ad esempio, la *liberatio*, da parte dei Capitani, di Ottone de Mandello (già condannato da Filippo Maria), con la restituzione delle proprietà e dei feudi “*terre Piopere*”: RP, 5, 1447 dicembre 24, ff. 9-10 (NATALE, n. 18, pp. 29-32). Il 10 agosto gli eredi di Ottone chiedono ai Capitani “...*quatenus ipsi domini Capitanei et Defensores libertatis prefate ut supra ... velint et deneant ipsos dominum Thobiam et Ottonem investire seu recognoscere in feudatarios et solempnem ricognitionem in feudum ab eis et ab utroque eorum recipere et stipullari: videlicet ipsum dominum Thobiam de dictis duabus partibus ex tribus partibus et dictum Ottonem de dicta alia tertia parte dicte terre seu loci Causii et roche seu castris dicti loci Causii, et iurisdictionis, honorantiarum et possessionum eiusdem cum mero et mixto imperio et gladii potestate et regalibus et in omnibus et per omnia in illis modo et forma prout ... quondam dominus Otto olim eorum dominorum Thobie, Antonii et Raphael pater gavisi et possessi fuerunt per tempora retroacta a prefato nunc quondam ill. et exc. Domino Domino Filippo Maria olim ultimo duce Mediolani. Offerens ipse dominus Thobias suo et dicto nomine se paratum cum effectu se suo et dicto nomine singula singulis refferendo ... se recognoscere in feudatarium et solempnem ricognitionem in feudum recipere a prefatis dominis dominis Capitaneis et deffensoribus ut supra*”: FN, cart. 742, notaio Spanzotta Azzone. Cfr. anche FN, cart. 990, notaio Brenna Pietro, 1448 agosto 7 (in due copie). Si v. anche *Sforzesco*, cart. 3, 1447 settembre 30: viene concesso il *merum et mixtum imperium, gladii plena potestas et omnimoda iurisdictione* agli uomini di Borgomanero. Cfr. sull’argomento il saggio di G. CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, cit., pp. 57 ss. Mi permetto inoltre il mio lavoro, *Ricerche per una nuova storia*, cit., p. 34, in cui si pone l’accento sull’uso dello “strumento feudale” da parte della *Communitas*, per tentare di assorbire secessioni e rivolte di comunità rurali e o di potenti signori locali.

²⁰³ Su affinità e differenze tra Milano, Venezia e Firenze, si è già fatto cenno nel capitolo precedente: L. MARTINES, *Firenze e Milano nel Quattrocento. Il ruolo dei giuristi*, cit., pp. 215-226; A. VENTURA, *Il dominio di Venezia nel Quattrocento*, cit., pp. 167-190. Per gli aspetti militari si v. N. COVINI, *Condottieri ed eserciti permanenti negli stati italiani nel XV secolo in alcuni studi recenti*, cit., p.329-352.

²⁰⁴ Citato in A. TENENTI, *Stato: un’idea, una logica*, cit., p. 30.

²⁰⁵ C. FRUGONI, *Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medioevo*, cit. p. 30.

²⁰⁶ *Statuta civitatis Mutine*, cit., p. 89

ribellatasi a Filippo Maria, si era ridotta a *libertate* e aveva creato un governo di otto “Capitani e difensori della libertà”²⁰⁷; senza dimenticare ancora che Matteo Visconti si era proclamato *defensor civitatis* di Milano²⁰⁸.

Capitanei, defensores civitatis, conservatori, *presidentes regiminis*: la qualità e la varietà della terminologia sono significative, in quanto esprimono l’effettivo esercizio del potere, “... in agendo et administrando civitatem et districtum ad suam voluntatem”, il capitano²⁰⁹; e l’esercizio de facto dei suoi diritti di mero e misto imperio il *defensor civitatis*²¹⁰, attraverso il quale si mira a dare un indiscusso titolo di legittimità - in parallelo con l’organismo della *Communitas* - al corpo collegiale preposto alla cura della *res publica* ed alle persone che ne fanno parte.

“Agentes” in nome della Comunità di Milano²¹¹, i Capitani sono i capi (i *signori*²¹²) di quel *populus* ambrosiano depositario della *iurisdictio*²¹³ e del fondamento sempre della legittimità²¹⁴, ma al tempo stesso articolata realtà sociale e numerica della città e del territorio.

Il vocabolo “popullo” infatti ricorre abbastanza spesso, e in raccordo costante con l’altro termine di “cittadini” nei documenti per così dire repubblicani, principalmente nelle gride emanate dal collegio capitaneale direttamente o da altre istituzioni a suo nome²¹⁵.

Ciò che esso sembra il più delle volte significare, in tale ambito documentario, è la popolazione della città nella sua interezza, senza distinzioni precise e nella più ampia accezione della parola - nonostante la presenza di termini quali *habitatore*, *subdito*, oltre a *civis*. Qui il popolo entra in gioco non come “parte” in lotta per accedere al governo effettivo e ai benefici che ne conseguono, ma come moltitudine concorde di persone unite dal vincolo del diritto e dalla partecipazione alla comune utilità (la *communitas* come si è più volte detto), operante insieme con i Capitani per provvedere al bene comune²¹⁶, nella prospettiva di un regime repubblicano (e non popolare), che appunto sul consenso del consorzio civile milanese, e il perseguimento della *publica utilitas*²¹⁷, fonda la sua legittimità.

Ma a questa visione collettiva, vaga e astratta, si contrappone tuttavia la realtà di una stratificazione sociale non puramente economica, che individua una ripartizione del “popolo” su base soprattutto giuridica e censitaria: in tale ordine appare infatti suddiviso il *populus* milanese che deve accogliere e acclamare Francesco Sforza duca di Milano: “cives, nobilles, populares, plebei ac universi incole Mediolani”²¹⁸. E non è detto che a ciascuno di questi gruppi sociali corrispondesse una rappresentanza politica.

²⁰⁷ F. COGNASSO, *I Visconti*, cit., p. 44

²⁰⁸ F. COGNASSO, *Istituzioni comunali e signorili di Milano sotto i Visconti*, cit., p.454

²⁰⁹ G. CASSANDRO, *Signoria*, cit., p. 327.

²¹⁰ F. ERCOLE, *Da Bartolo all’Althusio*, cit., p. 49-118; P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico*, cit., p. 211 ss.

²¹¹ Si rimanda al capitolo sugli organi di governo.

²¹² RP, 6, f. 101t (NATALE, p. 489); *ibidem*, 1449 marzo 15, ff. 117-117t. (NATALE, n. 383, pp. 535-536); *ibidem*, 1449 maggio 14, ff. 140-140 t (NATALE, n. 455, pp. 599-601).

²¹³ F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, cit., pp. 93-125.

²¹⁴ P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico*, cit., p.192.

²¹⁵ RP, 5, 1447 novembre 13, f. 4 (NATALE, p. 14); *ibidem*, dicembre 22, f. 8t. (NATALE, p. 28); *ibidem*, 1449 settembre 4, f. 70 (NATALE, p. 157); *ibidem*, 1449 settembre 5, f. 71 (NATALE, p. 158); *ibidem*, 1449 novembre 19, f. 85t. (NATALE, p. 184); RP, 6, 1447 novembre 28, f. 27t. (NATALE, p. 274); *ibidem*, 1448 novembre 8, f. 89t. (NATALE, p. 456).

²¹⁶ RP, 5, 1448 aprile 23, ff. 13-14 (NATALE, n. 26, pp. 41-42); *ibidem*, 1449 settembre 4, ff. 70-71 (NATALE, n. 124, pp. 157-158).

²¹⁷ Su questo punto, oltre a quanto già detto nelle pagine precedenti, si v. W. ULLMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, cit., pp. 373 ss.

²¹⁸ ASMi, Rogiti Camerali, cart. 527, notaio Perego Giacomo, 1450 marzo 22 e A. COLOMBO, *L’ingresso di Francesco Sforza in Milano*, cit.

1.c Le fonti del diritto

“Il complesso delle norme costituenti l’ordinamento giuridico di una determinata organizzazione politica, considerata in un preciso momento del suo divenire rispecchia in linea di tendenza, la società alla quale è destinato, le sue contraddizioni e tensioni ed il potere che lo governa”²¹⁹. “Qualche volta la componente giuridica fa da occasione, o da ‘exemplum’ per un obiettivo diverso... (e allora) ... bisognerà ricordare che il momento giuridico ha un collegamento forte con la coscienza della società, oltre che con il suo funzionamento, che esso, come complesso di regole, procedimenti, sistemi di giustizia, produzione di intellettuali specialisti, invade interamente ogni sfera del sociale, ogni possibile ambito indagabile.”²²⁰.

Questo assunto generale può essere ritenuto valido anche per il triennio della Repubblica Ambrosiana²²¹, la quale, se inevitabilmente e per più motivi deve fare riferimento al quadro delle fonti del diritto vigenti in Lombardia nella prima metà del Quattrocento: al diritto comune, al diritto statutario e alla legislazione principesca viscontea, è altresì produttrice di una attività normativa propria²²², che, per le sue caratteristiche interne, risulta a volte assai sintomatica dell’instabilità del momento e della “fragilità” delle istituzioni della Repubblica milanese²²³.

Viene infatti privilegiato, dal gruppo di governo, il ricorso alle gride²²⁴, a quella tipologia cioè di provvedimento normativo particolarmente urgente e indefettibile, con cui poter soddisfare le esigenze contingenti del momento²²⁵. Sono gride che si susseguono in modo incalzante con interventi settoriali e dalle quali si ricava una sensazione di confusione istituzionale: la sensazione che non vi sia stata una opportuna e lucida visione ordinatrice da parte del governo. Tuttavia, si pensa che non dovettero mancare interventi normativi più razionali, come l’applicazione “decretorum et ordinamentorum prefate ill. et exc. Comunitatis Mediolani”²²⁶, mentre la ripresa dei decreti ducali²²⁷ sembra alludere alla volontà di sottolineare una continuità istituzionale con i Visconti, che non si tralasciò, peraltro,

²¹⁹ M.G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, cit., p. 147. Il saggio costituisce un interessante punto di riferimento e sguardo d’insieme, nella relativa scarsità di studi di una certa ampiezza sul rapporto istituzioni-scienza giuridica, relativi a Milano. Su un piano diverso, di analisi delle fonti del sistema di diritto, ugualmente interessante e ricco di spunti il saggio di G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, cit.

²²⁰ M. SBRICCOLI, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e di problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica*, cit. pp. 134 e 130.

²²¹ Non si intende qui assolutamente fare una trattazione sistematica della materia, non se ne hanno le competenze e non è la sede adatta, ma solo proporre alcune considerazioni su questo interessante aspetto emerso dalla documentazione esaminata.

²²² Il diritto di darsi norme cogenti, non avendo in questo caso la *permissio* imperiale, si basava sulla teoria della *potestas statuendi*, di cui gode la “civitas superiorem non recognoscens”: cfr. al riguardo F. ERCOLE, *Da Bartolo all’Althusio*, cit., pp. 84 e ss. Una breve ma chiara sintesi sul *ius statuendi* in A.I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, cit., pp. 140-144.

²²³ Cfr. M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit. parte I.

²²⁴ Registrate negli statuti, spesso su espresso volere dei Capitani della libertà: ad esempio, RP, 5, 1448 ottobre 1, f. 32t (NATALE, n. 45, p. 77); *ibidem*, 1448 ottobre 9, f. 33t. (NATALE, p. 78).

²²⁵ Sul valore delle gride si v. M.G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, cit., p. 147.

²²⁶ FN, cart. 891, notaio Girami Giovanni, 1448 ottobre 31; “et questo sia observato et scripto in lo vollume de li nostri decreti”: RP, 6, 1449 gennaio 27, f. 109 (NATALE, p. 511); “forma decreti illustris et excelse Comunitatis super causis civilibus editit”: FN, cart. 528, notaio Medici Damiano, 1449 giugno 6.

²²⁷ RP, 5, 1448 agosto 9, f.31 (NATALE, p. 74); “iuxta ordinem et dispositionem decretorum olim ducallium”, RP, 6, 1449 maggio 20 (NATALE, p. 617).

di manifestare in altre occasioni²²⁸; con una certa probabilità, intenzione del regime repubblicano fu quella di porre mano anche a una revisione (e magari anche a una riforma più organica) degli statuti cittadini²²⁹.

In effetti, a prescindere dalla precarietà della situazione tormentata da problemi notevoli, concernenti in prima istanza l'approvvigionamento dei generi alimentari, la necessità di dover operare un aggravio fiscale decisamente oneroso per sostenere le spese di guerra e le crisi epidemiche²³⁰, ai Capitani non mancava "la coscienza dell'importanza fondamentale che la legislazione poteva rivestire come strumento atto a edificare un solido ordinamento unitario"²³¹: non si dimentichi la presenza nel gruppo di governo di giuristi e di magistrati con alto grado di competenza tecnico-amministrativa maturata durante gli anni di Filippo Maria Visconti²³². E un atto legislativo di vasta portata, destinato a incidere sulle strutture costituzionali della repubblica fu, senza dubbio l'istituzione della figura del capitano di giustizia, dall'ampio potere giurisdizionale nell'ambito del diritto penale sostanziale e processuale²³³.

Vi sono inoltre disposizioni riguardanti l'apparato burocratico-amministrativo, con le norme dirette a regolare le competenze dei titolari dei vari uffici, onde evitare eventuali conflitti di competenze²³⁴; in quello economico commerciale²³⁵, favorendo probabilmente (sulla traccia della politica viscontea) l'immigrazione di artigiani specializzati da altre città e regioni italiane²³⁶.

²²⁸ Ad esempio: "la Camera de la prefata Comunità overo con quella de l'ill. quondam Duca nostro passato": RP, 6, 1449 maggio 20, f. 57 (NATALE, p. 129).

²²⁹ Come sembra suggerire la menzione degli *statutari* in FN, cart. 502, notaio Trecati Giovanni, 1449 agosto 29. Sugli *statutari* si v. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*, cit. pp. 68 e ss. E anche M.G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, cit. e in generale C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, cit.

²³⁰ Una visione d'insieme di tali problemi in G. ALBINI, *Guerra, fame e peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardo medioevale*, cit. e EAD., *Aspetti delle finanze di un comune lombardo tra dominazione milanese e veneziana: dazi e taglie a Crema dal 1445 al 1454*, cit., da p. 712 e ss.

²³¹ G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, cit.

²³² Si v. il precedente capitolo 1.a sul ruolo dei giuristi. M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia*, cit. Cfr. anche G. SOLDI RONDININI, *Appunti per una nuova storia di Milano*, cit., pp. 9-37.

²³³ M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., parte II, pp. 35-39.

²³⁴ Mi permetto di rinviare ancora al mio articolo sulla Repubblica Ambrosiana, in cui si accenna ai provvedimenti in merito alle attribuzioni riservate al podestà e al capitano di giustizia: *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., parte II, pp. 35-37, e i documenti ivi pubblicati da RP, 6, 1448 marzo 4, ff. 41-42 (NATALE, n. 142, pp. 316-318), 1448 agosto 30, ff. 77-78 (NATALE, n. 246, pp. 422-424), 1449 settembre 15, ff. 175t.-177 (NATALE, n. 566, pp. 705-708p). Una situazione analoga dovette verificarsi anche in materia daziaria, tra l'ufficio del giudice dei dazi e i Maestri delle Entrate: RP, 6, 1448 febbraio 1, ff. 37-38 (NATALE, n. 130, pp. 303-305).

²³⁵ RP, 6, agosto 9, ff. 30-31 (NATALE, n. 42, pp. 72-74): nella grida si prendono provvedimenti "pro evitando ne telle ordite et allia, de quibus superius agitur, conducatur exte ducatum Mediolani absque licentia Abbatum et duodecim dicte artis fustaneorum, mandamus harum serie, vicariis Seroni, Mazente et Gallarate et cuilibet eorum et aliis officialibus illustris et excelse Communitatis Mediolani, presentibus et futuris, ceterisque ad quos spectat et spectabit, quatenus taliter provideant, ordinent et convigillent quod a partibus ducatus Mediolani per quempiam non conducatur aliqua quantitas tellarum orditarum, capiciorum, aciarum et fillorum ultra Ticinum". Sulla politica economico-commerciale dei Visconti e degli Sforza si v. G. BARBIERI, *Le origini del capitalismo lombardo*, cit. e ID, *Economia e politica nel ducato di Milano*, cit. Anche in periodo repubblicano, come già con Filippo Maria, la soluzione delle cause in materia di commercio veniva affidata agli Abati della Corporazione dei Mercanti, di settore: FN. Cart. 248, notaio Pansecchi Stefanino, 1447 dicembre 1. Sul problema P. MAINONI, *Il processo di un milanese a Lione alla fine del Quattrocento*, cit. p. 294, nota 12.

²³⁶ Cfr. bibliografia nota precedente. Numerosi sono i setaioli, fiorentini e veneti, che giungono a Milano in questi anni: FN, cart. 304, notaio Giudici Mafiolo, 1447 febbraio 25; cart. 633, notaio Perego Giacomo, 1447 settembre 14; FN, cart. 742, notaio Spanzotta Azzone, 1448 giugno 20.

Un altro provvedimento importante, all'indomani della dedizione di Pavia a Francesco Sforza e quindi la perdita dello studio²³⁷, appare la ben nota decisione di creare una università milanese²³⁸: iniziativa che però non fu mai avviata.

Per quanto concerne l'ambito privatistico, non si crede si possa parlare di una vera e propria attività legislativa in senso innovativo. Si ha soprattutto l'impressione che gli interventi dei Capitani in materia di "diritto di famiglia", ovvero legittimazione figli naturali²³⁹, tutela minori²⁴⁰ e doti²⁴¹, fossero diretti soprattutto a dare di questo organo, e poi del regime da esso propugnato, un'immagine positiva che, dimostrando di seguire le sorti del suddito, tendeva al *bene pubblico*²⁴², alla *publica utilitas*²⁴³ e quindi a proporre anche sul piano etico, oltre che giuridico la legittimità del regime appena instaurato e della validità della azione dei suoi governanti.

Nell'ambito del documento con cui i Capitani liberano Ottone de Mandello dalla condanna e confisca dei beni propri, o tenuti a titolo feudale²⁴⁴ - condanna che gli era stata inflitta a pochi mesi dalla morte - si ribadiscono i diritti della Camera "prefate Communitatis" di esigere a confisca i beni dei condannati per "crimina atrociora ... et etiam qualibet alia causa vel occasione, que quomodolibet dici vel excogitari posset, etiam incognita et dissimili a predictis et maiori et etiam si talis esset que de iure communi aut ex forma statutorum et decretorum specialem et expressam, aut in individuo requiret expressionem". Al *de Mandello* vengono poi restituiti "omnia dicta feuda et iura feudalia ac bona sua ... non obstantibus aliquibus decretis, litteris, ordinibus, dispositionibus et aliis in contrarium fatientibus"²⁴⁵.

Il riferimento è dunque al diritto comune, nella sua articolazione di diritto romano, canonico e feudale (per quanto riguarda di preciso il documento in esame), ai "decretis" e agli "ordinibus" della legislazione principesca, agli "statutis", cioè agli *iura propria*²⁴⁶.

La successione con cui sono state presentate le fonti nel documento è interessante, poiché mette al primo posto il diritto comune, di cui come si è detto prima fanno parte il diritto romano e quello feudale²⁴⁷.

²³⁷ Sulla dedizione di Pavia e di varie comunità del Pavese, come di altri centri, borghi e villaggi della pianura lombarda al condottiero, fondamentale il saggio di G. CHITTOLINI, *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza*, cit., pp. 673-698. Sull'importanza dello studio pavese per l'insegnamento del diritto cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, cit., pp. 45-146.

²³⁸ RP, 6, 1448 settembre 2, ff. 79-79 (NATALE, n. 248, pp. 425-426); cfr. anche SANTORO, cit., reg. 11, n. 100.

²³⁹ FN, cart. 383, notaio Montebretti Lancillotto, 1447 novembre 17; FN, cart. 990, notaio Brenna Pietro, 1448 gennaio 29. Rispettando il fatto che il diritto di legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio era uno dei *iura reservata* dell'Imperatore - diritti che venivano concessi solo ai conti palatini -, i Capitani se ne interessano, ma non agiscono mai direttamente nella legittimazione e affidano rigorosamente a un conte palatino l'incarico. Sugli *iura reservata* cfr. F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, cit. pp. 254-258; F. ERCOLE, *Da Bartolo all'Althusio*, cit. pp. 118 e ss.

²⁴⁰ Delle cause per la tutela dei minori era sempre competente il console di giustizia ma il collegio dei Capitani si dimostra sollecito a rispondere alle suppliche che potevano venire dai parenti o dalla madre stessa, per una equa soluzione delle vertenze sorte con grande frequenza in merito alle eredità più o meno corpose: FN, cart. 630, notaio Micheri Gabriele, 1448 agosto 10. Sulla rilevanza giuridica e patrimoniale dell'istituto della tutela sui minori si v. M.G. DI RENZO VILLATA, *Note per la storia della tutela nell'Italia del Rinascimento*, cit., pp. 59-95 e M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., in particolare pp. 163-185.

²⁴¹ Ad esempio, FN, notaio Sansoni Protaso, 1448 luglio 26

²⁴² RP, 6, 1448 aprile 8, f. 48 (Natale, n. 161, pp. 338-339)

²⁴³ Sull'alto valore politico e sociale del concetto di *publica utilitas* e sulla capacità di tale termine di contribuire alla legittimazione di certi assetti politici e sociali, si v. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*, cit. p. 445 e ss.

²⁴⁴ Il documento è già citato alla nota 202.

²⁴⁵ RP, 5, 1447 dicembre 24, ff. 9-10 (NATALE, n.18. pp. 29-32).

²⁴⁶ G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, cit.

²⁴⁷ Il *ius commune* era al vertice della gerarchia delle fonti del ducato visconteo-sforzesco, e a esso facevano spesso riferimento i duchi, perché concepito come il solo che potesse garantire, sulla base del *Corpus iuris*

Anche con la Repubblica Ambrosiana, dunque, si può dire che il diritto comune “alita” nell’ambito della legislazione repubblicana in modo diffuso, così da offrire ai giuristi che fanno parte del gruppo di governo - e forse anche della commissione degli *statutarii* - un complesso di strumenti logici, tecnici e terminologici²⁴⁸, che contribuiscono non poco alla costruzione raffinata (e per nulla ingenua) di un apparato di potere che mira a proporre come necessaria la sua esistenza perché la *Communitas Mediolani* possa “vivere in libertà”²⁴⁹.

Si osserva infatti che il diritto romano e il sistema del diritto comune completano il bagaglio culturale, di matrice prettamente romanistica, di quegli esperti del diritto consulenti (*consultores*), che sono al potere e a cui sono affidati particolari rapporti gius-internazionalistici. Non a caso sono persone competenti della materia²⁵⁰ che intrattengono i contatti con l’imperatore quando dovranno chiedere/ottenere il riconoscimento del regime repubblicano e argomentare le richieste di *libertas*, che i giuristi milanesi rivendicano sulla base del diritto romano appellandosi a istituti giuridici romanistici come “quoddam iure postliminii”²⁵¹, forse sulla base del dettato del *Corpus iuris* giustiniano commentato da Bartolo²⁵².

Si riscontra invece sotto il profilo giudiziario, che i rapporti di diritto privato internazionale vengono ancora di più improntati al particolarismo, nonostante i tentativi dei Visconti di unificare e semplificare la prassi giudiziaria²⁵³, se si considera appunto la situazione complessa in cui Milano si viene a trovare, e soprattutto nei confronti di Pavia²⁵⁴. Assai significativamente riprende vigore il particolarismo personale del diritto, sollecitato dalla secessione di varie città del ducato alla morte dell’ultimo duca e al riaccendersi di pretese di autonomia da parte delle stesse comunità²⁵⁵.

giustiniano, completezza a un ordinamento giuridico strutturato su una pluralità di fonti a volte lacunose. I giuristi ne facevano il perno del loro insegnamento universitario: cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, cit. pp. 149-150. La bibliografia sull’argomento è copiosa, per tutti si v. L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit., pp. 79-199.

²⁴⁸ G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, cit., e anche P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere nella pubblicistica medievale*, cit. Si v. inoltre il capitolo **1.b** della seconda parte del presente lavoro.

²⁴⁹ M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia delle Repubblica Ambrosiana*, cit., parte I.

²⁵⁰ La “magna nobilium et doctorum copia” che costituisce l’*auditorium* dei colloqui tra l’inviato imperiale, Enea Silvio Piccolomini, e i Milanesi.

²⁵¹ “His dictis et ... venientes postea ad hospitium nostrum per dominus Nicolaum de Arziboldis responderi fecerunt. Primo regratiati sunt permaxime regis maiestati pro salutationibus et pro sumpto dolore ex morte principis eorum et pro congratulatione facta civitatis de tutione patrie. Secundo dixerunt non expedire patrie neque regi, gubernare Mediolanum et illas terras vel de per se vel per legatos. Quandoquidem cives libertatem natura, iure et honestis pactionibus sibi partam, longis retro temporibus iure quodam postliminii recuperatam, ita complexi essent uti tutari non vererentur ...” in E.S. PICCOLOMINI, *Briefe*, cit., p. 268; in una lettera del Piccolomini all’umanista Filelfo si legge: “defensorem libertatis et fundatorem quietis ex me licet interroges, quid sibi iure postliminii vindicata libertas attulerit boni, quod cum feceris et mihi respondet et tibi consules”, *ibidem*, p. 94.

²⁵² Cfr. P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere*, cit., pp. 257-258, nota 42, in cui riporta per esteso il passo di Bartolo sul postliminio. Cfr. anche F. ERCOLE, *Da Bartolo all’Althusio*, cit., pp. 90-92. Sul postliminio, funzione di diritto (del diritto romano), per cui le cose o le persone che sono cadute in potere del nemico recuperano il loro *status* giuridico primitivo nel momento in cui ritornano sotto il potere dello stato cui appartenevano prima della guerra: M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, cit. p. 181, per l’età medievale G. SOLDI RONDININI, *Il diritto di guerra in Italia nel secolo XV*, cit., p. 302 ss.

²⁵³ G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, cit., e C. STORTI STORCHI, *Aspetti della condizione giuridica dello straniero negli statuti lombardi dei secoli XIV-XV*, cit., pp. 9- 66, in particolare p. 24.

²⁵⁴ Si v. per i particolari F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant’Ambrogio*, cit.

²⁵⁵ Si v. oltre a F. CHABOD, *La genesi del “Principe” e l’esperienza delle cose d’Italia*, cit., pp. 323 e ss., G. CHITTOLINI, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello stato territoriale*, cit., pp. 3-35.

Pertanto, anche se la presenza di stranieri era una costante nel paesaggio urbano medievale, è il *civis* che ha le maggiori *chances* di vincere in una causa²⁵⁶. “Forensis” risultava il milanese rispetto ai cittadini di altre città, soprattutto se si trattava di abitanti di città antagoniste: nell’aprile del 1448, ad esempio, Innocenzo Cotta, debitore insolvente della somma di 4000 lire nei confronti del pavese Corradino Bottigella, “fuit et est persona forensis et non suposita iurisdictioni domini potestatis Papie ac fuit et est inhabilis ad convenendum et quia est ex dominis Mediolani (cioè del numero dei Capitani della Libertà di Milano). Super quibus de opportuno sibi iuris remedio provideri requisivit et requiritur. Quo circha sequens et sequi volens formam iuris et statutorum et ordinamentorum civitatis Papie ...”²⁵⁷.

Documento fondamentale per una città che si dichiara “superiorem non recognoscens” e “sibi princeps”, come appunto Milano nel periodo qui in esame, è comunque lo statuto, sebbene non raramente il governo della “repubblica” si collochi in contrasto con questa fonte, che peraltro serve a corroborare le sue scelte politiche, e a fissare le regole dell’attività del capitano di giustizia e del podestà.

Difatti, nella grida in cui, pochi giorni dopo l’instaurazione della Repubblica Ambrosiana, viene chiesto il giuramento dei componenti del Consiglio dei Novecento: si specifica che l’atto deve avvenire “iuxta formam statutorum super hoc disponentium”²⁵⁸. E in questa prospettiva, “lo statuto ... ci appare ... nel suo ruolo più tipico, inquadrato all’interno dell’ordinamento giuridico universale, fonte tra le altre, esso ci si mostra per quello che è: una conquista politica della città che non poteva non recare il segno profondo del suo carattere originario di ‘politicità’”²⁵⁹. Il rapporto tra governanti e governati si basa sull’equilibrio esistente tra la capacità di emettere un comando e la possibilità che questo comando abbia una risposta positiva: con quali garanzie dunque un regime nuovo deve agire per avere la “sicurezza” di ottenere fedeltà e obbedienza dai suoi sudditi, a maggior ragione se in rapporto a un processo di modifica e di trasformazione del sistema politico²⁶⁰.

Fare dello statuto uno strumento legislativo voleva dire porre il presupposto della *libertas*²⁶¹. Non si deve sottovalutare, allora, il fatto che proprio il primo costituirsi della Repubblica milanese segua nella prassi le fasi della genesi del comune e riprenda i due elementi costitutivi fondamentali dello statuto: lo strumento del giuramento (in questo caso non può più essere il breve naturalmente) prestato dai reggitori e dagli altri amministratori all’atto di assumere la carica²⁶², e il giuramento, che fa da corrispettivo, dei *cives* da loro amministrati²⁶³.

Oltre al privato era il magistrato, podestà o capitano di giustizia, che trovava nello statuto la risposta circa l’ordine delle fonti da seguirsi per l’esercizio della giustizia penale il controllo della vita cittadina, percorsa in quegli anni da una forte componente di violenza, comune e politica: specialmente nel momento in cui l’atto criminoso poteva sconfinare nel “reato politico” ed entrare quindi nella casistica del *crimen lesae maiestatis*, e nelle specifiche competenze del capitano di giustizia²⁶⁴.

²⁵⁶ M. ASCHERI, *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del tre-quattrocento: un primo approccio*, cit. 179-194.

²⁵⁷ FN, cart. 742, notaio Spanzotta Azzone, 1448 aprile 23.

²⁵⁸ RP, 6, 1447 agosto 17, ff. 1e 1t (NATALE, p. 189); cfr. M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit. pp. 179-194.

²⁵⁹ M. SBRICCOLI, *L’interpretazione dello statuto*, cit. p. 27 e ss.

²⁶⁰ M. SBRICCOLI, *L’interpretazione dello statuto*, cit. p. 27 e ss.

²⁶¹ *Ibidem*.

²⁶² G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, cit. cap. II: *L’“instrumentum” come specchio delle esigenze comunali: influssi e condizionamenti reciproci tra comune e notariato*, pp. 74 e ss.

²⁶³ M.A. BENEDETTO, *Statuti*, cit., pp. 387-388. Interessante il rapporto tra giuramento e dovere dell’obbedienza da parte dei cittadini.

²⁶⁴ Cfr. M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit. parte II. Sul crimine di lesa maestà fondamentale l’autorevole studio di M. SBRICCOLI, *Crimen lesae maiestatis*, cit., soprattutto da p. 342 e ss.

Vediamo infatti i Capitani della libertà intervenire direttamente nella delicata sfera della stabilità del potere politico ora con operazioni di natura normativa ora potenziando il funzionamento della giustizia attraverso appunto una sorta di specializzazione dei tribunali cui affidare l'attività giurisdizionale²⁶⁵.

Coinvolte, in questo progetto mirante in primo luogo alla protezione delle strutture della Repubblica Ambrosiana, sono come si è detto le magistrature podestarile e del capitano di giustizia, e proprio quest'ultimo costituisce un primo passo concreto a noi noto per scongiurare e combattere appunto il verificarsi di fatti sediziosi e destabilizzanti.

Non si tratta di un ufficio del tutto nuovo, ma nuovi e più ampi sono i confini delle sue competenze, che si aggiungono e sovrappongono a quelle del podestà²⁶⁶, e la cui giurisdizione criminale viene rafforzata dai Capitani, per assicurare un controllo efficace su un ambito sociale dalle forti potenzialità trasgressive. Dal suo "banchum in curia archiepiscopali"²⁶⁷, il capitano di giustizia doveva prendere i necessari provvedimenti sia promulgando una grida²⁶⁸, sia attraverso le opportune indagini²⁶⁹, contro tutto ciò che potesse "essere contra lo stato, honore et amplitudine de l'illustre et excelsa Libertà et del inclita et excelsa Comunità de Milano ... sotto pena de la forcha et confiscatione de li benni et dela rasone et deli statuti che disponeno contra quilli che cometonon crimen lesae maiestatis ..."²⁷⁰.

In altre parole, il suo intervento decisivo solitamente determinato da fatti, manovre o azioni che minavano potenzialmente la forza reale e la base amministrativa, economica e anche militare del potere, se non addirittura "mettere in discussione la complessa macchina ideologica che organizza e filtra il consenso intorno al potere"²⁷¹.

Il podestà e il capitano di giustizia dispongono tuttavia di strutture simili e risultano provvisti di analoghi poteri giurisdizionali e amministrativi (tanto da ingenerare come si è detto sopra probabili conflitti di competenze)²⁷² per conservare in Milano l'ordine e la pace politica, attraverso quello che si potrebbe chiamare, nel suo divenire, "un crescente governo di polizia"²⁷³.

Le stesse norme statutarie, le numerose e ripetute gride, con i loro divieti in materia di porto d'armi, giochi proibiti, comportamenti da taverna, rottura di paci e tregue, riunioni illecite e schiamazzi, rotture di paci e tregue, tumulti e altre simili materie, creano le corrispondenti funzioni di polizia: "è la logica della vita associata in città, ma anche quella di uno 'stato' che entra sempre più nei comportamenti quotidiani dei sudditi, alla ricerca di pericoli da sventare o di potenziali minacce all'ordine politico da impedire prima ancora che possano prendere corpo"²⁷⁴.

²⁶⁵ Cfr. nota precedente. Sugli aspetti e i problemi dell'amministrazione della giustizia nel ducato visconteo-sforzesco, si v. M.G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, cit., p. 154; M.C. ZORSOLI, *Il collegio dei giudici di Pavia e l'amministrazione della giustizia*, cit., pp. 56-90; C. SANTORO, *Gli uffici del Comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco*, cit.

²⁶⁶ Sulla figura del podestà e sulle sue attribuzioni si v. C. SANTORO, *Gli uffici del Comune di Milano e del dominio visconteo sforzesco*, cit., pp. 67-74.

²⁶⁷ RP, 6, f. 116 (NATALE, p. 531).

²⁶⁸ RP, 6, 1447 settembre 28, ff. 16-16t (NATALE, pp. 132-133).

²⁶⁹ FN, cart. 990, notaio Brenna Pietro, 1448 giugno 28; FN, cart. 742, notaio Spanzotta Antonio, 1449 giugno 20.

²⁷⁰ Cfr. M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., p. 44. Doc. 1 in appendice.

²⁷¹ M. SBRICCOLI, *Crimen lesae maiestatis*, cit., pp. 14-15.

²⁷² Cfr. nota precedente

²⁷³ La citazione tratta da M. SBRICCOLI, *Polizia (diritto intermedio)*, cit., p. 114

²⁷⁴ *Ibidem*, p. 115

1.d I notai e il problema della legalità del potere

Si è accennato nel capitolo sulle fonti al fatto di aver constatato un forte coinvolgimento in prima persona, e sensibilmente attivo, di esponenti del ceto notarile milanese nell'esperienza repubblicana. Di alcuni di essi si può dire che abbiamo di fronte professionisti di ampio prestigio sociale, di sicuro successo e fama nell'ambito della loro attività sia pubblica sia per privati, come appunto emerge dalla fonte notarile stessa.

Un altro dato, che si evidenzia ancora dalle filze e dai protocolli notarili milanesi di questi tre anni, rispetto a quelli degli anni immediatamente precedenti e seguenti²⁷⁵, concerne la quantità rilevante di atti pubblici, cioè di atti espressamente rogati per gli organi di governo del regime repubblicano, dei quali a volte è conservata negli stessi protocolli, contemporaneamente, non solo la minuta ma subito dopo la forma estesa: basti fare lo spoglio, ad esempio, di quei *notarii* che hanno incarichi di funzionario all'interno dell'apparato di potere, della 'burocrazia repubblicana' per averne un'idea²⁷⁶.

I documenti lasciano trasparire un quadro delle parti sociali in gioco diversificato e molto più complesso di quello che si sarebbe potuto immaginare; pongono nello stesso tempo il problema di quale ruolo attribuire in questo contesto al notariato, e, ovviamente, portano a chiedersi quali motivazioni abbiano incrementato una simile collusione²⁷⁷. Se gli atti in questione costituiscono - come si può ben immaginare - una vera e propria miniera di dati e notizie inediti, essi testimoniano altresì il manifesto e forte cointeressamento del ceto notarile milanese nella vicenda.

Una forma di coinvolgimento, dunque, che si esplica e che (a nostro avviso) è possibile spiegare - essenzialmente su due piani, i quali sono strettamente legati alla connotazione peculiare della professione di notaio.

“Se pensiamo alle scelte documentarie disponibili nel corso dei secoli centrali del medioevo, soprattutto in area italiana (appunto connotate dalla specifica e preponderante presenza del notariato), è ovvio constatare che il singolo individuo ha a disposizione due istanze diverse, ma egualmente ben caratterizzate da una produzione documentaria con valore di prova: da un lato, può rivolgersi alla

²⁷⁵ Per gli anni successivi alla repubblica, restaurato il ducato sotto il dominio degli Sforza, si è notato che alcune tipologie di documentazione, rogate nella fase repubblicana, sono ora prodotte (a volte *ex novo*) e conservate nelle filze dei notai camerati: ad esempio le vendite di beni camerati nei protocolli del notaio Giacomo Perego.

²⁷⁶ Molto interessante da questo punto di vista la documentazione del notaio Giovanni Girami (FN, cart. 891-892), “notaio del comune” (cart. 891, 1448) e “sindaco e procuratore della camera della comunità” (*ibidem*, 1449 dicembre 15). Nella cartella 891 sono registrate - tanto nella minuta quanto nella forma *extensa* - le massicce vendite di beni camerati, sia appartenuti al defunto duca sia provenienti dalle corpose confische delle proprietà dei cittadini banditi e ribelli, effettuate dalla *Communitas Mediolani* per reperire il denaro necessario per pagare le spese militari. Tra filze e protocolli si possono contare oltre 200 ff. di materiale documentario assai ricco di notizie. Altrettanto notevole è il numero degli atti dei notai Ambrogio Cagnola (cart. 514) e Lorenzo Martignoni (cart. 306), che contengono le minute dei trattati di alleanza tra la Repubblica Ambrosiana e Venezia, il duca di Savoia, con Parma e altre comunità. Analogamente si v. le filze del notaio Giacomo Perego sia nel Fondo Notarile (cart. 633-634), sia nel Fondo Rogiti Camerati (cart. 527).

²⁷⁷ Interessante il caso del notaio Agostino Ferrario, il quale inizia la sua attività nel 1436 a Lonate Pozzolo; in seguito, negli anni della R. A. si trasferisce a Milano, in porta Vercellina, dove roga principalmente per luoghi pii deputati alla sostentazione dei poveri: si v. le sue filze in FN, cart. 626; i documenti non sono numerosi e purtroppo in cattivo stato di conservazione. Nel periodo della Repubblica riesce ad associarsi con uomini di potere come Francesco di Castelsanpietro, Giovanni Castiglioni, Giovanni Trivulzio e Dionisio Trivulzio, “socii et participes dazii gabelle salis Mediolani annorum 1447 et 1448 proxime preteriti”: FN, cart. 1100, notaio Concorezzi Bernardo, 1453 aprile 16.

struttura burocratica di una grande cancelleria, che produrrà un documento basato sui comportamenti redazionali e autenticatori ben definiti e stabili. In alternativa e come situazione più accessibile e quotidiana, avrà a disposizione la capacità documentaria di un notaio, anch'egli in grado di proporre una soluzione perfettamente codificata²⁷⁸

Ora si può dire che la documentazione del triennio della Repubblica Ambrosiana, tanto quella proveniente dal carteggio sforzesco (e quindi emessa dalla cancelleria della *Communitas*)²⁷⁹ e dai Registri Panigarola quanto quella del notarile milanese, offre notevoli spunti per tentare di appurare se la partecipazione dei notai alla redazione dei documenti 'repubblicani' - in parallelo con la produzione della cancelleria stessa - possa corrispondere a reali e immediate esigenze burocratiche del regime repubblicano; e non è da escludere - in misura maggiore - all'esigenza di proporre l'immagine di una documentazione coerente, limpida e soprattutto *legale*, che appunto la tradizione, l'*auctoritas*, di cui il notaio era depositario corroborava e nobilitava.

L'utilizzo, che a volte può sembrare preferenziale da parte del gruppo al potere, di tecniche documentarie non cancelleresche e di personale specializzato legato alla cultura notarile, appare evidente dalle registrazioni alquanto numerose di atti che concernono, in modo specifico l'attività politica e amministrativa dei vari organi e uffici repubblicani, che sono (va ulteriormente sottolineato) redatti per le necessità di tali uffici.

Pur mancando tracce di altre forme di registrazione di atti notarili che non siano in prevalenza quelle dei protocolli e delle filze dei notai - importanti non solo dal *nostro* punto di vista -, è nello stesso tempo lecito pensare che ve ne siano state dal momento che la 'repubblica' costituiva un ente cui facevano capo uffici diversi e con mansioni differenti e specifiche, per cui la registrazione non avveniva in un ufficio unico ma a seconda del tipo di atti poteva essere fatta in forme e luoghi diversi²⁸⁰. Registrazioni andate probabilmente disperse nel corso degli eventi, seppure la mancanza di (per ora) indicazioni precise di appositi libri o *quaterni* di questo periodo porti a supporre, in alternativa, che ve ne siano state. Data la precarietà del momento e i frequenti disordini, la copia di una certa area documentaria depositata all'interno di un protocollo del notaio che aveva steso l'atto serviva a dare la sicurezza tanto della sua autenticità quanto della sua conservazione nel tempo, e quindi della sua reperibilità in ogni momento²⁸¹. E soprattutto, in una eventuale mancanza di libri e di indici, o di altri strumenti di catalogazione, davano indicazioni su dove "mettere le mani" per cercare un *certo* documento e attraverso quali persone poter effettuare la sua ricerca. Emblematico l'esempio di Francesco Sforza che recuperò buona parte della documentazione soprattutto di carattere patrimoniale scomparsa, proprio grazie all'intervento dei notai²⁸².

Non si può comunque fare a meno di osservare, in ambito documentario, le forti analogie tra la situazione della repubblica milanese con quella di molto precedente della fase del comune consolare e podestarile. In particolare, l'impiego dei rogatari sembra sottolinei l'idea - a metà Quattrocento come allora - di una comune volontà di ricorrere al notariato in quanto istituzione autonoma, tanto da garantire la sua funzione probatoria anche quando si verifica il caso in cui il notaio coincida con un

²⁷⁸ G.G. FISSORE, *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII)*, cit., p. 152.

²⁷⁹ Avendo ben presenti le interpolazioni degli archivisti ottocenteschi.

²⁸⁰ In generale gli studi sui notai redattori di documenti pubblici privilegiano il periodo comunale: M. ASCHERI, *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del tre-quattrocento: un primo approccio*, cit., pp. 5-24.

²⁸¹ Nel settembre del 1449 vennero saccheggiate e derubate di buona parte della documentazione ivi conservata le cancellerie dei Maestri delle Entrate e quella dei sindaci: RP, 6, 1449 settembre 6, ff. 169-169t. (NATALE, n. 545, p. 687-688).

²⁸² R.A. NATALE, *Stilus Cancellarie* cit.

rappresentante del nuovo governo se non addirittura con un componente del collegio dei Capitani della libertà, come avviene sovente nella fase conclusiva della Repubblica²⁸³.

Il notaio era dunque l'unica 'organizzazione' alla quale i Capitani avevano l'opportunità di fare riferimento per le esigenze di documentazione, che potevano non essere sempre e del tutto simili a quelle di un governo signorile, e che la cancelleria (ex viscontea) non era in grado - per più motivi - di soddisfare. Infatti

"...Digna meditatione ponderantes (i Capitani) reipublice nostre statui convenire, imo expedire plurimum et importare quodque pro illustri Comunitate nostra, secundum occurrentes opportunitates confici instrumenta contingat, cuiuscumque modi, generis et qualitatis fuerint per *notarium autenticum, fidum, intelligentem et expertum* fiant et *per unius dumtaxat operam et manus transeant*, ut contingentibus in casibus clare sciatur ad quem pro talibus instrumentis recurrendum sit et ad manum presto, sine difficultate inveniri et haberi possint ...et experientie et doctrine vir ...concivis noster Laurentius Martignonus....in notarium et pro notario pefate nostre Communitatis ex certa scientia, tenore presentium, constituimus, facimus et deputamus ad stipullandum spetialiter et conficiendum et tradendum omnia et singula instrumenta que pro ipsa nostra Communitate stipullanda, conficienda et tradenda occurrent, sive feudorum, sive donationum, sive obligationum aut alienationum et alterius cuiuslibet generis et maneriei qualiacumque et quantacumque fuerint in forma convenienti.." ²⁸⁴ Non a caso il Martignoni era stato scriba nella cancelleria viscontea²⁸⁵

La disposizione del collegio capitaneale lascia intuire i motivi di fondo di una collaborazione tra notai e regime dal carattere inequivocabilmente ufficiale: da un lato, sono le prerogative insite nella professione del notaio, che deve essere fidato, intelligente ed esperto, ma soprattutto *autenticum* a favorirla, mentre dall'altra tale collaborazione si evidenzia attraverso la tipologia dei documenti rogati, in cui l'organo di governo che agisce si trova in una situazione contrattuale che esige forme documentarie "private" e quindi non cancelleresche.

Se "La caratteristica saliente di una cancelleria e'....l'interazione che si viene a costituire fra la volontà del potere politico di controllare ed organizzare burocraticamente la propria documentazione

²⁸³ Ad esempio, si noti la figura di Lorenzo Martignoni: il notaio è un professionista di grande prestigio; ha una clientela che segue in modo capillare grazie a un vasto numero di 'giovani di studio' e colleghi; è stato più volte procuratore del duca Filippo Maria in missioni importanti (FN, cart. 306 che contiene le sue filze); diventa notaio della Camera della Comunità (infra); sindaco e procuratore della Camera (FN, cart. 742, notaio Spanzotta Azzone, 1448 dicembre 4 e 1449 agosto 2); del numero dei Capitani nel febbraio 1449 (FN, cart. 891, notaio Girami Giovanni). Altre notizie in OSIO, *Documenti*, cit., *sub voce*. Altro esempio di grande interesse è rappresentato da Leonardo *de Cisero*, il quale roga soprattutto per i luoghi pii milanesi (cfr. i suoi protocolli, cart. 315), è priore dei Deputati al recupero al denaro (FN, cart. 891, notaio Girami Giovanni, 1449 settembre 17), e del numero dei deputati stessi (*ibidem*, 1449 ottobre 10), poi Capitano della Libertà nel 1450 (FN, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro, 1450 gennaio 2). Altro esempio: Agostino Terzago (di porta Cumana: FN, cart. 1069, non vi sono atti relativi alla Repubblica nelle sue filze), è sindaco del comune nell'agosto del 1449 (FN, cart. 742, notaio Spanzotta Azzone, 1449 agosto 2) e Capitano nel dicembre dello stesso anno (FN, cart. 514, Cagnola Ambrogio, 1449 dicembre 10), mentre il collega Protaso Sansoni, che in questi anni è procuratore e notaio di fiducia del Consorzio della Misericordia (si v. gli atti da lui rogati, FN, cartt. 599 e 600) compare per breve tempo tra i Capitani della Libertà nello stesso periodo di Leonardo *de Cisero* ed è sindaco del comune nell'agosto 1449 (FN, cart. 742, cart. Spanzotta Azzone, 1449 agosto 2). Inoltre, Giovanni Girami e' notaio della Comunità dopo il Martignoni (cfr. cart. 891), il 3 gennaio 1449, *in solidum* con il collega notaio Giacomo Perego, viene incaricato di riscuotere i debiti della *Communitas Mediolani* (FN, cart. 810, notaio Bulgaroni Simone, 1449 gennaio 3), inoltre è sindaco del comune nel mese di giugno 1449 (FN, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1449 giugno 19).

²⁸⁴ RP, 5, ff. 29-29 t. (Natale, 39, 89-90), 1448 agosto 9.

²⁸⁵ Cfr. le informazioni sul Martignoni a nota 283.

e la capacità di convalidare autonomamente, con proprie specifiche forme, tale documentazione"²⁸⁶, mentre "la più specifica funzione ...sembra essere quella di raggiungere una stretta identità fra il momento dell'*actio* e quella della *conscriptio*....unificando cioè il momento dell'azione giuridica con quello della produzione documentaria, grazie al fatto che l'autorità che si pone a garanzia del quadro giuridico entro cui si attua il contratto è anche quella che trasferendo nello scritto in forme prestabilite, produce un documento con forza di prova"²⁸⁷.

Da questo punto di vista il governo repubblicano non fa altro che assimilare le forme e modi della cancelleria viscontea²⁸⁸, imponendo naturalmente le innovazioni più evidenti, quali potevano essere la modifica del sigillo o della *intitulatio*. Una adesione rigorosa nella prassi era garantita dalla presenza - ad esempio - tra i Capitani di Lancillotto Crotti o di altri esperti e, nella cancelleria, di un gruppo composto da tecnici, all'interno del quale entrano a farne parte anche personaggi provenienti dai livelli più alti dell'ambiente cancelleresco. Essi avevano dimestichezza con i formulari e le complessità dell'*iter* cancelleresco, le sue varie specializzazioni, su ciò che poteva effettivamente essere richiesto alle competenze di una cancelleria, e come si dovessero muovere per confezionare il documento da produrre. Alcuni personaggi, *ora in organico*, ne avevano fatto parte durante gli anni di Filippo Maria Visconti, come Raffaele Vimercati e Pier Candido Decembrio²⁸⁹.

La cancelleria costituisce lo strumento dell'azione politica e amministrativa direttamente operata dal governo e dalle persone che detengono il potere in questo triennio (e non solo): sono cioè gli organi di governo e le magistrature a essere contemporaneamente autore dell'azione e autore della documentazione, ed è dalla cancelleria repubblicana²⁹⁰ che escono - infatti - i decreti, le lettere patenti di nomina, di esenzione oppure le gride registrate nei Registri Panigarola²⁹¹, le missive dei Capitani al conte Sforza, ai castellani e alle comunità soggette²⁹².

Del notaio ci si serve *invece* quando è l'ente superiore della Repubblica, la "Communitas Libertatis Mediolani", che agisce né più né meno come un "privato autore dell'azione", attraverso i Capitani o gli altri organi che sono detti molto chiaramente "agentes pro ea" nel delicato incarico di concludere contratti (patti, donazioni, obbligazioni, vendite, mandati e procure²⁹³): per conto della cosa pubblica: "interclusa tra i segni autografici e autenticatori del rogatario, l'*actio* si presenta come il dispiegamento di una o più volontà autonomamente producenti effetti giuridici nel quadro di riferimenti legali a cui si chiede la maggior certezza e stabilità di risultati"²⁹⁴.

In questa posizione la *Communitas Mediolani*, che - come si è ribadito più volte - non gode della legittimazione imperiale ed è quindi al di fuori delle strutture legittime dell'ordinamento

²⁸⁶ G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, cit., p. 94.

²⁸⁷ G.G. FISSORE, *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie* cit., p. 154 n. 11.

²⁸⁸ Una cancelleria fino a quel momento proiettata in senso signorile e ducale. Cfr. M.F. BARONI, *La cancelleria e gli atti cancellereschi dei Visconti, signori di Milano dal 1277 al 1447*, cit.

²⁸⁹ M.F. BARONI, *I cancellieri di Giovanni Maria e di Filippo Maria Visconti*, cit., pp. 367 e ss. Si v. anche F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant'Ambrogio*, cit.; Interessanti osservazioni su questo aspetto propone G. IANZITI, *Humanistic Historiography under the Sforzas*, cit.

²⁹⁰ Di alto livello e caratterizzata da un ritmo di lavoro elevato doveva essere la cancelleria che faceva capo ai Maestri delle entrate. Si trovava nella curia dell'Arengo; il materiale, libri e *scripture*, era conservato in apposite casse o nei *vestarii* nelle camere della Cancelleria, e fu saccheggiato verso la fine del 1449: cfr. RP, 6, ff. 169-169 t., 1449 settembre 6 (Natale, n. 545, p. 687).

²⁹¹ I due registri Panigarola sono stati pubblicati da Rosario Alfio Natale sotto la denominazione di *Acta libertatis*.

²⁹² Si trovano nel fondo Sforzesco, cartt. 32-39. Cfr. sui cancellieri M.F. BARONI, *I cancellieri di Giovanni Maria e di Filippo Maria Visconti*, cit., pp. 367-428. Per il periodo sforzesco C. SANTORO, *L'organizzazione del ducato*, cit., pp. 520-528.

²⁹³ Atti del resto sempre di pertinenza del notaio per la loro stesura.

²⁹⁴ G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, cit, p. 187.

amministrativo e giudiziario dell'Impero, si trova ad essere formalmente “nelle condizioni di un ente privato rispetto alla documentazione degli atti propri”²⁹⁵.

Per dare pubblicità e autenticità imprescindibili alla documentazione, si deve fare così ricorso all'*auctoritas* del notaio, di colui cioè che precisamente dal potere pubblico supremo era stato investito di tale facoltà, rientrando per questa via nell'ortodossia del sistema di diritto pubblico allora vigente²⁹⁶. Grazie alla sua funzione di portatore della *publica fides*, di persona dotata di credibilità, il notaio è fonte di quel prestigio e di quella caratterizzazione in senso pubblicistico che risultano preziosi per il radicamento e il riconoscimento del nuovo potere, così come lo erano stati prima per il Comune²⁹⁷. Soprattutto se si tiene presente che a Milano la "creazione" del notaio dipendeva sempre in via formale dall'imperatore stesso: la “potestas facere notarios” - per quanto largamente delegata dal sovrano ai conti palatini da lui stesso nominati - rappresentava infatti uno dei *iura reservata* imperiali che fino a tutto il Rinascimento veniva esercitato in modo diretto e reale dall'imperatore, il quale ne derivava notevoli vantaggi economici²⁹⁸.

Sarebbe comunque riduttivo attribuire solamente alla funzione probatoria, per quanto fondamentale essa possa essere, importanza assoluta per comprendere il problema in esame. Il notaio (molto spesso anche causidico e tecnico del diritto oltre che notaio) interviene per trovare i termini e le formule necessari all'attività documentaria di un ordinamento *in fieri*, in virtù anche della plurisecolare tradizione e della cultura giuridica della professione, con cui può formalizzare dal punto di vista delle procedure e della validità importanti atti del regime repubblicano secondo schemi notarili consolidati dalla tradizione, oppure mediante la ricerca e l'elaborazione di forme e contenuti giuridici nuovi intesi a definire la gestione della *res publica* e degli *officia*. Viene fatto ricorso alla tecnica notarile per la redazione delle convocazioni del Consiglio dei Novecento e delle sue delibere²⁹⁹, oppure per la stesura dell'atto che documenta il giuramento dei Capitani di guidare e secondo quali criteri la Comunità di Milano, oppure ancora le vendite dei beni della Comunità³⁰⁰, i patti di alleanza con altre comunità³⁰¹, la nomina di ambasciatori per Milano³⁰².

“Vedendo quindi nel documento notarile un elemento non secondario di un'affermazione che è, in senso proprio ed in senso lato, una conferma dall'esterno³⁰³”, il gruppo di potere può inquadrare in una cornice giuridica e ideologica il proprio sforzo di conferire alla situazione del momento il carattere di continuità con il passato e di superare le difficoltà di “configurare l'azione³⁰⁴ entro una

²⁹⁵ N. SARTI, *Gli statuti della società dei notai Bologna dell'anno 1336* cit., p. XIV.

²⁹⁶ *Ibidem*, p. XIV.

²⁹⁷ Cfr. a questo proposito A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano* cit. p. 70 ss.

²⁹⁸ Cfr. quanto rilevato da A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano* cit., pp. 149 e ss. Il collegio dei notai di Milano non ha la prerogativa di creare notai, ma si preoccupa di regolamentare e di esercitare le necessarie funzioni di controllo sull'accesso alla professione, sugli esami, l'iscrizione alla matricola e sul corretto esercizio della stessa professione onde evitare abusi e contraffazioni degli atti rogati: cfr. *ibidem*, pp. 137 ss. Per le differenze con la situazione genovese e bolognese si v. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, cit., pp. 125 ss., e N. SARTI, *Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336* cit., p. XIX. Si vedano anche le interessanti osservazioni di V. TIRELLI, *Il notariato a Lucca in epoca basso medioevale* cit., p. 263.

²⁹⁹ FN, CART. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1448 giugno 8, *ibidem*, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro, 1449 gennaio 2 e 1449 febbraio 15.

³⁰⁰ La maggior parte si trova nella cart. 891 del notaio Girami Giovanni.

³⁰¹ Si v. i protocolli del notaio Martignoni Lorenzo (cart. 306) e del notaio Cagnola Ambrogio, cart. 514.

³⁰² *Ibidem*.

³⁰³ G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, cit., pp. 95.

³⁰⁴ *Ibidem*.

forma preconstituita” che si riflettevano di certo sul modo specifico del notaio di procedere nella registrazione, nelle scelte delle formule, nella struttura e nelle convalidazioni³⁰⁵.

Di fronte a tale consapevole differenziazione dell'uso della documentazione cancelleresca e notarile, e la preferenza in determinati casi nei confronti di quest'ultima, sembra di rilevare una sorta di parallelismo, o di complementarità, tra l'opera dei giuristi e quella dei notai. Su piani differenti giuristi e notai si adoperano per mettere in gioco tutta una serie di rapporti e di interazioni fra strutture documentarie e contesti giuridico-formali al fine di dare una immagine concreta della “incontestabile” capacità di azione e di potere autonomi del nuovo istituto repubblicano.

Sulla falsariga del precedente creato dal Comune (e ancora una volta il richiamo analogico si impone), l'opzione di ricercare al di fuori dei suoi centri di potere l'*auctoritas* in grado di dare valore di prova alla documentazione scritta, prodotta su suo incarico, esprime il tentativo cosciente di collocare la *Communitas* milanese all'interno di una riconosciuta tradizione politica e istituzionale (evitando pericolose posizioni di arbitrarietà, che la scelta della documentazione cancelleresca avrebbe forse prodotto), di modo che il nuovo organismo politico venisse inteso come una organica e legale componente dell'ordine costituito³⁰⁶.

Il ricorso alla forza probatoria del notariato si poneva come il sistema più opportuno per conferire e mantenere la validità dei suoi atti, riuscendo allo stesso tempo a far fronte all'ambiguo frazionamento delle fonti d'autorità che sembra connotare la Repubblica Ambrosiana³⁰⁷.

Senza voler entrare in merito ad una analisi di carattere diplomatistico, può essere interessante sottolineare come a volte si evidenzi all'interno del documento tale necessità di una qualificazione a livello formale e della corrispondenza tra documentazione e il tipo di attività e di impegni assunti dal governo in quel triennio.

Un esempio di quanto detto proviene dal "verbale" di una convocazione del consiglio dei Novecento rogato dal notaio "pubblico" Lazzaro Cairati:

“Convocato e congregato in salla maiori (il 15 febbraio 1450) ad hec spetialiter deputata sita in curia Arengi ill. et ex. Communitatis Mediolani, in qua similes congregationes solent et debent fieri generali Consilio Noningentorum virorum...sono campane maioris Brolleti Mediolani premissis more solito de mandato et impositione ill. dominorum Capitaneorum coram spectabilibus dominis gubernatoribus portarum prefate civitatis Mediolani. Ibique in prefato generali consilioper me Lazarum de Cayrate notarium infrascriptum, lectis nonnullis litteris prefatorum Capitaneorum ut supra directivis prefato generali consilio Noningentorum continentibus inter ceteraet factis per me iam dictum notarium de mandato prefatorum dominorum gubernatorum infrascriptis omnibus et singulis debitis propositionibus et interrogationibus in prefato generali consilio Noningentorum secretisque debitis responsionibus atque consultationibus servatis etiam in premissis quibuscumque aliis solemnitatibus, que in similibus servari solent et debent tam de iure quam de consuetudine. Prefati domini de dicto consilio generali Noningentorum ibidem congregati et existentes ut supra matura deliberatione preabita suis nominibus propriis et nomine et vice totius ipsius consilii generalis et prefate Comunitatis et ad instantiam et requisitionem mei predicti et infrascripti notarii persone publice stipulantis et recipientis nomine et vice et ad partem et utilitatem prefate Communitatis”.

³⁰⁵ Per spunti in questo senso si v. ancora G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, cit., pp. 80 e ss.

³⁰⁶ Suggestioni in questo senso in G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, cit., pp. 123 ss., e in particolare da p. 180. Mancano purtroppo studi approfonditi e proposte di metodo su queste problematiche e sui legami tra potere politico e notariato per quanto riguarda il periodo tardo medievale; in generale i v. il saggio di M. BERENGO, *Il notaio* cit.

³⁰⁷ Capitani, Balia della guerra e della pace, Consiglio della Libertà: cfr. al riguardo il capitolo successivo sugli organi di governo.

Il documento prosegue infine "...vocibus et balotis secretis intervenientibus elligerunt, constituerunt et deputaverunt et elligunt, constituunt et deputant prefatos dominos Franchinum de Castilione et Pazinum de Peruxio pro doctoribus ad consilium iustitie, et de predictis rogatum fuit per me notarium Lazarum de Cayrate notarium publicum conficere instrumentum unum et plura tenoris eiusdem ad consilium sapientis elligendi per prefatos dominos Capitaneos non mutata substantia sed ad fortificationem et corroborationem predicti decreti. Actum in predicta salla sita ut supra..."³⁰⁸.

Si è ritenuto opportuno riportare una larga parte dell'istrumento per i vari elementi che ne emergono: l'interazione ad esempio tra il momento politico e giuridico ed il momento redazionale; il sovrapporsi tra elementi pubblici e privati nel formulario; la contrapposizione tra organi di governo che fondano la loro autorità su fattori che non dipendono solo dalla *fides publica* del notaio, ed il notaio stesso che appare nella sua specifica connotazione di professionista autonomo e pubblico.

Difatti, se la R.A. si avvale dell'appoggio e delle capacità del ceto notarile, dall'altra quegli stessi notai che rogano per il governo repubblicano mantengono un buon grado di voluta autonomia professionale. Sembra dimostrarlo il fatto che colui a cui viene affidata la redazione del documento si definisce sempre "notarius publicus", anche quando la stessa persona risulta in altre occasioni dipendere da un ufficio ³⁰⁹, e, inoltre, ha la possibilità di continuare a esercitare privatamente la personale *ars notarie*.

Nel triennio in esame, il notaio instaura dunque un rapporto stretto ma non passivo con il gruppo di potere repubblicano. Infatti, se le condizioni politiche particolari esaltano di tale personaggio la funzione di portatore di garanzie e di avallo pubblico, ne riconoscono altresì quelle tradizionali di professionista stimato e ben inserito a diversi livelli nella società milanese. Per la sua capacità di fornire determinati servizi e garanzie, il notaio rappresenta un elemento essenziale nella vita sociale, tanto cittadina quanto rurale del tempo, al punto che tale professione diviene, come è del resto noto, ereditaria all'interno del gruppo familiare.

In area milanese il ricorso al notaio è quotidiano per la redazione dei rogiti di carattere patrimoniale, economico/commerciale e transazioni di vario genere ³¹⁰. Ma, accanto alle attività professionali proprie, e che pongono immancabilmente il notaio in relazione con i piccoli e grandi operatori economici oppure politici della città³¹¹, nel corso del XV secolo sembra prendere piede la consuetudine da parte della stessa clientela di farsi rappresentare nelle occasioni più diverse, mediante atto di procura, da notai dotati della qualifica di causidici oppure hanno incarichi importanti all'interno del collegio dei notai ³¹²: ciò avviene in special modo quando si tratta di eventi particolari, come nel caso delle vertenze giudiziarie, che portano il cliente di fronte a un tribunale di giustizia o tribunale fiscale ³¹³.

³⁰⁸ FN, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro, 1450 febbraio 15.

³⁰⁹ È il caso del notaio Ambrogio Samaruga, notaio pubblico e cancelliere (FN, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo, 1447 settembre 22) e notaio pubblico e notaio dell'Ufficio di Provvisione (FN, cart, 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1449 dicembre 23).

³¹⁰Cfr. A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano* cit., e P. MAINONI, *Gli atti di Giovannolo Oraboni, notaio di Milano (1375-1382)* cit., pp. 517-672.

³¹¹ Cfr. nota 277 e 313.

³¹² Infatti, sono spesso abati e anziani del collegio dei notai: cfr. A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano*, cit., p. 101 ss. e l'elenco degli abati posto a pp. 331-332, in cui si ritrovano i nomi dei notai citati in queste note.

³¹³ Lorenzo Martignoni, Giovanni Girami insieme ad altri colleghi sono nominati procuratori della famiglia Lampugnano, messa all'bando e condannata come ribelle dalla *Communitas*, e devono rappresentarla di fronte ai Maestri delle Entrate (FN, cart. 548, notaio Marliani Pietro, 1449 ottobre 31); s. v. nella stessa cartella la procura fatta da Caterina *de Burris* ai medesimi notai: 1449 febbraio 4; Tommaso Tebaldi di Bologna, incarcerato nelle carceri di porta Nuova, nomina suoi procuratori presso il tribunale dei Maestri delle entrate ordinarie e straordinarie il gruppo costituito dai notai e causidici Leonardo d'Angera, Giuliano Balsamo,

In molte situazioni si osserva che il procuratore non necessariamente coincide con la figura di un unico e singolo notaio; anzi, a questo proposito, è facile constatare come la tendenza generale sia proprio quella di formare gruppi di notai procuratori, il cui numero può variare tra più componenti, a seconda, forse, dell'importanza o della complessità del contenuto della procura. Un uso, questo, che appare inoltre esteso non solamente all'ambito cittadino, bensì piuttosto generalizzato a borghi e comunità del territorio del ducato: si ha infatti il caso di residenti, anche in zone alquanto distanti dalla capitale, che scelgono i loro procuratori tra i notai e causidici della metropoli ambrosiana³¹⁴.

Si può, quindi, immaginare come l'attività di procuratore potesse rappresentare una situazione ideale per perfezionare la propria esperienza, arricchire il *curriculum* personale del professionista e come, soprattutto, gli consentisse di creare e consolidare rapporti a vario livello con esponenti del ceto dirigente milanese, che ne potessero favorire l'ascesa sociale oppure la carriera politica al di là dell'oggettiva importanza dell'atto rogato, o della costante attività presso gli uffici dell'amministrazione.

Di grande interesse è allora osservare i nomi dei professionisti che tra gli anni '40, il triennio repubblicano, e i successivi anni '50 rivestono incarichi di procuratore, perché sono proprio quei nomi che ricorrono con assiduità nel gruppo dei notai cui viene affidata la redazione dei documenti della Repubblica Ambrosina, o accedono a maggiore prestigio alla carica di Capitano e Difensore della Libertà: i più volte citati Giovanni Girami, Cristoforo e Ambrogio Cagnola, Protaso Sansoni, Cristoforo Bossi, ma al di sopra di tutti spicca il nome di Lorenzo Martignoni³¹⁵.

Un breve *curriculum* della vita e della sua lunga carriera (è in fase di preparazione uno studio su questo personaggio), e in quanto tra i più coinvolti nell'avventura repubblicana, si rivela utile per tentare di verificare queste ipotesi. Originario forse di Boladello, luogo dove la famiglia ha delle proprietà³¹⁶, il Martignoni, molto giovane, risulta attivo come notaio a partire dagli anni '20 del XV secolo³¹⁷, nel 1434 è procuratore "ad causas" del comune di Milano in luogo del collega Cristoforo Cagnola³¹⁸, ed è anche sindaco e procuratore della Camera ducale³¹⁹; ha una clientela di tutto riguardo³²⁰ tra cui lo stesso duca Filippo Maria Visconti, che lo nomina suo procuratore in occasioni assai importanti e a carattere internazionale: nel 1437 viene incaricato di rappresentare, insieme a

Filippo Corio, Ambrogio Medici, Martino de *Homate*: FN, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro, 1447 novembre 4. Si v. inoltre i protocolli del notaio Mafiolo Giudici, cart. 304, con numerose procure ai notai citati in questa e in altre note. Ugualmente ricca di procure e notizie sui notai menzionati è la cart. 739, con le filze del notaio Azzone Spanzotta.

³¹⁴A titolo di semplice esempio, Giovannina Scaccabarozzi, moglie di Arderico *de Carpanis* di Vilinzino, abitante in Vilinzino nella pieve di Incino, nomina un numero elevato di procuratori: i notai Crisotoforo Bossi, Ambrogio Cagnola, Cristoforo *de Bullis*, Giovanni Aliprandi, Pietro Marliani, Giovanni Antonio Bossi, Simone *de Casate*, Agostino Terzago, Antonio Maraviglia: FN, cart. 439, notaio Garimberti Giacomo, 1452 luglio 3. Gli stessi notai sono nominati alcuni mesi più tardi procuratori della comunità di Albesio, per la soluzione di una vertenza in materia di dazi con la duchessa Luchina Dal Verme Sanguineti: *ibidem*, 1452, settembre 17. Ancora: Cristoforo ed Eugenio *de Merono*, con altri membri della famiglia, nominano procuratori i notai Lorenzo Martignoni, Franceschino Zerbi, Pietro Sansoni, Ambrogio Cagnola, Cristoforo *de Conate*, Giovanni *de Tradate*, Antonio *de Paravexino*, Giovanni Gallarati, Baldassarre Capra, Matteo della Gazzada, Candido *de Porris*: *ibidem*, 1455 luglio 20? Numerosi sono anche gli atti di procura contenuti nei protocolli del già citato notaio Mafiolo Giudici, cart. 304.

³¹⁵Cfr. le note precedenti.

³¹⁶FN, cart. 891, notaio Giovanni Girami, 1445 giugno 14.

³¹⁷FN, cart. 306, notaio Lorenzo Martignoni: il primo documento delle sue filze risale al 1424.

³¹⁸C. SANTORO, *I Registri dell'Ufficio di Provvisione* cit., reg. 9, 212 e 228.

³¹⁹FN, cart. 306, notaio Lorenzo Martignoni, 1434 dicembre 2.

³²⁰Ad esempio, nel 1437 roga il testamento di Ursina della Capra, sorella dell'arcivescovo Bartolomeo della Capra; nel dicembre dello stesso anno stende i patti tra Francesco Sforza e Cesare Martinengo: cfr. cart. 306 *ad annum*.

Innocenzo Cotta, il suo signore presso gli ambasciatori dell'imperatore, giunti a Milano per concordare la tassazione degli ebrei del ducato³²¹. Nel 1445 roga i patti della lega tra Filippo Maria e il re d'Aragona³²². Nel periodo della Repubblica è notaio del Comune, sindaco e poi eletto tra i Capitani e Difensori della Comunità, per la quale si occupa della redazione dei patti di alleanza (*adherentia*) con Parma e Alessandria³²³ e con Vigevano³²⁴. Con l'inizio del ducato di Francesco Sforza, viene formalmente estromesso da ogni pubblico incarico e la sua attività continua ancora per qualche anno - fino al 1457 - limitatamente alla professione notarile³²⁵.

Non è difficile immaginare il rilievo e il potere che un personaggio esperto e ben inserito socialmente come il Martignoni avesse potuto assumere, nei confronti dei colleghi e per il gruppo di governo repubblicano: intorno al suo studio in porta Ticinese ruotava una massa ingente di transazioni di vario genere ed egli deve aver rappresentato un importante punto di riferimento per quanto riguardava la continuità e la validità di formulari notarili e di forme giuridiche, per la redazione degli atti che esulavano dalla quotidiana produzione documentaria e che, per la loro importanza politica, richiedevano una notevole articolazione e precisione³²⁶. E, inoltre, non è da escludere, egli poteva costituire un 'elemento fedele' da inserire nel gioco degli avvicendamenti spesso burrascosi delle cariche di governo.

³²¹*Ibidem*, 1437 luglio 12.

³²²*Ibidem*, 1445 gennaio 18.

³²³*Ibidem*, 1448 ottobre 9 e 110 e 1447 settembre 22.

³²⁴R.A. NATALE, *Stilus Cancellarie* cit., p. LXXII.

³²⁵*Annali della Fabbrica del Duomo* cit., vol. II, Appendice II. Cfr. anche R.A. NATALE, *Stilus Cancellarie* cit., p. LXXIII.

³²⁶ Per le notizie si rimanda ai documenti contenuti nella cart. 306, e degli altri notai citati nelle note precedenti. Sulle richieste di precisione correttezza documentaria cfr. R.A. NATALE, *Stilus cancellarie*, cit.

1.e Osservazioni sugli organi di governo

Mantenendo il filo conduttore scelto per il presente lavoro, cioè il filone giuridico e quello politico, inteso come ricerca consapevole dell'assunzione di una forma istituzionale legittima e articolata, a integrazione e sostituzione di quella ducale, è dato cogliere un'ambiguità di fondo per quanto riguarda la nuova struttura, quasi una sorta di dualismo tra "teoria costituzionale", con la distinzione tra l'*officium capitaneatus*³²⁷ e la *persona* fisica dei capitani, e la pratica politica effettiva (in cui potere reale e persona dei capitani si sovrappongono e confondono). Infatti, collocare un concetto forte di legittimità e di legalità alla base delle scelte istituzionali³²⁸ del regime repubblicano si configurò come una operazione ideologica opportuna³²⁹, con la quale - come si è cercato di enucleare - diventava possibile motivare o giustificare decisioni e atteggiamenti, e giungere a una visione politica coerente. Una serie di argomentazioni (tra cui spicca proprio la preminenza dell'utile collettivo su quello individuale) per fornire strumenti teorici e di coordinazione che, poste a sostegno di tale visione contro gli oppositori, lasciavano tuttavia ampia facoltà di azione al governo nel dirigere ed indirizzare l'attività politica in un senso che potremmo definire "signorile", portando spesso a una evidente dicotomia tra forma e sostanza³³⁰.

Di fronte al rischio di una dominazione straniera - giustificata dall'estinzione della dinastia viscontea - sia nel senso proprio del termine, cioè come dominazione di un popolo di un'altra "nazione" in grado di avanzare pretese di sovranità (ad esempio la Francia)³³¹, sia nel senso del sovrapporsi imperioso di un sistema politico e sociale seppur italiano ma differente da quello *milanese* (ad esempio Venezia), il ceto dirigente cittadino e gli esponenti del gruppo di governo decisero di prendere in mano le sorti della situazione, a salvaguardia della loro posizione e dei privilegi ricevuti dai Visconti³³².

³²⁷ Cfr. nota 340.

³²⁸ Significative sono sembrate alcune considerazioni di Giovanni Tabacco: "Il concetto di istituzione fu elaborato al principio di questo secolo nell'incontro fra la riflessione sociologica e la riflessione giuridica e fu utilizzato per significare un'organizzazione che operi secondo una propria idea direttiva e si sforzi di durare e di riuscire efficace nel tempo con l'ausilio di un apparato giuridico (tesi Maurice Hauriou). In questa concezione sono fondamentali le nozioni di organizzazione e di finalità. Non è chi non veda come un tale concetto di istituzione sostanzialmente corrisponda al linguaggio corrente e come si adegui con speciale esattezza all'organizzazione moderna degli Stati e delle Chiese. Ma come applicarlo al medioevo? Ciò non sembra affatto impossibile, pur se con qualche approssimazione, quando si faccia riferimento ad ogni nucleo di potere -insisto su questo termine- che abbia raggiunto una qualche stabilità di funzionamento e sia sorretto da un più o meno preciso complesso di norme, accettato nel mondo da cui quel potere emerge": G. TABACCO, *Storia delle istituzioni come storia del potere istituzionalizzato* cit., p.33. Si cfr. anche P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medioevale* cit.

³²⁹ Al termine *ideologia* diamo qui un significato preciso: "con esso intendiamo il complesso di convinzioni, valori, interessi che caratterizza una società, attraverso la mediazione che di tali convinzioni, valori e interessi opera la sua classe dirigente. L'ideologia può essere perciò qui qualificata come una struttura difensiva, elaborata in alto e accolta da tutti (dove elaborata non sta per scientificamente pensata e creata, ma per: costruita spontaneamente, dal logico atteggiarsi delle forze in gioco all'interno della stessa classe egemone)": M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit., p.10 n. 12.

³³⁰ Sul carattere tendenzialmente "pragmatico" della politica milanese e veneziana nel corso del Quattrocento (soprattutto nella seconda metà del secolo) e sullo "scollamento" (per riprendere un termine noto) tra idee politiche e sviluppi politici cfr. J.E. LAW, *Un confronto fra due stati <rinascimentali>: Venezia e il dominio sforzesco*, in *Gli Sforza* cit., p. 402 e il saggio più in generale. Si veda anche F. CUSIN, *L'Impero e la successione degli Sforza ai Visconti* cit., p. 23 ss.

³³¹ Come è stata vista dagli storici dell'Ottocento.

³³² Sui rapporti tra i signori di Milano e il gruppo di governo a base fondiaria, bancaria e mercantile si v. G. SOLDI RONDININI, *Appunti per una nuova storia di Milano*, in EAD., *Saggi di storia e storiografia*

L'insediarsi di un altro centro di potere, con interessi propri, avrebbe indubbiamente apportato significative e non gradite modifiche, o limitazioni, a tale *status*³³³.

Così, più che una ripresa del sentimento politico e del civismo popolare³³⁴, la creazione della *Communitas Libertatis Mediolani*, della Repubblica Ambrosiana, fu il tentativo di allontanare quel pericolo opponendo, dall'*interno*, un organismo nato nella città di Sant'Ambrogio, destinato a una autonoma capacità di coercizione sul territorio dei Visconti, nei confronti dei quali non cercò di porsi in contrasto, bensì senza soluzione di continuità. L'obiettivo fu quello di continuare a fare di Milano la capitale: la dominante di uno stato territoriale vasto, come lo era stata con Gian Galeazzo e con Filippo Maria, e come lo erano, in forma di repubblica, Firenze e Venezia. Un obiettivo che innanzitutto non avrebbe dovuto permettere l'interruzione dell'esercizio del potere da parte di un *determinato* ceto dirigente o, se si preferisce, di un *determinato e potente gruppo* politico e sociale³³⁵. I Capitani colgono **il momento**, mostrano piena consapevolezza "hic et nunc" del vuoto di potere e dei vantaggi che esso rappresentava per loro; in questo risiede, se si vuole, il carattere "rivoluzionario" dell'iniziativa. Essi sono i nuovi "Signori", ma sono anche "vecchie conoscenze" della vita pubblica del ducato, cioè segretari, camerari, tesorieri, dignitari di corte, condottieri o altre figure di primo piano. La *novitas* consisteva - come si detto più sopra - nel fatto che essi ora sono diventati i protagonisti in prima persona della politica milanese: in quanto ora essi "incarnano lo stato" nella sua forma rappresentativa più alta, sono i "principes libertatis"³³⁶.

Nel momento di crisi che si sta avvicinando, di fronte al vuoto di potere la morte dell'ultimo Visconti diventa un'incognita che avrebbe potuto aprire le porte a eventi dai risvolti inattesi, la scelta repubblicana compiuta da quel *gruppo* si presentava dunque come la formula più adatta per la conservazione del *suo* potere³³⁷. Il *gruppo* che si muove non è comunque compatto, socialmente e politicamente: non si poteva certo realizzare in modo indolore che interessi privati e di privilegio molto differenti, in una organizzazione sociale poliedrica, si adattassero a esigenze che potevano risultare limitanti. Tali interessi spingono alcuni a scelte senza indugi "controcorrente" (ad esempio il sostegno dato al re d'Aragona, l'opzione per lo Sforza o la politica filo veneziana di alcuni momenti), che conferiscono appunto lo *status* di grande instabilità fin da subito. Inoltre, il *gruppo* non rimane sempre lo stesso anche perché si modifica sulla base di contingenze esterne mutevoli; abbandoni, ripensamenti, nuovi inserimenti e adesioni sono frequenti e dipendono dalle occasioni.

Nato all'insegna dell'emergenza, attraverso la mediazione dei "detentori degli strumenti di convalida pubblica"³³⁸, l'istituto repubblicano e il relativo sistema di governo non hanno alle spalle un solido e meditato programma di riforme, che stabilisse in modo ordinato la fisionomia giuridica, le competenze, la durata delle cariche e tutto quanto avrebbe contribuito a tratteggiare un profilo 'costituzionale'. La quotidiana vita politica repubblicana, dalle strutture instabili e con organismi straordinari che complicano l'apparato di governo, fornisce un'impressione di incertezza. Un'incertezza, alla quale piuttosto che come risultato di incapacità o di ingenuità, si può anche

visconteo-sforzesca cit., p. 9 - 37, ma soprattutto da p.13. Si veda anche G.M. VARANINI, *Dal comune allo stato regionale* cit., p. 703 ss.

³³³ F. CHABOD, *La genesi del Principe* cit., p. 339 e ss.

³³⁴ Cfr. L. MARTINES, *Potere e fantasia* cit., p. 189.

³³⁵ Spunti in G. SOLDI RONDININI, *Saggi di storia e storiografia visconteo-sforzesche* cit., p. 13 e p. 218.

³³⁶ F. CHABOD, *La genesi del Principe* cit., p. 339.

³³⁷ Si cfr. quanto detto nel primo capitolo di questa seconda parte.

³³⁸ Come abbiamo già visto giuristi e notai, che seppero elaborare le formule istituzionali di volta in volta necessarie. L'espressione è mutuata da R. BORDONE, *La città comunale*, cit. p. 357.

guardare come a una sperimentazione consapevole per tentare di adattare e rendere funzionale alle esigenze del momento il complesso sistema consegnato di consigli e organi collegiali³³⁹.

Alcuni aspetti sono sembrati significativi a questo proposito. L'impianto statutale, che il nuovo regime organizzava, si realizza all'insegna di due requisiti generali, convenienti ai fini di tale obiettivo: la collegialità degli organi con potere politico decisivo (il collegio dei Capitani, il "consilium libertatis", i XII di Balìa della pace e della guerra, il consiglio dei Novecento) e inoltre di altri che compongono il settore dell'esecutivo in generale (ad es. i regolatori delle entrate).

Poi, l'insieme dei controlli, esercitati attraverso magistrature appositamente create (come quella dei Censori³⁴⁰) e il ricorso al sindacato degli ufficiali e magistrati, da cui non sono esenti ad un certo punto i Capitani stessi³⁴¹. Meccanismi che dovevano garantire, in via di principio, l'accesso alla gestione della cosa pubblica ad un numero rilevante di componenti del ceto dirigente milanese, oppure di persone ad esso legate da vincoli di vario genere. Probabilmente tale accesso poteva essere anche agevolato dalla breve durata delle cariche (in media non più di sei mesi) e dalla intercambiabilità frequente degli incarichi: cioè dalla possibilità di accedere, una volta concluso il mandato in un determinato ufficio, ad altri organi di governo o altre magistrature³⁴², di pari rilievo istituzionale. Quei meccanismi dovevano infine rappresentare una sorta di garanzia contro ogni tendenza a sostituire il collegio capitaneale con forme non volute di governo personale e tirannico³⁴³.

³³⁹D'altra parte "in numerose materie, giurisdizionali, amministrative, fiscali, a Milano come in tutti gli stati rinascimentali, accanto alle magistrature ordinarie, per così dire, avevano grandissima parte magistrature straordinarie e temporanee, nominate volta a volta per compiti specifici ma con competenze e responsabilità delicatissime e decisive", G. CHITTOLINI, *Governo ducale e poteri locali*, cit., p. 31.

³⁴⁰ Ai Censori, o Correttori, era demandato principalmente il sindacato di ufficiali e magistrati (anche del passato regime visconteo) e inoltre degli stessi Capitani: RP 6, 1449 luglio 22, f. 156 (NATALE, n. 502, pp. 649-650); *ibidem*, 1449 luglio 19, ff. 157t.-158 (NATALE, n. 507, pp. 653-656); *ibidem*, 1449 luglio 26, f. 161 (NATALE, n. 514, pp. 661-662); FN, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo, 1448 ottobre 25, *ibidem*, cart. 528, notaio Medici Francesco, 1448 marzo 16, *ibidem*, cart. 742, notaio Spanzotta Azzone, 1449 luglio. Interessanti alcune precisazioni e limitazioni stabilite dal Consiglio dei Novecento sul sindacato dei Capitani verso la fine del triennio repubblicano: "Item statuerunt, ordinaverunt, deliberaverunt, firmaverunt et concluderunt et per presentes statuunt, ordinant et deliberant, firmant et concludunt quod presentes domini Capitani et defensores libertatis nullatenus post eorum exitum a dicto capitaneatus officio possint et debeant sindacari de et super aliquibus per eos gestis et administratis seu gerendis et administrandis in presenti eorum capitaneatus officio nisi dumtaxat et solummodo de expressis barataria, deceptione, fraude vel prodizione per eos commissis contra hanc excelsam Communitatem eiusque auream libertatem.": FN, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro, 1450 gennaio 2.

³⁴¹Cfr. nota precedente. Sulla pratica del sindacato e su questo strumento di controllo per la tutela della 'costituzione' comunale e degli interessi che stanno alla base di quel dato assetto statutale, uno studio fondamentale rimane U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane* cit., p. 139 ss. Si v. però le critiche al 'legittimismo' del Nicolini e a una tradizione storiografica che tende a vedere il sindacato soprattutto come una forma di controllo giurisdizionale, a scapito dell'aspetto finanziario-contabile "che è l'aspetto primario e anche quello originario", di V. CRESCENZI, *Il sindacato degli ufficiali nei comuni medievali italiani* cit., pp.383-529.

³⁴²Ad es. Ambrogio de Roziis è tra i Capitani il 28 ottobre 1448 (FN, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo) e tra i Maestri delle entrate il 19 giugno 1449 (*ibidem*, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio), nonché sindaco il 22 settembre 1447 (*ibidem*, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo) e il 21 luglio 1449 (*ibidem*, cart. 742, notaio Spanzotta Azzone); Pietro Samoyrago è del numero dei Capitani e priore nel dicembre 1449 (*ibidem*, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio), rappresentante di porta Romana (*ibidem*, 1448 giugno 8) e inoltre deputato "ad extimandum et in solutum dandum bona et bonis prefate Comunitatis" (*ibidem*, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo, 1448 ottobre 25). Anche Dionisio Biglia è del numero dei Capitani nel 1447 e deputato "ad extimandum" l'anno successivo (*ibidem*, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo).

³⁴³Come ad esempio si deduce dalle lettere "ad modum asserte inquisitionis generalis" dei Capitani contro i colleghi che li avevano preceduti Gabriele Taverna, Giovanni Ossonna e Giovanni Appiani: "... In effectu quod suprascriptum d. Gabrielem (Taverna), unaacum nobilibus viris d. Iohannis de Ossonna et Iohannis de

Collegiale è l'organo centrale della "riforma", ovvero il Consiglio dei Novecento, che si riunisce nella curia dell'Arengo secondo la tradizionale procedura del segnale della campana annunciante la convocazione³⁴⁴. Dotato di funzioni legislative oltre che amministrative e, sebbene circoscritto nelle sue competenze, mai obliterato dai Visconti³⁴⁵, il Consiglio costituiva una rappresentanza selezionata dei cittadini ed era investito proprio di quelle funzioni da cui poteva trarre forza e liceità l'operato del potere stesso. Funzioni per le quali poteva porsi il problema di una convocazione frequente oppure d'urgenza³⁴⁶.

Un buon punto di osservazione, per cercare di cogliere in qualche misura cosa in effetti rappresentasse e quale peso politico avesse il consiglio cittadino in questi anni, è dato da alcune verbali/registrazioni di convocazione³⁴⁷, una delle quali soprattutto descrive le procedure seguite nel corso della assemblea. Rinnovando precedenti lontane consuetudini, i Novecento venivano riuniti per approvare e deliberare le proposte dei Capitani³⁴⁸, per la conferma delle nomine degli ambasciatori

Aplano olim ex Capitaneis et Deffensoribus ... ultra naturam offitii magistratus capitanealis sub collore praticorum sive intelligentorum (?) fiendo nomine prefate Comunitatis Mediolani cum principibus et aliis dominationibus seu comunitatibus multa et quamplura contra statutum prefate civitatis temptasse debuisse contra formam sibi attributam (dal Consiglio dei Novecento). Et quod multas et quamplures terras, castra, opida et iurisdictiones debuerunt alienasse ... Et quod etiam super recuperatione pecuniarum ultra naturam eorum offitii multas et quamplures personas inhabiles ... debuerunt coegisse ad solutionem prestitorum et aliarum onerum ... Et quod multas et quamplures personas divites et habiles ad solutionem predictorum onerum deberunt preservasse et absolvisse a dictis oneribus propter amicitias ... (e dopo ulteriori accuse) ... Et multis et quampluribus viis et operationibus debuerunt temptasse et praticavisse in faciendo se confirmari in dicto offitio capitaneatus": FN, cart. 502, notaio Trecati Giovanni, 1449 luglio 12. Tali accuse - pur presupponendo una legittimazione nella funzione esercitata - qualificano i tre ex Capitani e Difensori come tiranni per le azioni compiute. Accuse esplicite di tirannia per malversazioni e uso non legittimo del potere avanzate verso i tre personaggi, si ritrovano in una supplica al duca, *sine data*, ma con probabilità di poco posteriore al 1450: ASMi, Comuni, cart. 53, busta giustizia civile, senza data. Sulla fama di demagoghi e di pessimi tiranni che ha subito circondati il Taverna, l'Appiani e l'Ossona cfr. P. GHINZONI, *Giovanni Ossona e Giovanni Appiani nella roccetta di Monza (settembre 1452)*, in "Archivio storico Lombardo", V, 1878, 205-228. Sul tiranno, oltre alle opere già citate alle note precedente di Francesco Ercole, si v. M. PASTORE STOCCHI, *Il pensiero politico degli umanisti*, cit., pp. 38-67.

³⁴⁴FN, cart.914, notaio Cairati Lazzaro, 1450 febbraio 15 e soprattutto gennaio 28: "Convocato e congregato in salla naiori ad hoc specialiter deputata, sita in curia Arengi ...in qua similes congregationes solent et debent fieri, Generali Consilio Noningentorum virorum ...sono campane maioris Brolleti Mediolani premisso more solito..., de mandato et impositione ill. dominorum Capitaneorum et Deffensorum libertatis ...Coram spectabilibus dominis Gubernatoribus portarum prefate civitatis Mediolani, factis prius maturis deliberationibus et consultationibus super infrascriptis omnibus et singulis per quelibet consillia portarum seu quoslibet centumquingaginta cuiuslibet porte huius civitatis Mediolani, separatim et divisim, uno consilio ab altero et aliis in antedicta salla maiori factisque". Il Consiglio poteva riunirsi anche in "sala superiori, sita in curia Arengi prefate Comunitatis Mediolani, iusta viridarium ipsius curie": *ibidem*, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1449 gennaio 4 e documento sopra citato; probabilmente non tutti i Novecento erano obbligati a partecipare alle riunioni: "in quoquidem consillio aderant, fuerunt et sunt due partes ex tribus dicti consillii et plusquam due partes ", *ibidem*, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1448 giugno 8. Sulla elezione e le ordinazioni del Consiglio in epoca precedente si v. C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco* cit., pp.61-65 e inoltre F. COGNASSO, *Istituzioni comunali e signorili sotto i Visconti* cit., pp. 456-458.

³⁴⁵C. SANTORO, *Gli uffici del Comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco*, cit., pp. 61-65.

³⁴⁶Cfr. cap. **1.b** di questa seconda parte

³⁴⁷La registrazione di tali delibere veniva stesa probabilmente in un secondo momento, non era cioè *corrente calamo*, seguita al dibattito vero e proprio, diventando un "vero e proprio" atto notarile: S. Bertelli, *Il potere nascosto*, cit., p. 19.

³⁴⁸ "Prefati domini de dicto Consillio Generali ibidem existentes et congregati ut supra, matura dliberatione prehabita, super predictis et infrascriptis per prefatos dominos quatuor ex Capitaneis et deffensoribus libertatis

³⁴⁹ o dei cittadini eletti a ricoprire cariche di governo ³⁵⁰, oppure, in casi particolari, per attribuire speciali poteri ai Capitani oppure, ancora, per dare il consenso alla vendita di beni della comunità milanese da parte dei Capitani e dei Sei al recupero del denaro³⁵¹.

Ai convenuti un notaio pubblico ³⁵², oppure un notaio pubblico ed anche causidico ³⁵³, leggeva l'ordine del giorno: "lecte distincte et alta voce quadam cedulla seu lista continente nonnulla capitulla ut infra"³⁵⁴, i cui punti potevano essere approvati o meno dai presenti, i quali erano radunati e suddivisi per porta ³⁵⁵.

Nonostante il concetto, ribadito nei documenti, della indispensabile collaborazione tra l'*officium* dei Novecento ³⁵⁶ e gli altri *officia*³⁵⁷, e della "concordia" di tutti i membri ³⁵⁸. Come si può immagi-

ut supra propositis...deliberaverunt, firmaverunt, statuerunt, ordinauerunt et concluderunt facere ut infra...": FN, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro, 1450 gennaio 2.

³⁴⁹Si vedano i documenti rogati dal notaio Cagnola Ambrogio, già citati, in FN, cart. 514.

³⁵⁰ "... Et coram magnificis dominis Iohanne de Sovicho, Petro Sansono, Matrognano Brascha et Leonardo de Cisero ex prefatis dominis Capitaneis et Deffensoribus libertatis super eorum tribunali sedentibus ut supra, proposito et requisito quod per prefatum Consillium generale fiat ellectio de sex viris, civibus huius exc. Civitatis Mediolani, videlicet de uno pro qualibet porta ad recuperationem pecuniarum pro vigentibus necessitatibus huius exc. Comunitatis Mediolani, et deffensione nostre auree libertatis et eis tribuatur et concedatur plena, larga et ampla potestas, circha ipsam pecuniarum recuperationem et possendi quovismodo denarios recuperare ex causis antedictis. Secutaque responsione de nonnullis ex prefato Consillio Generali ibidem existentibus quod predicta potestas atribui et concedi debeat prefatis dominis Capitaneis et Deffensoribus in hac re magis informatis et utilioribus, positisque partitis ipsis in prefato consillio ad balotas et voces secretas an deberet atribui predicta potestas ut supra, an fieri ellectio de predictis sex viris per prefatos d. Capitaneos requisitis (?) ut supra et ei atribui predicta potesta ut supra ... Et quia ad ipsas balotas et voces secretas evictum fuit ...": FN, cart. 914 notaio Cairati Lazzaro, 1450 gennaio 2. Cfr. anche le note precedenti.

³⁵¹ FN, cart. 891, notaio Giovanni Girami, 1449 febbraio 14 e tutti i documenti che seguono nella medesima cartella; *ibidem*, cart. 514, notaio Ambrogio Cagnola, 1448 giugno 8: in questo documento, il Consiglio deve dare il consenso alla cessione di un cospicuo numero di proprietà che erano appartenute al duca Filippo Maria per la soluzione dei debiti contratti dalla comunità milanese e anche del defunto Visconti con il "magnifico" conte Vitaliano Borromei e i suoi "socii". Si vedano anche i documenti della cart. 914, notaio Lazzaro Cairati già citati.

³⁵²FN, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro, 1450 febbraio 15.

³⁵³Cfr. nota seguente; il notaio causidico in questione è Cristoforo Cagnola, fratello del notaio rogatario del verbale dell'assemblea, che in quegli anni risiede in porta Cumana, nella parrocchia di San Giovanni "ad quatuor facies" ed è sindaco nel settembre del 1447 (FN, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo, 1447 settembre 22). La sua attività di notaio è piuttosto intensa in quanto copre un arco di quarant'anni (1410-1450) per un totale di sette cartelle conservate; nei suoi protocolli, a quanto risulta da questa prima indagine, non si sono trovati documenti redatti per gli organi di governo repubblicani (cfr. cart. 285 del FN, che corrisponde agli anni della metà del '400). Probabilmente si trovava verso la fine della carriera professionale; difatti la documentazione arriva fino al 1450.

³⁵⁴ FN, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1448 giugno 8.

³⁵⁵"... exceptis illis de porta Ticinensi Mediolani, qui etiam ibi congregati ut supra sunt ex dicto consillio nollentibus et qui nullo modo consenserunt predictis infrascriptis, in ipsa cedulla descriptis, debere executioni mandari ut infra, replicantibus illis de porta Ticinensi se non consentire cuiusquidem capitullate cedulle confirmate et aprobate ut supra": FN, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1448 giugno 8.

³⁵⁶Viene così definito nella grida del 17 agosto 1447: RP 6, ff. 1-1t. (NATALE, p. 189).

³⁵⁷ Anche il collegio dei Capitani e difensori della libertà viene definito un *officium*: FN, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro, 1450 gennaio 2; RP, 6, 1449 luglio 19 (NATALE, n. 507, pp. 653-656). Sul significato ed evoluzione semantica del termine si v. U. SANTARELLI, *Aspetti relativi alla formazione dello stato moderno*, cit., p. 596.

³⁵⁸"...in quaquidem convocatione et congregatione aderant, fuerunt et sunt prefati domini Capitanei et eorum illustris prior et maior pars magistratus magnificorum dominorum duodecim Balie pacis et beli et maior pars magistratus magnificorum dominorum Censurum prefate Communitatis, et maior pars magistratus magnificorum dominorum Consultorum prefate Communitatis, et etiam aliqui ex magistratibus magnificorum

nare, le convocazioni non erano sempre pacifiche³⁵⁹ e potevano facilmente diventare il campo di azione - se non di combattimento - delle fazioni in lotta³⁶⁰.

È interessante notare come la “concordia” rappresenti un ulteriore e importante presupposto anche per l’attività dell’organo collegiale al vertice della struttura costituzionale, quello dei Capitani e difensori della libertà³⁶¹. La coesione delle persone che sono al governo, elette dalla comunità e ad essa legate da un patto giurato (cfr. i capitoli precedenti), costituisce infatti una forma di tutela della pace interna, necessaria per uno sviluppo ottimale della situazione e delle aspettative dei promotori, ed è al tempo stesso legittimazione consapevole di un regime pubblico consapevole di un regime pubblico, del quale i Capitani, negli intenti iniziali, assumono *formalmente* la rappresentanza e non la *signoria*³⁶². Occorre tenere presente che, per quanto tale organo agisca in nome della *Comunitas Mediolani*, qualsiasi iniziativa politica e legislativa è di fatto nelle mani delle persone che di volta in volta compongono il collegio capitaneale (*l’offitium capitaneatus*), un organo che si presenta come dotato di notevole quanto ambigua flessibilità istituzionale. Infatti, pur assommando le funzioni in cui si concretizza la potestà d’imperio, esso tuttavia non sembra costituire un centro autonomo di potere svincolato nelle sue funzioni dall’esecutivo, con cui peraltro dirigeva la politica generale del governo dei Capitani³⁶³.

Il gruppo di potere era di certo consapevole dei rischi che potevano derivare dalla discontinuità per i frequenti avvicendamenti di governo, i quali potevano voler dire (e facilitare) anche avvicendamenti di fazioni; quindi, per tentare di assicurare una continuità di vedute e di direttive, da una parte si cercò forse di risolvere i problemi creati da un mandato di durata relativamente breve (a volte anche bimestrale) attraverso il controllo delle procedure elettorali (di cui peraltro si conosce ben poco)³⁶⁴, poiché la capacità elettiva del consiglio cittadino era in realtà passiva e naturalmente suscettibile del beneplacito del governo³⁶⁵. E istituendo subito, in aggiunta, la figura del priore dei Capitani, il quale è probabilmente “un primus inter pares”, senza altre prerogative particolari (a quanto sembra) se non

dominorum Consiliarium iustitie, sindicorum, Sale prefate Communitatis Mediolani. Et cum quibus etiam aderant, fuerunt et sunt multi et quamplurimi cives huius urbis Mediolani, qui erant et sunt de numero Noningentorum prefate Communitatis Mediolani, omnes unanimes et concordēs et nemine eorum discrepante ...”: FN, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1449 gennaio 4; *ibidem*, 1448 gennaio 8; *ibidem*, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro, 1450 gennaio 2 e 1450 gennaio 28.

³⁵⁹ “... Ecce insurrexerit in altum ibidem Iohannes de Arexio, civis Mediolani f.q. d. Martini, alta voce querellaverit dicens quod impeditur et obstat permissitur (?) fieri iustitia contra certos qui occiderunt genitorem suum. Quo audito et dicto insurrexerunt inibi de loco ad locum quasi impetuoze se moverunt multissimi ex dicto Consillio, exclamantes et dicentes qua causa non fiebat iustitia.”: FN, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1448 giugno 8.

³⁶⁰ Come porta a pensare il divieto per i membri del Consiglio di portare “arma offensiva ... intus curia Arenghi nec in consilliis centumquingenta portarum nec noningentorum”: RP, 6, 149 gennaio 2, f. 102t. (NATALE, p. 492).

³⁶¹ FN, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1449 dicembre 23.

³⁶² FN, cart. 891, notaio Girami Giovanni, 1449 giugno 5. Si è tratto spunto per questo aspetto dai saggi di R. BORDONE, *Nascita e sviluppo delle autonomie cittadine*, cit., p. 453 e ID., *La città comunale*, cit., p. 355, benché la realtà ivi studiata sia quella comunale. Osservazioni interessanti anche in G. CASSANDRO, *Un bilancio storiografico*, cit., pp. 164-166.

³⁶³ M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit., parte II, p. 32.

³⁶⁴ È interessante notare che non si è trovata menzione di esclusioni “costituzionali” di famiglie e casati rivali, come poteva di fatto avvenire: si v. l’esempio di Siena in W. M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 99 ss.

³⁶⁵ “... Per dominos sex electos, videlicet unum ex qualibet porta per magnificos dominos Capitaneos et deffensores etc et dominos gubernatores et consiliarios portarum Mediolani et dominos syndicos et dominos duos ex deputatis offitio Provisionum Mediolani et confirmandos per ipsos dominos Noningentos...”: FN, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1448 giugno 8. Sul potere elettivo dei consigli cittadini cfr. A.I. PINI, *Dal Comune città-stato al comune ente amministrativo*, cit., p. 537 e ss.

quella di essere coordinatore e portavoce del gruppo. Tale carica è, inizialmente, della durata di un mese; in seguito - stando alla documentazione fornita dai Registri Panigarola - pare avere un decorso forse settimanale, con la presenza e l'aiuto di un viceprieore, il quale, probabilmente, consente a sua volta la continuità nel disbrigo degli affari di governo al momento della sostituzione. Sempre a proposito del priore, è da rilevare come tale nomina non costituisca un'esclusiva del collegio dei Capitani, ma si riscontri, sempre quale elemento coordinatore, presso varie altre magistrature: ad esempio i regolatori delle entrate ³⁶⁶; i Sei al recupero del denaro ³⁶⁷ oppure i sindaci e procuratori ³⁶⁸, i sei "della salletta" della Comunità ³⁶⁹.

Dall'altra parte invece, i Capitani puntarono a mantenere un rigido controllo sul coordinamento degli organi di governo, che appaiono peraltro godere di una certa autonomia all'interno della loro attività di carattere pubblico ³⁷⁰; e questo indipendentemente dall'alternarsi alla guida politica di fazioni in aperto contrasto.

Il successo del regime, infatti, a prescindere da fattori esterni, poteva derivare in larga misura (se non soprattutto) da una attenzione costante per il funzionamento quotidiano degli uffici e per l'amministrazione, al fine di risolvere le difficoltà incontrate o di anticipare le ostilità ³⁷¹. Si tratta di un compito di notevole impegno, che si basa, oltre che su una struttura amministrativa e burocratica centrale e periferica non nuova (dato che in sostanza rimane quella viscontea) su un consenso che non ha basi esclusivamente pubblicistiche e di propaganda, ma trova forza nella rappresentanza e negli organi consiliari dell'esecutivo: consultori³⁷², avvocati e consiglio della libertà, consiglio di giustizia, censori e la balia della pace e della guerra. Senza con tutto ciò tralasciare il contributo e l'esperienza accumulata da politici e da amministratori negli anni di Filippo Maria Visconti, i quali appunto figurano ora alla guida della Repubblica *Communitas*. Si pensi infatti a titolo di esempio alle personalità ben note di un Vitaliano Borromeo, di un Galeotto Toscani, di Oldrado Lampugnani, già tesoriere ducali e membri del Consiglio segreto.

Un contributo che, in molti casi, può indubbiamente sembrare a noi asistematico ³⁷³, ma che rientra anche nella mentalità e nella prassi del tempo³⁷⁴. E ciò lo si può constatare abbastanza agevolmente allorché si osserva il delicato problema dell'amministrazione finanziaria e della politica fiscale.

³⁶⁶RP, 6, f. 81 (NATALE, p.432): è priore Simone *de Albairate*.

³⁶⁷FN, cart.891, notaio Girami Giovanni, 1449 agosto 22: è priore dei Sei al recupero del denaro Paolo Amiconi; *ibidem*, 1449 agosto 30: è priore Franceschino *de Lanterii*; *ibidem*, 1449 settembre 16 e anche settembre 17: è priore Leonardo *de Cisero*.

³⁶⁸FN, cart. 891, notaio Girami Giovanni e *ibidem*, cart. 810, notaio Bulgaroni Simone, 1448 ottobre 31: è priore dei sindaci Giovanni *de Dugnano*; cfr. anche *ibidem*, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo, 1448 novembre 5; *ibidem*, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1449(?) novembre 10: è priore Raffaele Regna.

³⁶⁹FN, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo, 1448 agosto 10: è priore Simone *Onrigoni*.

³⁷⁰Rinvio ancora al mio articolo *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana* cit., parte II, p. 32.

³⁷¹... Quoniam prefati domini Capitanei et deffensores libertatis die noctuque stant intenti, solliciti et vigilles ad cogitandum et praticandum liberationem huius nostre inclite reipublice atque libertatis a tantis periculis molestiis et affanis in quibus ad presens se constituta reperit ...: FN, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro, 1450 gennaio 28. Cfr. inoltre M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana* cit., parte I, p. 24 e i documenti citati nelle note precedenti

³⁷²Sul collegio dei consultori: cfr. FN, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1449 gennaio 4.

³⁷³E' il giudizio di storici economisti come Pietro Verri nel secolo scorso e di Gino Barbieri ai giorni nostri: cfr. parte sulla storiografia.

³⁷⁴ "Nel processo di organizzazione degli stati regionali e di affermazione delle monarchie nazionali il problema della finanza di stato presenta elementi comuni: una pressione fiscale non equamente distribuita, una *summa* di esenzioni e privilegi, frequenti malversazioni nelle esazioni e rari, nonché poco lungimiranti, tentativi di risanare le pubbliche entrate." : F. LEVEROTTI, *La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento*, cit., p. 585. Al saggio si rimanda anche per la ricca bibliografia sul tema.

E' noto il bisogno estremo di denaro della Repubblica Ambrosiana, per la quale si può affermare che "le cui entrate rimanevano ancora entrate di uno <stato feudale>, mentre le cui uscite erano ormai di <stato moderno>"³⁷⁵. Lo sforzo finanziario che il regime doveva sostenere era determinato principalmente da voci di spesa gravose, che non potevano essere tagliate, le quali poi, se da una parte era aggravate in modo assai sensibile dall'impegno militare, risentivano allo stesso tempo sia di una non indifferente contrazione delle entrate³⁷⁶, sia delle necessità ordinarie di amministrazione del territorio della comunità come le paghe e i salari a castellani³⁷⁷, ufficiali e funzionari³⁷⁸).

Il pagamento delle truppe mercenarie³⁷⁹ e il mantenimento di un esercito dislocato su più fronti³⁸⁰, rappresentavano l'onere maggiore da affrontare e un grave motivo di difficoltà di bilancio che un gettito fiscale come quello repubblicano non poteva o sapeva compensare. L'operato del governo appare orientato verso un tipo di strategia fiscale tradizionale, vale a dire privilegiando la tassazione indiretta e il conseguente inasprimento della pressione fiscale verso una dilatazione dei cespiti di entrate³⁸¹ e l'incremento del debito pubblico³⁸². Così accanto al provvedimento più semplice e usato dell'aumento dei dazi³⁸³; i Capitani, con il supporto dei Maestri delle Entrate³⁸⁴, misero in vendita e all'incanto alcuni tra i dazi più remunerativi in città e nel ducato, spesso non facili da esigersi per le difficoltà provocate dalla guerra e dalle soldatesche nemiche, e anche in precedenza amiche, che

³⁷⁵ La citazione è da F. LEVEROTTI, *La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento*, cit., p. 585.

³⁷⁶ Con la morte di Filippo Maria, molte città si erano staccate dal ducato, privando la capitale di un notevole cespiti di entrate.

³⁷⁷ Piuttosto 'generoso' sembra il governo repubblicano nei confronti dei castellani, essendo essi responsabili della conservazione del fortilizio, delle difese e dell'equipaggiamento, e quindi disposto ad arricchire la "loro busta paga effettiva". Cfr. ad esempio FN, cart. 810, notaio Bulgaroni Simone, 1452 maggio 11, in cui si accenna alla consegna "in manibus et fortia dicte Comunitatis" del "castrum novum" di Trezzo da parte dei castellani Leonardo e Giovanni *de Serathico*, dietro promessa di della somma di 2000 ducati d'oro "pro parte solutionis dicte conventionis"; cfr. anche Sforzesco, Carteggio, cart. 657, 1451 dicembre 26: lettera di Matteo da Pesaro a Francesco Sforza nella quale si avverte che i castellani di Trezzo volevano "in contanti ... una partita de quello restano ad avere da la Libertà". Sui castellani si v. T. ZAMBARBIERI, *Contributo per la storia delle istituzioni e dell'amministrazione viscontee: castelli e castellani ducali al tempo di Filippo Maria*, cit. e N. COVINI, *I castellani ducali all'epoca di Galeazzo Maria Sforza: uffici, carriere, stato sociale*, cit., con la ricca bibliografia

³⁷⁸ FN, cart. 810, notaio Bulgaroni Simone, 1448 novembre 18: Giovanni Tolomeo *de Galvaneis de Mantua*, giudice dei malefici, sollecita il pagamento del proprio salario. Cfr. poi C. SANTORO, *I registri*, cit., n11, 66/67/84.

³⁷⁹ Il solo Francesco Sforza percepiva uno stipendio di 240.000 ducati d'oro per la sua ferma; a Guido Torello, "armorum ductor" della Comunità, furono pagati 2412 fiorini "occaxione resti duarum pagharum suarum": FN, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo, 1448 ottobre 25.

³⁸⁰ Si v. ad esempio le richieste, frequenti e non sempre evase con sollecitudine, di materiale bellico, di "galioni" per la flotta, di approvvigionamenti alimentari e di donativi inviate dallo Sforza ai Capitani: Sforzesco, carteggio avanti il principato, cart. 32 e 33. Sugli "homini d'arme" della *Comunitas* milanese e loro dislocazione si v. Sforzesco, Registri ducali, n. 145, f. 340t.-341. Inoltre, F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant'Ambrogio*, cit.

³⁸¹ Come ad esempio l'estimo, che venne indetto ma di cui non si ha notizia precisa se venne attuato o meno: RP, 6, 1448 agosto 30, p. 73t.-77 (NATALE, n. 243, pp. 414-420).

³⁸² Con la creazione di un Monte e tesoro del banco di Sant'Ambrogio: C. SANTORO, *I registri*, cit., reg. 11, 75.

³⁸³ Si v. le gride a questo riguardo contenute nel Registro Panigarola 6; cfr. anche M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia delle Repubblica Ambrosiana*

³⁸⁴ M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia delle Repubblica Ambrosiana*, cit.

scorrazzavano e saccheggiavano³⁸⁵: la gabella del sale³⁸⁶, il dazio del pane, del vino e della carne³⁸⁷, l'imbottato³⁸⁸, e anche di alcuni porti³⁸⁹ e podesterie³⁹⁰, il "dirupamento" del castello di Porta Giovia³⁹¹ e di quello di Cusago³⁹².

Si cercò nello stesso tempo di contrarre prestiti da privati, estratti a sorte (abballotati) da una commissione appositamente delegata e chiamata i "Signori de Salla e de Salleta", forse dal luogo in cui si riunivano: la sala della curia dell'Arengo³⁹³.

Quando alla fine del 1448, per il passaggio di Francesco Sforza a Venezia, la situazione divenne oltremodo pesante; il governo decise di vendere vaste proprietà e edifici che erano appartenuti al defunto duca e, in seguito, la decisione venne estesa a beni del Comune di Milano e alle proprietà confiscate ai ribelli³⁹⁴. Anche per tale operazione fu creata una commissione *ad hoc* con il compito di sovrintendere e regolamentare le vendite: i Sei al recupero del denaro³⁹⁵.

Dal numero delle vendite si ha l'impressione che l'operazione avesse conseguito un certo successo³⁹⁶: tra gli acquirenti finanziatori, piuttosto numerosi, risultano in prima linea alcuni membri del gruppo di governo; soprattutto Vitaliano Borromeo, Galeotto Toscani e Innocenzo Cotta videro l'opportunità per un ottimo investimento³⁹⁷.

³⁸⁵Si v. le cartt. 634, notaio Perego Giacomo, e 528-529, notaio Medici Francescolo, nelle quali si fa spesso menzione delle difficoltà o impossibilità di riscuotere i dazi "propter guerram" o per la presenza di armigeri di Francesco Sforza: si v. FN, cart. 626, notaio Ferrario Agostino, 1449 giugno (?): gli armigeri dello Sforza distruggono la possessione di Tagliedo, fuori Porta Orientale, "extra Redefossum". Il documento purtroppo è in pessime condizioni e di difficile lettura.

³⁸⁶ FN, cart. 306, notaio Martignoni Lorenzo, 1448 agosto 10: vendita del dazio "gabelle salis" di Milano; *ibidem*, cart. 630, notaio Micheri Gabriele, 1449 gennaio 11: incanto del dazio del sale.

³⁸⁷ FN, cart. 218, notaio Pansecchi Stefanino, 1448 marzo 12.

³⁸⁸ FN, cart. 438, notaio Giussani Giovanni, 1448 novembre 1, per il dazio dell'imbottato di Aliate. Un interessante documento del 31 ottobre 1448 offre un quadro delle comunità del ducato presso le quali veniva riscosso il dazio "imbottaturarum vini et bladorum": FN, cart. 634, notaio Perego Giacomo. *Ibidem*, cart. 455, notaio Aliprandi Giovanni, 1448 agosto 21, incanto dell'"ufficio pristinorum".

³⁸⁹ FN, cart. 514, notaio Cagnola Ambrogio, 1449 giugno 12: vendita del porto di Vaprio.

³⁹⁰ FN, cart. 904, notaio Bossi Vincenzo, 1448 ottobre (?): incanto dell'ufficio della podesteria "terre Vegonie", da parte della Camera della Repubblica a Cristoforo Bossi per la somma di 175 fiorini. Il Bossi prende a società nella gestione Leone de Luino.

³⁹¹ Si v. le gride sulla decisione di abbattere il castello dei Visconti e sull'incanto dell'opera di demolizione in RP, 6, *sub voce*. Cfr. anche M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, cit.

³⁹² FN, cart. 528, notaio Medici Francescolo, 1448 dicembre 5.

³⁹³ RP, 6, ff. 55t-57 (NATALE, n. 185, pp. 358-360). Vennero inoltre elette 30 persone facoltose perché si autotassassero e versassero la somma nel Monte e tesoro di Sant'Ambrogio: C. SANTORO, *I registri dell'Ufficio di provvisione*, cit., n. 11, 71.

³⁹⁴ Gli atti di vendita sono conservati nella cartella 891 del notaio Giovanni Girami. Sembra che, a livello teorico, tali vendite non avessero valore definitivo, in quanto le proprietà dovevano essere restituite dopo un certo periodo con la promessa che la *Communitas* avrebbe restituito la somma pagata.

³⁹⁵ Su questa magistratura, che verrà riproposta da Ludovico il Moro si v. F. LEVEROTTI, *La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento*, cit., p. 590 e ss.

³⁹⁶ L'interesse che questo tipo di acquisti poteva suscitare è ben testimoniato dalle alienazioni effettuate alcuni decenni dopo da Galeazzo Maria Sforza: G. CHITTOLINI, *Entrate e alienazioni d'entrate nell'amministrazione sforzesca. Le vendite del 1466-1467*, cit.

³⁹⁷ Dai protocolli del notaio Giovanni Girami, cart. 891. Massicci sono gli acquisti di Vitaliano Borromeo, il quale, oltre a fornire con alcuni soci un prestito di 60.000 ducati alla Repubblica Ambrosiana, "le infrascripte possessioni comperò il conte Vitaliano dalla Comunità di Milano, che furono del signor duca Felippo per li denari contrascripti, non computando in essa vendita Angiera, per la quale pagò denari contanti". Segue la lista delle possessioni e l'ammontare della somma: 117.371 lire. ASMi, Archivio Ducale Visconteo, cart. 29, 1448.

A giudicare sempre dalla documentazione, negli ultimi momenti della repubblica, si tentò da parte del governo il tutto per tutto almeno per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Ad esempio, il 28 gennaio 1450 i Capitani fanno approvare dal Consiglio dei Novecento che:

” unde necesse est pro recuperatione pecuniarum recursum habere aut ad dominos aut ad dominationes aut ad alias privatas personas quibus habetur subventio ad hoc ut totis conantibus nostra republica ab oppressione liberetur. Et pro tantum necessarium est quod prefati Capitanei habeant potestatem presenti Consilio generali Novingentorum pro obligando prefatam Communitatem Mediolani ad restitutionem talis recepte seu recipiendi subventionis pecuniarum. Item substituendi personam seu personas in eorum locum que possint prout ipsemet domini Capitanei facere ... pro habenda pecuniarum subventionem ... Item eximendi et liberandi a rebellionem quemlibet rebellem huius Comunitatis qui faceret aliquod relevetum servicium ... Item donandi et remunerandi de bonis et rebus prefate Comunitatis cuicumque qui faceret tale beneficium prefate Comunitatis ... exceptis fortaliis et iurisdictionibus que aliter non possint alienari”³⁹⁸.

Nel giro di pochi mesi, la *Communitas Libertatis Mediolani* sembra dunque vivere la sua breve esistenza come un continuo adeguarsi, una continua sperimentazione, mediante tentativi istituzionali, per darsi un assetto di potere stabile e una finanza pubblica capace di far fronte alle esigenze di difesa e alla volontà di affermazione.

La soluzione di questi tentativi ne segnerà la drammatica conclusione.

³⁹⁸ FN, cart. 914, notaio Cairati Lazzaro.

Bibliografia

Fonti inedite

Archivio di Stato di Milano

Fondo Notarile (FN)

Notaio	Cart.
Aliprandi Giovanni	455
Bolgaroni Gabriele	327-328
Bolgaroni Simone	810
Bossi Vincenzo	904
Brenna Pietro	990
Cagnola Ambrogio	514
Cairati Lazzaro	914
Ciceri Ludovico	315
Corbetta Lorenzo	474
Concorezzi Bernardo	1100
Ferrario Agostino	626
Girami Giovanni	891
Giussani Giovanni	438
Marliani Damiano	1104
Martignoni Lorenzo	306
Medici Damiano	1070
Medici Francescolo	527 528
Micheri Gabriele	630
Motta Pietro	1173
Pansecchi Stefanino	247
Perego Giacomo	633 634
Sansoni Protaso	599
Spanzotta Azzone	742

Commentato [MS1]:

Rogiti Camerali

Notaio Perego Giacomo

cart. 527

Archivio Ducale, Visconteo

cart. 29

Archivio Ducale, Sforzesco, Archivio del conte Sforza avanti il Principato

cart. 32,33,34/35, 36, 37, 38

Archivio Ducale, Sforzesco, Registri ducali

reg. n. 145

Archivio Ducale, Sforzesco, Comuni

cart. 33

Archivio Ducale, Sforzesco, Carteggio interno

cart. 657, 658

Registri dell'Ufficio degli Statuti. Registri Panigarola

nn. 5 e 6

Fonti edite*ANNALI della Fabbrica del duomo*, I e II, Milano 1877B. CORIO, *Storia di Milano*, a c. di A. Morisi Guerra, Torino 1978A.R. NATALE, *Acta libertatis Mediolani, I registri n. 5 e n.6 dell'Archivio dell'ufficio degli Statuti (Repubblica Ambrosiana)*, Milano 1987 (d'ora in poi NATALE)P.C. DECEMBRIO, *Vita Philippi Mariae tertii Ligurum ducis e Vita Francisci Sfortiae quarti Mediolanensis ducis*, in ID, *Opuscula historica*, a cura di F. Fossati, F. Petraglione e A. Butti, in RIS n.s., XX, p. I, Bologna 1925.L. OSIO, *Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi*, Milano 1864-1872, voll. 3E.S. PICCOLOMINI, *I Commentarii*, a c. di L. Totari, Milano 1986C. SANTORO, *I registri dell'Ufficio di Provvisione e dell'Ufficio dei Sindaci sotto la dominazione viscontea*, Milano 1929EAD, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968J. SIMONETAE, *Historia de rebus gestis Francisci Primi Sfortiae Vicecomitis Mediolanensis ducis*, cit., a cura di GIOVANNI SORANZO, in RIS2, XXI/II,*Statuta civitatis Mutine: Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata*, Modena 1864B. WOLKAN, *Der Briefweschel des Eneas S. Piccolomini*, in *Fontes Rerum Austriacarum*, Wien 1918, III

STUDI

G. ALBINI, *Aspetti delle finanze di un comune lombardo tra dominazione milanese e veneziana: dazi e taglie a Crema dal 1445-1454*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini*, Milano 1978

G. ALBINI, *Guerra, fame e peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedievale*, Bologna 1982

G.G. AMBROSINI, *Diritto e società*, in *Storia d'Italia, I, I caratteri originali*, Einaudi, Torino 1972, pp. 309-393

H. ANGERMEIER, *Die Sforza und das Reich*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1535)*, Atti del Convegno Internazionale Milano, 18-21 maggio 1981, Milano 1982, pp.165-192

A. ANZILLOTTI, *Per la storia delle signorie e del diritto pubblico italiano del Rinascimento*, in "Studi storici", XXII, 1914, pp. 75-104

R. AJELLO, *Recensione a U. PETRONIO, Il senato di Milano*, in "Rivista Storica Italiana", 1973, pp. 799-808

ARGELATI F., *Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium*, Milano 1745

M. ASCHERI, *Giuristi, umanisti e istituzioni del Tre Quattrocento: qualche problema*, in "Annali dell'Istituto storico Italo-germanico in Trento", III, 1977, pp.43-73

ID., *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del tre-quattrocento: un primo approccio*", in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 60 (1987), pp. 179-194

G. BARBIERI, *Economia e politica nel Ducato di Milano: 1386-1535*, Milano 1938

ID., *Origini del capitalismo lombardo: studi e documenti sull'economia milanese nel periodo ducale*, Milano 1961

G. L. BARNI, *La formazione interna dello stato visconteo*, in "Archivio Storico Lombardo", N.S., VI (1941-42), pp.3-66

H. BARON, *La crisi del primo Rinascimento italiano: Umanesimo civile e libertà repubblicana in un'età di classicismo e di tirannide*, Firenze 1970

M. F. BARONI, *I cancellieri di Giovanni Maria e di Filippo Maria Visconti*, in "Nuova Rivista Storica", 50 (1966), pp. 367-428.

EAD., *La formazione della cancelleria viscontea (da Ottone a Gian Galeazzo)*, in "Studi di Storia medioevale e di Diplomatica", 2 (1977), pp. 97-193.

- EAD., *Il notaio milanese e la redazione del documento comunale tra il 1115 e il 1250*, in *Felix olim Lombardia*. Studi di storia padana in onore di Giuseppe Martini, Milano 1978, pp. 5-25.
- EAD. *La cancelleria e gli atti cancellereschi dei Visconti, signori di Milano dal 1277 al 1447*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter, Referate zum VI Internationalen Kongress für Diplomatik* (München, 1983), II, München 1984, pp. 455-483.
- C. BELGIOIOSO, *Repubblicani e Sforzeschi (1447-1450)*, Milano 1864
- C. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, Milano 1961
- ID., *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1977
- M.A. BENEDETTO, *Statuti (diritto intermedio)*, in "Nuovissimo Digesto Italiano", XVIII, Torino 1971, pp. 387-394
- M. BERENGO, *Il Cinquecento*, in *La storiografia negli ultimi vent'anni. Atti del primo congresso nazionale di scienze storiche*, Milano 1970, vol. I, p. 484-501
- ID., *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Atti del Convegno internazionale tenuto in occasione del novantesimo anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano*, Roma 1973, pp. 149-172
- ID., *La città di antico regime*, in "Quaderni storici", XI, 1974, pp. 661-692
- S. BERTELLI, *Il potere nascosto i consilia sapientum in Forme e tecniche del potere nelle città (sec XIV-XVII)*, Perugia 1980, p. 11-31
- ID., *Ceti dirigenti e dinamica del potere*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Atti del V e VI Convegno del Comitato di Studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, (Firenze 1982 e 1983), Monte Oriolo 1987, pp. 1-47
- A. BIANCHI GIOVINI, *La Repubblica di Milano dopo la morte di Filippo Maria Visconti*, Milano 1848
- G.P. BOGNETTI, *Per la storia dello stato visconteo. Un registro di decreti della cancelleria di Filippo Maria Visconti*, in «Archivio Storico Lombardo» (1927), 5., VI, LIV, pp. 237-257
- G. BOLLATI, *L'italiano*, in *Storia d'Italia*, I, *I caratteri originali*, cit., pp. 951-1022
- A. BONADEO, *Guerra, conquista e Rinascimento nella storiografia*, in "Il pensiero politico", XVI, 1983, pp. 157- 168
- R. BORDONE, *La città comunale*, in *Modelli di città*, a c. di P. Rossi, Torino 1987, pp. 347-370
- ID., *Nascita e sviluppo delle autonomie cittadine*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, a c. di N. Tranfaglia e M. Firpo, vol. II/2, *Il medioevo*, Torino 1987, pp.425-458
- R. BORDONE-J. JARNUT, *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, Bologna 1981

- M. BORSA, *P. C. Decembrio e l'Umanesimo in Lombardia*, in "Archivio Storico Lombardo", S. II, a. XX (1983), pp. 361-
- A. BOSISIO, *Storia di Milano*, Milano 1958
- W. M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove 1287-1355*, Bologna 1986
- M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Bari 1987
- A. Butti, *I fattori della Repubblica ambrosiana*, Vercelli 1891
- F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano 1951
- ID., *Autonomia (Storia)*, in "Enciclopedia del diritto", vol. IV, Milano 1959, pp. 349-355
- ID., *Bartolismo*, in "Enciclopedia del diritto", vol. V, Milano 1959, pp. 71-74
- ID., *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano 1965
- O. CAPITANI, *Dal Comune alla Signoria*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, in *Storia d'Italia UTET*, Torino 1979, pp. 139-147.
- R.A. CARLYLE, *Il pensiero politico medievale*, vol. IV, Bari 1950
- G. CASSANDRO, *Signoria*, in "Nuovissimo Digesto Italiano", Torino 1969, vol. XVII, pp. 325-335
- I. CERVELLI, *Gioacchino Volpe*, Napoli 1977
- F. CHABOD, *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1981
- ID., *La genesi del <Principe> e l'esperienza delle cose d'Italia, il La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, pp. 323-345
- G. CHITTOLINI, *Entrate e alienazione d'entrate nel ducato sforzesco. Le vendite del 1466-1467*, Milano 1977
- ID., *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza: motivi di contrasto fra città e contado*, in *Felix olim Lombardia*, cit., pp. 673-698
- ID., *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco (1972)*, in *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, cit., pp. 51-94
- ID., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado (Secoli XIV-XV)*, Torino 1979
- ID., *Introduzione*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979, pp. 7-50
- ID., *Governo ducale e poteri locali*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1535)*, cit., pp. 27-42
- ID., *La città europea tra Medioevo e Rinascimento*, in *Modelli di città*, cit., pp. 373-394

ID., *Su alcuni aspetti dello stato di Federico*, in *Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, I (Lo stato)*, a cura di G. Cerboni Baiardi - G. Chittolini - P. Floriani, Roma 1986, pp. 61-102

G. CHITTOLINI, *Stati padani e <Stato del Rinascimento>: problemi di ricerca*, cit., pp. 9-29. In *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, a cura di G. Tocci, Bologna 1988, pp. 9-29

F. COGNASSO, *La Repubblica di Sant'Ambrogio*, in *Storia di Milano* della Fondazione Treccani degli Alfieri, VI, Milano 1959, pp. 383-448

ID., *Istituzioni comunali e signorili sotto i Visconti*, in *Storia di Milano*, cit., pp. 416- 546

ID., *I Visconti*, Varese 1967

A. COLOMBO, *Vigevano e la Repubblica Ambrosiana nella lotta contro Francesco Sforza (Agosto 1447-Giugno 1449)*, in "Bollettino della Società pavese di storia patria", II (1902), pp. 315-377 e III (1903), pp. 3-38.

ID., *L'ingresso di F. S. in Milano e l'inizio di un nuovo principato*, in *Archivio Storico Lombardo*, III (1905), pp. 297-343 e IV (1905), pp. 33-101.

ID., *Della vera natura e importanza dell'Aurea Repubblica Ambrosiana*, in "Raccolta di studi in onore del Prof. Giacinto Romano", Pavia 1907, pp. 1-13

P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medioevale*, Milano 1969

N. COVINI, *Condottieri ed eserciti permanenti negli stati italiani del XV secolo in alcuni studi recenti*, in "Nuova Rivista Storica", a. LXIX (1985), pp. 329-352

EAD., *I castellani ducali all'epoca di Galeazzo Maria Sforza: uffici, carriere, stato sociale*, in "Nuova Rivista Storica", a. LXXI (1987), pp. 531-586

G. COZZI, *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma 1980

V. CRESCENZI, *Il sindacato degli ufficiali nei comuni medievali italiani*, in *L'educazione giuridica. IV. Il pubblico funzionario: modelli comparativi. Profili storici*, Perugia 1981, pp. 383-529.

G. CRACCO, *La cultura giuridico-politica nella Venezia della "Serrata"*, in *Tra Venezia e terraferma: per la storia del Veneto regione del mondo*, Roma (2009), cit. pp. 238-271

G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Milano, Milano, 1970

F. CUSIN, *L'Impero e la successione degli Sforza ai Visconti*, in "Archivio Storico Lombardo", LXIII (1936), pp. 3-116, 277-369;

ID., *Le aspirazioni straniere sul ducato di Milano e l'investitura imperiale (1450-1454)*, in "Archivio storico lombardo", n. s., I, 3-4 (1936), pp. 335-369

A. DE BENEDICTIS, *Stato, comunità, dimensione giuridica: una riflessione su recenti dibattiti*, in "Società e Storia", 40 (1988), pp. 379-385

C. DE ROSMINI, *Dell'istoria di Milano*, Milano 1820 4 voll.

G. DILCHER, *I Comuni italiani come movimento sociale forma giuridica*, in *L'evoluzione delle città italiane*, cit., pp. 71-98

M.G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1535)*, cit., pp. 65-146

EAD., *Note per la storia della tutela nell'Italia del Rinascimento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600*, Atti del Convegno, Roma 1986, pp. 59-95

EAD., *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Atti del Convegno internazionale (29 febbraio-4 marzo 1983), Milano 1983, vol. I, pp. 147-169

F. ERCOLE, *Dal Comune al Principato. Saggi di storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano*, Firenze 1929

ID., *Da Bartolo all'Althusio*, Firenze 1932

E. FASANO GUARINI, *Gli Stati dell'Italia centrosettentrionale tra Quattro e Cinquecento*, in "Società e storia", 1983, pp. 616-639

G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977

ID., *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del Medioevo subalpino (sec. X-XIII)*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società*, Torino 1985, p. 145-167

ID., *Il notariato urbano tra funzionariato e professionismo nell'area subalpina*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, cit., pp. 137-150

M. FORMENTINI, *Il ducato di Milano*, Milano 1877

C. FRUGONI, *Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medioevo*, Torino 1983

E. FUBINI, *Osservazioni sugli <Historiarum Florentini populi libri XII> di Leonardo Bruni*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze 1980, pp. 403-448

ID., *La figura politica dell'ambasciatore negli sviluppi dei regimi oligarchici quattrocenteschi*, in *Forme e tecniche del potere nella città (sec. XIV-XVII)*, a c. di S. Bertelli in "Annali della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia", 16 (1979-1980)1982, pp. 33-59

ID., *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, cit., pp. 117-189

A. JAVIERRE MUIR, *Alfonso V de Aragon y la Republica Ambrosiana*, Madrid 1965

P.H. JONES, *Comuni e signorie: la città-stato nell'Italia del tardo Medioevo*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, cit., pp. 99-126

G. GALASSO, *Le forme del potere, classi e gerarchie sociali*, in *Storia d'Italia, I caratteri originali*, cit., pp. 447-489

ID., *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero Romano ad oggi*, Torino 1974

- G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo e alla descrizione della città e della campagna di Milano nei secoli bassi*, Milano 1854-1857, r. a. 1974, vol. VI
- B. GUENEE, "Y a-t-il un *État des XIVe et XVe siècles?*", in *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*. 26, N. 2, 1971, pp. 399-406
- G. IANZITI, *Humanistic Historiography Under the Sforzas: Politics and Propaganda in Fifteenth-Century Milan*, Oxford 1988
- A.K. ISAACS, *Condottieri, stati e territori nell'Italia centrale*, in *Federico di Montefeltro. Lo Stato*, cit., vol. I, pp. 23-60
- J.E. LAW, *Un confronto fra due stati "rinascimentali": Venezia e il dominio sforzesco*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1535)*, cit., 397-414
- F. LEVEROTTI, *La crisi finanziaria del ducato alla fine del Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, cit., II, pp. 585-632
- A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979
- L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1975
- C. MAGENTA, *I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia e loro attinenze con la certosa e la storia cittadina*, vol. 2, *I documenti*, Pavia 1883
- C. MAGNI, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano 1937
- P. MAINONI, *Il processo di un milanese a Lione alla fine del Quattrocento*, in "Archivio Storico Lombardo", (1986), pp. 289-299
- EAD, *Gli atti di Giovannolo Oraboni, notaio di Milano (1375-1382)*, IN Felix olim Lombardia, cit., pp. 517-672.
- G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, in *Milan et les Etats bourguignons: deux ensemble politiques princiers entre Moyen Age et Renaissance (XIV-XVI s.)*, Publication du Centre Europeen d'Etudes bourguignons (XIV-XVI s.), Rencontres de Milan (1-3 ottobre 1987), n. 28, Louvain 1988, pp. 49-65
- N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà*, Bologna 1976
- A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti durante <il secolo della Terraferma>*, in AA.VV., *Storia della cultura veneta*, Vicenza 1985, vol. III/2, pp. 577-650
- C.H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno (1940)*, Venezia 1956
- P.P. MERLIN, *Il tema della corte nella storiografia italiana ed europea*, in "Studi Storici", XVII, 1986, pp. 203-244
- E. MOTTA, *Ancora sulla pretesa donazione di Filippo Maria Visconti a Francesco Sforza*, in "Archivio Storico Lombardo", n. s., XX, 1892, pp. 386-391

C. MOZZARELLI, *Del buon uso della storia. Pietro Verri e la sua <Storia di Milano>*, in "Società e Storia", 37, 1987, pp. 581-605

A. MUSI, *Stato e pubblica amministrazione dell'antico regime*, Napoli 1979

L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton New Jersey 1968

ID., *Firenze e Milano nel Quattrocento. Il Quattrocento. Il ruolo dei giuristi*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, cit., pp. 215-226

ID., *Potere e fantasia. La città-stato nel Rinascimento*, Bari, 1981

A.R. NATALE, *Introduzione generale a Stilus Cancellariae. Formulario Visconteo-Sforzesco*, Milano 1979

ID., *Un contributo alla storia dell'Archivio delle Repubblica Ambrosiana*, in "ACME", XXXIV, (1981), pp. 181 ss.

S.M. NATALE, *La Repubblica Ambrosiana*, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, Milano 1987

U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane*, Milano 1946

A. PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Perugia 1980, pp. 155-166

A. PANELLA, *Una polemica su Lorenzo il Magnifico e i motivi ispiratori della Histoire des républiques italiennes del Sismondi*, in "Archivio Storico Italiano", a. CI (1943), n. 1-4, pp. 62-89.

L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico comunale*, Milano 1970

P. PARTNER, *Federico e il governo pontificio*, in *Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, I (Lo stato)*, cit., pp. 1-23

B. PARADISI, *Il pensiero politico dei giuristi medievali* in *Storia delle idee politiche economiche sociali*, a c. di L. Firpo, vol. II, *Medioevo*, Torino 1973, pp. 263-433

M. PASTORE STOCCHI, *Il pensiero politico degli umanisti*, in *Storia delle idee politiche, Umanesimo e Rinascimento*, vol. III cit. pp. 3-68

V. PIANO MORTARI, *Il pensiero politico dei giuristi nel Rinascimento*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, cit., pp. 411-510

D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De Tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1347). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983.

ID., *L'ufficiale in Bartolo*, in *L'educazione giuridica, IV, Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, I, Profili storici*.1985, pp. 143-185

ID., *"Regimen ad populum" e "regimen regis" in Egidio Romano e Bartolo da Sassoferrato*, in "Archivio Muratoriano", LXXXVII, 1987, pp. 201-228

- R. Pecchioli, *'Umanesimo civile' e interpretazione 'civile' dell'umanesimo*, «Studi storici», 1972, 1, pp. 3-33.
- P. PECCHIOLI, *Dal "mito" di Venezia all'"ideologia americana". Itinerari e modelli della storiografia sul repubblicanesimo dell'età moderna. Itinerari e modelli della storiografia sul repubblicanesimo dell'età moderna*, Roma 1983
- L. PEPPE, Popolo (diritto romano) in *Enciclopedia del diritto*, cit., pp. 315-328
- U. PETRONIO, *Il senato di Milano*, Milano 1972
- A.I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in ID., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 57-182
- E. RESTI, *Contributo alla storia della Repubblica Ambrosiana*, in "Archivio Storico Italiano", VIII (1954-1955), pp. 192-266
- U. SANTARELLI, *Aspetti relativi alla formazione dello stato moderno*, Bologna 1968
- G. SANTINI, *Popolo (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., pp. 322-323
- N. SARTI, *Gli statuti della Società dei notai di Bologna dell'anno 1336. Contributo alla storia di una corporazione cittadina*, Bologna 1988
- M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1968
- ID., *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca, Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, Atti dell'incontro di studio, Firenze 26-27 aprile 1985, Milano 1986, pp. 127-150
- E. SESTAN, *Le origini delle Signorie cittadine: un problema storico esaurito?* in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, cit., pp. 53-76
- G. SOLDI RONDININI, *Il diritto di guerra in Italia nel secolo XV*, in "Nuova Rivista Storica", XLVIII (1964), pp. 275-306
- EAD., *Ambasciatori e ambascerie al tempo di Filippo Maria Visconti*, in "Nuova Rivista Storica", XLIX, (1965), pp. 313- 344
- EAD., *L'interpretazione del Medioevo nella storiografia milanese del Settecento*, in "Nuova Rivista Storica", LX (1976), p. 45-72
- EAD., *Milano, il Regno di Napoli e gli aragonesi (secoli XIV-XV)*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1530)*, Milano 1982, pp. 229-290.
- EAD., *Appunti per una nuova storia di Milano*, in EAD., *Saggi di storia e storiografia visconteo-sforzesca* cit., p. 9 - 37
- EAD., *Saggi di storia e storiografia visconteo-sforzesca*, Bologna 1984
- M. SPINELLI, *Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana*, in "Nuova Rivista Storica", LXX (1986), pp. 231-252 e LXXI (1987), pp. 27-48

- C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, Atti del convegno, Bergamo 5 marzo 1983, in "Fonti per lo studio del territorio Bergamasco", V, Bergamo 1984, pp. 51-92
- EAD., *Aspetti della condizione giuridica dello straniero negli statuti lombardi dei secoli XIV-XV*, in "Archivio Storico Lombardo", s. 11, II (1985), pp. 9-65
- G. TABACCO, *Storia delle istituzioni come storia del potere istituzionalizzato*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a c. di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 33-41
- ID., *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1974
- ID., *Gli intellettuali del Medioevo nel gioco delle istituzioni e delle preponderanze sociali*, in *Storia d'Italia. Annali 4: Intellettuali e potere*, a cura di C. Vivanti, Einaudi, Torino 1981, pp. 7-46.
- A. TENENTI, *Stato: un'idea, una logica. Dal Comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna 1987
- V. TIRELLI, *Il notariato a Lucca in epoca basso-medievale*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Atti di un Convegno (Maggio 1981), Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1988, pp. 239-263.
- W. ULLMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, Bologna 1982,
- G.M. VARANINI, *Dal comune allo stato regionale*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Moderna*, a c. di N. Tranfaglia e M. Firpo, II/2, Torino 1986, pp. 693-724
- P. VERRI, *Storia di Milano*, ristampa Firenze 1963
- A. VENTURA, *Il dominio di Venezia*, in *Quattrocento*, vol 1, Florence and Venice. Comparisons and Relations, Firenze 1979, pp. 168-190
- ID., *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica veneta*, in "Rivista Storica Italiana", XCIV (1982), pp. 589-608
- C. VIOLANTE, *Storia e dimensione giuridica*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, cit., pp. 65-126
- M. WEBER, *Economia e società*, Milano 1961, 2 voll.
- T. ZAMBARBIERI, *Castelli e castellani viscontei. Per la storia delle istituzioni e dell'amministrazione ducali nella prima metà del XV secolo*, Bologna 1988
- A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Biblioteca Storica Toscana a c. della Deputazione Toscana di Storia Patria, XXIII, Firenze 1988
- M.C. ZORZOLI, *Il collegio dei giudici di Pavia e l'amministrazione della giustizia (le basi normative, dallo statuto visconteo alle Nuove Costituzioni)*, in "Bollettino società Pavese di Storia Patria", LXXXI, 1981, pp. 56-90